

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 2,07. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE SECONDA

AVVISI

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 18.06.2002 N. 28

Proroga del programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro - 1999-2001.

pag. 3331

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 18.06.2002 N. 29

Programma di attività dell'Agenzia Liguria Lavoro per l'anno 2002.

pag. 3331

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 26.06.2002 N. 33

Piano del Parco naturale regionale di Portofino ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 e successive modificazioni. pag. 3338

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 02.07.2002 N. 34

Entità dell'indennità giornaliera da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e di lavoro nell'anno 2002. Legge regionale 8 novembre 1988 n. 55 (norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cantieri scuola e di lavoro). pag. 3384

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.06.2002 N. 587

Relazione illustrativa al Consiglio regionale sull'attuazione della l.r. 8 agosto 1995, n. 40: "Disciplina della polizia locale". pag. 3384

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.06.2002 N. 588

Estinzione I.P.A.B. Asilo infantile Regina Margherita di Imperia - Porto Maurizio pag. 3384

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.06.2002 N. 589

Associazione "A.I.E.D. - La Spezia" di La Spezia: riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e iscrizione al registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. pag. 3384

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.06.2002 N. 590

I.P.A.B. Opera Pia Contubernio D'Albertis per le Sordomute di Genova: approvazione modifica istituzionale da pubblica a privata. pag. 3385

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.06.2002 N. 591

I.P.A.B. Conservatorio delle Figlie Di N.S. Della Misericordia dette "Le Filippine" di Genova: approvazione modifica statutaria. pag. 3385

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.06.2002 N. 600

Nulla osta ai sensi dell'art. 69 della legge regionale 04.09.1997 n. 36 e successive modificazioni, a variare il Piano territoriale di coordinamento paesistico in sede di approvazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Civezza. pag. 3386

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.06.2002 N. 601

Procedura di verifica-screening ex l.r. 38/98. Progetto di amplia-

mento della centrale di cogenerazione a San Giuseppe di Cairo - Sv. Non assoggettamento a procedura di VIA con prescrizioni. pag. 3386

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.06.2002 N. 602

Procedura di VIA regionale ex l.r. 38/98. Progetto di ristrutturazione ed ampliamento del Cantiere navale Ferretti S.p.A. di La Spezia. Parere positivo con prescrizioni. pag. 3387

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.06.2002 N. 604

L.R. 9 settembre 1998, n. 31, art. 4. Approvazione schema Accordo di Programma 2002/2004 per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di traffico "A". pag. 3388

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.06.2002 N. 613

Approvazione Linee guida per la verifica dell'applicazione del D.Lgs. 155/97 "Attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari". pag. 3396

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.06.2002 N. 621

Sicurezza trasfusionale: attuazione della Circolare del Ministero della Sanità n. 14 del 19 dicembre 2001. pag. 3402

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.06.2002 N. 626

Associazione "Rari Nantes Camogli" di Camogli (Ge): riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e iscrizione al registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. pag. 3406

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.06.2002 N. 629

Parere ex art. 39, 1° comma, della legge regionale 04.09.1997 n. 36, relativo al progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale di Avegno (GE). pag. 3406

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.06.2002 N. 630

Parere istruttorio V.I.A. da inviare al Ministero dell'Ambiente ai sensi della Legge 349/86. Proponente Entergy. Parere negativo. pag. 3407

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.06.2002 N. 631

Procedura di verifica - screening ex l.r. 38/98. Realizzazione di una attività di recupero di rifiuti non pericolosi a Cairo Monte-

- notte (SV). Proponente Technometal s.r.l. Non assoggettamento a VIA con prescrizioni.** pag. 3407
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.06.2002 N. 632**
- Procedura di verifica - screening ex l.r. 38/98. Progetto di riconversione del suolo in località Cappuccini - Comune di Quiliano (SV). Proponente ditta Turco Innocenzo. Non assoggettamento a VIA.** pag. 3408
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.06.2002 N. 633**
- Procedura di verifica-screening ex l.r.38/98 - interventi relativi allo S.U.A. di iniziativa pubblica relativo alla zona D3 - loc.Vallesanta - Sp - Prop. Comune di Levanto - Non assoggettamento a V.I.A. con prescrizioni.** pag. 3409
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.06.2002 N. 643**
- Modifiche alla D.G.R. n. 646 dell'08.06.2001. "Misure di salvaguardia per i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) liguri (Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE): applicazione della valutazione di incidenza".** pag. 3409
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02.07.2002 N. 699**
- Individuazione dei parametri di perequazione per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 20/2002 (legge finanziaria 2002).** pag. 3412
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 08.07.2002 N. 107**
- Comune di TORRIGLIA (GE) - Approvazione di variante all'art. 6 del Regolamento Edilizio concernente la composizione della Commissione Edilizia nonché agli artt. 16, 19 e 32 contenenti norme di interesse igienico-sanitario e tecniche.** pag. 3421
- DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA 01.07.2002 N. 1313**
- Approvazione graduatoria e concessione contributi ai sensi del programma del Ministero dell'Ambiente "Tetti fotovoltaici".** pag. 3421
- DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE MOBILITÀ TRASPORTI E VIABILITÀ 28.06.2002 N. 1276**
- L.r. 25/2/1988 n. 8. Nomina di n. 17 verificatori titoli di viaggio dipendenti del consorzio ACTS SpA di Savona.** pag. 3424

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE MOBILITÀ TRASPORTI E VIABILITÀ 28.06.2002 N. 1277

L.r. 25/2/1988 n. 8. Nomina di n. 41 verificatori titoli di viaggio dipendenti della AMT SpA di Genova. pag. 3425

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE MOBILITÀ TRASPORTI E VIABILITÀ 28.06.2002 N. 1278

L.r. 25/2/1988 n. 8. Nomina di n. 36 verificatori titoli di viaggio dipendenti del consorzio ATC di La Spezia. pag. 3426

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE MOBILITÀ TRASPORTI E VIABILITÀ 28.06.2002 N. 1279

L.r. 25/2/1988 n. 8. Nomina di n. 12 verificatori titoli di viaggio dipendenti della SAR SpA di Cisano sul Neva (SV). pag. 3428

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE MOBILITÀ TRASPORTI E VIABILITÀ 28.06.2002 N. 1280

L.r. 25.02.1988 n. 8. Nomina di n. 3 verificatori titoli di viaggio dipendenti della TPT di Carasco (Ge). pag. 3429

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE MOBILITÀ TRASPORTI E VIABILITÀ 28.06.2002 N. 1281

L.r. 25.02.1988 n. 8. Nomina di n. 35 verificatori titoli di viaggio dipendenti della Riviera Trasporti SpA di Imperia. pag. 3429

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE MOBILITÀ TRASPORTI E VIABILITÀ 28.06.2002 N. 1282

Legge regionale 25 febbraio 1988, n. 8. Furto placca di riconoscimento verificatore titoli di viaggio. Annullamento della matricola regionale n. 798 e sua sostituzione. pag. 3431

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO QUALITÀ DELLE PRODUZIONI E ASSISTENZA TECNICA 01.07.2002 N. 1290

Reg. (CE) n. 2815/98, art. 4. Riconoscimento ed identificazione alfanumerica di imprese del settore oleario. Ditta Pietro Isnardi Alimentari spa - Imperia. Determinazione. pag. 3431

DECRETO DIRIGENTE UFFICIO QUALITÀ DELLE PRODUZIONI E ASSISTENZA TECNICA 01.07.2002 N. 1291

Reg. (CE) n. 2815/98, art. 4. Riconoscimento ed identificazione alfanumerica di imprese nel settore oleario. Ditta Frantoio

Sant'Agata di Oneglia di Mela C & C. sas - Imperia. Determinazione. pag. 3432

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO TUTELA PAESISTICA
05.07.2002 N. 1354**

Albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali ex art. 3 della l.r. 21.08.1991, n. 20. Nono aggiornamento. pag. 3433

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
28.06.2002 N. 19545/18156**

Comune di Riccò del Golfo - Variante al PRG ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della L. 1/78 per la realizzazione di un parcheggio pubblico ed area verde attrezzata in località Caresana Nuova. pag. 3435

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
28.06.2002 N. 19546/18155**

Comune di Riccò del Golfo - Variante al PRG ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della L. 1/78 per la realizzazione di un parcheggio pubblico in località Agostinella. pag. 3436

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
02.07.2002 N. 19607/18531**

Comune di Arcola - Variante contestuale al PRG ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/87 relativa al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica in località Pianazze. pag. 3436

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 03.06.2002 N. 3101.

Pratica n. 3702. Corso d'acqua: Sorg. Renada Trib. del Rio La Croce (bacino del Torr. Gioventina) domanda in data: 14.03.2001 dei Sigg. Rebora Ivo e Rebora Stelvio per subingresso nella concessione di derivazione acqua ad uso agricolo - abbeveraggio - bestiame assentita alla ditta Rebora Giuseppe con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1087 in data 09.10.1985. In Comune di Campomorone pag. 3437

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 03.06.2002 N. 3102.

Pratica n. 3496. Corso d'acqua: Rio Torre sorg. Trib. Rio Torre (bac. Torr. Sori) Ditta: Olcese Ricci S.r.l. Domanda in data:

24.04.2002 ed integrativa in data 14.05.2002, di rinuncia alla concessione di derivazione acqua per uso industriale con restituzione a suo tempo assentita con D.P.G.R. n. 605 in data 07.06.1982 alla Ditta Sorimast S.p.A. in comune di Sori. pag. 3437

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE - AREA 12 - VIABILITÀ ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI GENOVA 28.06.2002 N. 3687/54863

GE/110 Comune di Genova. Variante suppletiva riguardante i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sede della scuola media "Alessi" sito in Piazza Bonavino, 4. Imposizione di Servitù, a favore del Comune di Genova, dell'immobile necessario pag. 3438

PROVINCIA DI SAVONA

Ditta: Crosa & C. S.p.A. Domanda concessione derivazione d'acqua. pag. 3438

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AA.GG. ED II. SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 01.07.2002 N. 10079

Provincia di Savona - S.P. n. 13 "di Valmerula" - lavori di allargamento curve pericolose tra i km. 11+000 e 18+000 in Comune di Testico - Espropriazione di immobili a favore della Provincia di Savona. pag. 3438

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AA.GG. ED II. SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 01.07.2002 N. 10080

Provincia di Savona - S.P. n. 27 "Finale Ligure - Orco Feglino" - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e il disciplinamento acque dal km. 5+650 al km. 6+150 in Comune di Orco Feglino - Eventi alluvionali 2000 - Espropriazione di immobili per la realizzazione di opere di pubblica utilità a favore della Provincia di Savona. pag. 3439

ORDINANZA DEL DIRIGENTE SETTORE A. G. ED I. SERVIZIO APPALTI-CONTRATTI-ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 26.06.2002 N. 1055

Comune di Bergeggi - Lavori di realizzazione parcheggio in Via Colombo - Realizzazione di opere di pubblica utilità - Ordinanza di versamento indennità provvisoria di espropriazione pag. 3439

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 19.06.2002 N. 338

Nulla Osta N. 10379 Corso d'acqua: Casserola. Domanda della Ditta: Rocchetta Vara Comune. Relativa all'autorizzazione per la sistemazione di un tratto dell'alveo del corso d'acqua dello sviluppo complessivo di 95.00 m. di cui 45.00 m. di scogliera e 50.00 m. di risagomatura dell'alveo per opportuno raccordo ai lavori già eseguiti. In Comune di: Rocchetta Vara.

pag. 3439

AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SERVIZI AGRARI DELLA COMUNITÀ MONTANA INGAUNA 26.06.2002 N. 5

L.R. 21.07.1983 n. 30 art. 1 comma c. Richiedente: Consorzio Agrario Delle Province Del Nord-Ovest Scarl. Richiesta di autorizzazione per la vendita di piante, parti di piante, sementi. Comune di Albenga. Riferimenti Catastali: Reg. Torre Pernice complesso Polo 90 Leca Albenga

pag. 3440

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA DEL CONSORZIO IMPERIESE 27.06.2002 N. 32.

Rilascio autorizzazione per vendita di piante, parti di piante e semi, Ditta Montevicchi Sandro.

pag. 3440

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA DEL CONSORZIO IMPERIESE 28.06.2002 N. 34

Rilascio autorizzazione per vendita di piante, parti di piante e semi. Ditta Berta Ginio Ottavio.

pag. 3441

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

18.06.2002

N. 28

Proroga del programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro - 1999-2001.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, il "Programma Triennale dei Servizi per l'impiego, delle Politiche formative e del lavoro - 1999/2001" sino al 31 dicembre 2002 e comunque non oltre l'approvazione del nuovo Programma Triennale.

IL PRESIDENTE

Vincenzo Gianni Plinio

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Mario Maggi

Vincenzo Nesci

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

18.6.2002

N. 29

Programma di attività dell'Agenzia Liguria Lavoro per l'anno 2002.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare il seguente:

**Programma di attività
dell'Agenzia Liguria Lavoro
relativo all'anno 2002**

Premessa

Il 2002 costituisce il terzo anno di attività

dell'Agenzia Liguria Lavoro - ente strumentale della Regione Liguria - struttura che comunque deriva da una lunga esperienza di organo periferico del Ministero del Lavoro.

Se il 2000, primo anno di funzionamento, è stato rivolto allo svolgimento di attività ricognitiva, istruttoria, organizzativa e propedeutica rispetto alle fasi di realizzazione da attuarsi successivamente, il 2001 è stato dedicato a delineare operativamente il ruolo dell'Agenzia e a conseguire la massima efficienza ed efficacia nell'espletamento delle attività alla stessa attribuite.

Per l'anno 2002 si intende stabilire un programma di lavoro che consenta alla Regione di utilizzare al meglio l'Agenzia quale risorsa effettivamente aggiuntiva rispetto agli interventi delle strutture del Dipartimento Lavoro, Formazione e Servizi alla Persona e quale strumento di assistenza e sostegno al sistema dei servizi per l'impiego e al complesso delle attività delle politiche formative e del lavoro.

Il Programma di lavoro è articolato nelle seguenti aree di attività che costituiscono competenze dell'Agenzia:

1. osservatorio sul mercato del lavoro - monitoraggio delle politiche formative e del lavoro;
2. assistenza al sistema regionale;
3. informazione e comunicazione di sistema;
4. orientamento;
5. interventi per le persone disabili o comunque svantaggiate;
6. sistema informativo;
7. collegamento con la rete delle agenzie nazionali;
8. attività su richiesta di soggetti pubblici e privati.

Nello svolgimento delle proprie competenze l'Agenzia è tenuta ad osservare le direttive della Giunta regionale in ordine alla priorità, alle modalità generali di svolgimento delle attività assegnate, ai relativi finanziamenti.

Nell'ambito di cui sopra l'Agenzia dovrà attenersi alle indicazioni attuative e tecniche che saranno fornite dal Dipartimento Lavoro, Formazione e Servizi alla Persona.

La Giunta Regionale può altresì, qualora ne ravvisi la necessità, attribuire all'Agenzia Liguria Lavoro compiti di assistenza tecnica all'attività degli uffici regionali. Al verificarsi di particolari esigenze non prevedibili nel presente programma, la Giunta regionale previo parere della competente Commissione Consigliare, può assegnare all'Agenzia lo svolgimento di ulteriori incarichi ricompresi nell'ambito delle competenze attribuite dalla l.r. 27/98

Il programma di lavoro dell'Agenzia Liguria Lavoro relativo all'anno 2002 si articola come segue.

1. Osservatorio sul mercato del lavoro - monitoraggio delle politiche formative e del lavoro

Attribuzioni

È attribuita all'Agenzia Liguria Lavoro la competenza di realizzare e mantenere un sistema regionale di osservazione e di monitoraggio che consenta alla Regione, agli altri soggetti istituzionali e sociali, nonché ai cittadini, l'acquisizione di informazioni, dati e notizie per l'analisi, lo studio ed il controllo dell'andamento del mercato del lavoro ligure, e delle politiche formative e del lavoro.

Descrizione delle attività

L'Osservatorio sul mercato del lavoro rileva informazioni dati e notizie del mercato del lavoro ligure sia attraverso i sistemi standard di rilevazione statistica, sia mediante ricerche specifiche. Procedo alla elaborazione delle informazioni acquisite e fornisce alla Regione le analisi richieste ed utili ai fini della programmazione e della gestione delle attività di formazione e di occupazione. L'Osservatorio, su richiesta, può fornire informazioni anche agli Enti locali, territoriali e ad Enti Pubblici Statali ed agli altri soggetti pubblici e privati operanti a vario titolo nel settore. Le attività dell'Osservatorio sono quindi finalizzate a garantire la completezza delle informazioni relative al quadro del mercato del lavoro regionale e quindi costituiscono un supporto per le attività di programmazione e di indirizzo di pertinenza regionale, nonché per

l'attività gestionale affidata alle Province.

In particolare l'attività di monitoraggio consiste nello svolgimento dei compiti tecnici e nella definizione dei protocolli operativi e del connesso sistema di indicatori, relativi alla valutazione degli esiti e dell'impatto degli investimenti, nell'analisi degli interventi e nel supporto alle strutture regionali e ai processi decisionali.

Tali attività sono svolte sulla base delle direttive e nei limiti definiti dalla Giunta regionale e dal Dipartimento regionale Lavoro, Formazione e Servizi alla Persona.

Restano valide le considerazioni metodologiche e di impostazione generale formulate in materia nell'ambito del programma di attività dell'Agenzia per l'anno 2001.

Al fine di consentire alla Regione la programmazione delle indagini in materia di mercato del lavoro, è istituito un Comitato Tecnico Scientifico la cui composizione, compiti e modalità di funzionamento sono definiti con provvedimento della Giunta regionale.

Il Comitato ha sede presso l'Agenzia Liguria Lavoro che ne garantisce le funzioni di segreteria tecnica-amministrativa e di supporto organizzativo.

Obiettivi

Per quanto riguarda l'attività dell'Osservatorio:

- a) manutenzione e sviluppo degli archivi dell'Osservatorio sul mercato del lavoro;
- b) realizzazione di uno studio di fattibilità volto all'estensione dell'attuale sistema informativo anche ad altre banche dati regionali e provinciali con particolare riferimento a quelle censite nell'ambito del piano di innovazione del sistema di orientamento professionale (legge 492/88);
- c) aggiornamento settimanale dell'area dedicata all'Osservatorio sul mercato del lavoro nell'ambito del Portale internet regionale dedicato al lavoro;
- d) realizzazione di tre rapporti quadrimestrali e di uno annuale sui valori e le dinamiche del

mercato del lavoro in Liguria e distribuzione ai diversi soggetti interessati;

- e) realizzazioni di indagini settoriali su fabbisogni professionali delle imprese, in particolare nei settori del commercio, turismo e servizi, in collaborazione con gli Enti Bilaterali;
- f) realizzazione di un nuovo strumento di rilevazione dell'andamento dei fabbisogni professionali espressi in Liguria denominato "barometro delle professioni" aggiornato e divulgato mensilmente tramite il Portale internet regionale dedicato al lavoro e la pubblicazione mensile "Io Lavoro Forum";
- g) effettuazione di una indagine sui fabbisogni professionali del settore socio-sanitario riferito alle figure che vengono formate dall'Università degli Studi di Genova, nonché di quelle la cui formazione è di competenza della Regione;
- h) aggiornamento dell'indagine sui flussi immigratori.

Per quanto attiene l'attività di monitoraggio:

- a) realizzazione di una indagine campionaria e redazione di un rapporto di monitoraggio sui piani di inserimento professionale;
- b) realizzazione di una indagine campionaria e redazione di un rapporto di monitoraggio sui tirocini di orientamento professionale e formativi;
- c) realizzazione di una indagine campionaria e redazione di un rapporto di monitoraggio sui corsi di formazione integrata superiore (IFTS);
- d) realizzazione di una indagine campionaria e redazione di un rapporto di monitoraggio sull'efficacia ed efficienza delle iniziative di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili;
- e) realizzazione di una indagine campionaria e redazione di un rapporto di monitoraggio sull'applicazione della legge regionale 41/1995;
- f) realizzazione di una indagine sull'universo degli iscritti e redazione di un rapporto di

monitoraggio sugli esiti occupazionali dei corsi di formazione professionale relativamente al triennio 1999 - 2001.

2. Assistenza al sistema regionale

Attribuzioni

È attribuita all'Agenzia Liguria Lavoro la competenza di fornire assistenza al sistema regionale dei servizi per l'impiego.

Descrizione delle attività

L'assistenza al sistema regionale dei servizi per l'impiego consiste nello svolgimento di supporto tecnico e amministrativo alle strutture regionali del Dipartimento regionale Lavoro, Formazione e Servizi alla Persona nella materie di cui alla legge regionale n. 27/98, su richiesta e secondo le modalità e le indicazioni forniti dalla Giunta regionale e dallo stesso Dipartimento. Consiste altresì nel fornire assistenza tecnica agli altri soggetti del sistema dei servizi per l'impiego ai fini di una efficace programmazione degli interventi da realizzare nel territorio.

Obiettivi

- a) Realizzazione di un sistema articolato di standard di riferimento per i servizi per l'impiego sia sotto il profilo della qualità e quantità delle prestazioni che delle risorse;
- b) realizzazione di una indagine puntuale sulla situazione in atto presso tutti i Centri per l'Impiego della Liguria con particolare riferimento alle risorse impiegate ed ai risultati conseguiti;
- c) predisposizione di un aggiornamento del Repertorio degli attestati professionali di qualifica o specializzazione (di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2409 del 27.6.1997) attraverso le necessarie modifiche ed integrazioni;
- d) realizzazione di interventi di informazione e promozione per incentivare il collocamento al lavoro dei dirigenti disoccupati svolto dalle Province;
- e) produzione di guide, manuali ed altro materiale a supporto dell'attività degli operatori dei servizi per l'impiego, nonché di materiale

informativo e divulgativo per gli utenti dei servizi, secondo gli standard di comunicazione definiti dalla Regione;

f) assistenza tecnica alle strutture regionali ed in particolare:

- nella gestione operativa dei programmi di intervento derivanti dai finanziamenti ministeriali (leggi 236/1993 e 53/2000);
- nella gestione operativa dell'iniziativa Comunitaria Equal;
- nella gestione della relazione finale sulla realizzazione del Piano di innovazione del sistema di orientamento professionale (legge 492/88);
- nello svolgimento dell'attività ispettiva e di controllo;
- nella revisione della legge regionale sugli incentivi occupazionali;

g) sviluppo dell'attività del Centro Risorse ed in particolare:

- attivazione di un servizio di documentazione con accesso riservato agli utenti del sistema informativo "Liguria in rete";
- attivazione di un programma articolato di incontri, seminari finalizzati alla informazione e all'aggiornamento per gli operatori del sistema dei servizi per l'impiego.

3. Informazione e comunicazione di sistema

Attribuzioni

È attribuita all'Agenzia Liguria Lavoro la competenza di gestire le attività tecniche ed organizzative inerenti l'informazione e la comunicazione in materia di lavoro.

Descrizione dell'attività

Negli anni 2000-2001 la Regione ha trasferito all'Agenzia Liguria Lavoro la gestione operativa di alcune attività di comunicazione in precedenza svolte direttamente quali: la pubblicazione settimanale Liguria Lavoro on line e il servizio televideo. Inoltre la Regione ha affidato all'Agenzia la realizzazione di nuovi servizi quali: il call

centre (numero verde), l'alimentazione del Portale internet regionale sul lavoro, la realizzazione di un inserto settimanale sulla stampa quotidiana, la realizzazione di nuove pubblicazioni a stampa settimanali e mensili.

Attività dell'anno 2002 è quella di dare organicità e sistematicità ai diversi strumenti di informazione e comunicazione. La programmazione, la tipologia e l'impostazione delle informazioni e delle comunicazioni da divulgare nel corso dell'anno sono stabilite dalla Regione che si avvale anche di un apposito Comitato di Redazione i cui compiti, composizione, e modalità di funzionamento sono definiti con provvedimento della Giunta regionale.

Il Comitato ha sede presso l'Agenzia Liguria Lavoro che ne garantisce le funzioni di segreteria tecnica-amministrativa e di supporto organizzativo.

Obiettivi

- a) Migliorare il sistema di raccolta delle proposte di lavoro con l'obiettivo di conseguire un aumento di almeno del 30 per cento del volume delle offerte divulgate;
- b) prosecuzione e miglioramento dell'esperienza dell'inserto settimanale sulla stampa quotidiana, già realizzata nel corso dell'anno 2001;
- c) effettivo avvio delle pubblicazioni a stampa settimanale e mensile "Io lavoro news" e "Io lavoro forum" come da progetto triennale già approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 835 del 17.7.2001;
- d) prosecuzione del servizio di trasmissione televisiva di testi;
- e) effettivo avvio di un telegiornale-lavoro come da progetto, della durata di dodici mesi, già approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 439 del 12.4.2001;
- f) alimentazione del Portale internet regionale dedicato al lavoro come da progetto, della durata di dodici mesi, già approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 439 del 12.4.2001;
- g) prosecuzione e miglioramento del servizio di call centre (numero verde) come da progetto,

della durata di dodici mesi, già approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.439 del 12.4.2001, ed in particolare:

- estensione delle competenze offerte tramite esperti dei diversi settori e ambiti professionali;
- realizzazione di un servizio specialistico per le imprese su temi di rilevante interesse per l'occupazione regionale;
- promozione e divulgazione di attività e di progetti di interesse regionale;
- elaborazione di relazioni dettagliate sul numero e sui contenuti dei contatti telefonici e sulla soddisfazione degli utenti;

4. Orientamento

Attribuzioni

È attribuita all'Agenzia Liguria Lavoro la competenza di svolgere per conto della Regione attività di supporto tecnico in materia di orientamento scolastico e professionale.

Descrizione dell'attività

L'Agenzia svolge attività di assistenza alle diverse realtà regionali operanti nel campo dell'orientamento scolastico e professionale affinché le esperienze maturate possano essere acquisite dalla Regione e inserite in un sistema regionale integrato e possano essere programmate le necessarie iniziative di adeguamento metodologico. L'Agenzia svolge funzioni di promozione di iniziative sperimentali, di supporto al coordinamento delle attività in corso nonché alla definizione di standard qualitativi regionali.

Tali attività sono svolte sulla base delle direttive e nei limiti definiti dalla Giunta regionale e dal Dipartimento regionale Lavoro, Formazione e Servizi alla Persona.

Obiettivi

- a) Svolgimento di azioni di supporto al coordinamento regionale del sistema di orientamento scolastico e professionale anche con riferimento al Protocollo d'Intesa stipulato in materia tra Regione, Province, Ufficio Scolastico Regionale, Università degli Studi di Genova,

con l'adesione di altri soggetti;

- b) promozione e organizzazione per conto della Regione di manifestazioni di orientamento professionale e per il lavoro ed in particolare dell'edizione 2002 di Formula Salone dell'orientamento, della formazione e del lavoro;
- c) sviluppo del censimento delle "buone pratiche" in materia di orientamento e pubblicazione di un rapporto di sintesi rivolto agli operatori del settore;
- d) promozione di nuove iniziative di orientamento per i genitori;
- e) promozione di nuove iniziative di orientamento, con la metodologia dell'alternanza tra studio e lavoro, finalizzate alla diffusione e alla crescita dell'interesse per le professioni socio-sanitarie.

5. Interventi per le persone disabili o comunque svantaggiate

Attribuzioni

È attribuita all'Agenzia la competenza di svolgere azione di supporto tecnico progettuale per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Descrizione dell'attività

Le attività dell'Agenzia Liguria Lavoro nei confronti delle persone disabili o comunque svantaggiate sul mercato del lavoro consistono nella realizzazione di progetti elaborati dall'Agenzia stessa sulla base delle linee strategiche regionali. Tali interventi possono consistere anche in azioni di supporto tecnico alle strutture regionali e provinciali per quanto riguarda gli interventi di rispettiva competenza. Le attività sono svolte sulla base delle direttive e nei limiti definiti dalla Giunta regionale e dal Dipartimento regionale Lavoro, Formazione e Servizi alla Persona.

Obiettivi

- a) predisposizione di uno studio preliminare alla realizzazione di un programma integrato di interventi finalizzato alla promozione occupazionale delle persone svantaggiate nell'ambito

delle attività del Dipartimento regionale Lavoro, Formazione e Servizi alla Persona;

- b) creazione di una rete informativa relativa alle esperienze e alle "buone pratiche" in materia di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate a disposizione degli operatori del settore;
- c) realizzazione di una indagine sull'applicazione della legge 68/1999 relativa all'occupazione delle persone disabili che prenda in esame i risultati lavorativi conseguiti, il comportamento delle aziende rispetto agli obblighi e l'azione svolta dai servizi preposti;
- d) realizzazione di uno studio comparato di esperienze di promozione occupazionale di persone svantaggiate svolte in altre regioni europee e trasferibili nella realtà ligure;
- e) elaborazione e pubblicazione di guide e manuali a supporto dell'attività degli operatori che si occupano di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

6. Sistema informativo

Attribuzioni

È attribuita all'Agenzia la competenza di concorrere con la Regione e le Province alla realizzazione del sistema informativo del lavoro e del sistema informativo regionale integrato per l'occupazione.

Descrizione dell'attività

Le attività dell'Agenzia Liguria Lavoro consistono nella fornitura del necessario supporto alla Regione e alle Province per la realizzazione del sistema informativo del lavoro e del sistema informativo regionale integrato per l'occupazione.

Le attività sono svolte sulla base delle direttive e nei limiti definiti dalla Giunta regionale e dal Dipartimento regionale Lavoro, Formazione e Servizi alla Persona.

Obiettivi

- a) realizzazione della rete informatica interna e del collegamento con quella regionale;
- b) inserimento in rete con tecnologia internet/in-

tranet/extranet degli archivi dell'Osservatorio sul mercato del lavoro;

- c) alimentazione del Portale internet regionale in materia di lavoro;
- d) realizzazione di una banca dati dirigenti disoccupati fruibile da parte degli stessi, delle Province e degli altri soggetti autorizzati;
- e) supporto con adeguata tecnologia informatica degli strumenti informativi del Centro Risorse.

7. Collegamento con la rete delle agenzie nazionali

Attribuzioni

È attribuita all'Agenzia la competenza di garantire i necessari collegamenti con la rete delle agenzie che operano con analoghe competenze a livello nazionale ed europeo al fine di acquisire significative esperienze da diffondere a livello della Liguria.

Descrizione dell'attività

Le attività dell'Agenzia Liguria Lavoro consistono nella instaurazione e nel mantenimento di adeguate relazioni di informazione e di scambio; nella raccolta e nella trasmissione di documentazione; nella acquisizione e nella divulgazione di esperienze, studi e progetti.

Le attività sono svolte sulla base delle direttive e nei limiti definiti dalla Giunta regionale e dal Dipartimento regionale Lavoro, Formazione e Servizi alla Persona.

Obiettivi

- a) integrare l'indagine sulle esperienze e le "buone pratiche" realizzate dalle agenzie regionali;
- b) intensificare i rapporti di collaborazione con le altre agenzie regionali al fine di acquisire le elaborazioni tecniche già sviluppate nelle diverse materie di competenza.

8. Attività su richiesta di soggetti pubblici e privati

Nell'ambito delle materie di propria competenza, come definite dall'articolo 11 della legge

regionale n.27/1998, nonché delle attività definite dal presente programma, l'Agenzia Liguria Lavoro può svolgere ulteriori attività su richiesta di soggetti pubblici o privati, con oneri a carico dei richiedenti.

In particolare si individuano, in modo non esaustivo, le seguenti attività:

- a) progetto per reinserimento lavorativo di disoccupati oltre i 40 anni finanziato dal Ministero del Lavoro;
- b) progetto di reinserimento lavorativo di invalidi del lavoro in fase di approvazione da parte dell'INAIL nazionale;
- c) convenzioni con le Amministrazioni provinciali per l'erogazione di specifici servizi;
- d) studio sulle professioni nella grande distribuzione richiesto da aziende del settore.

Tali attività, di carattere subordinato rispetto a quelle previste dal presente programma, sono svolte sulla base di rapporti convenzionali che ne definiscano le modalità operative nonché gli oneri a carico del soggetto beneficiario a fronte della prestazione erogata.

Le entrate economiche conseguenti a dette attività sono comunicate dall'Agenzia alla Regione.

Relazione sull'attività

Con riferimento alla realizzazione del presente programma di attività l'Agenzia Liguria Lavoro dovrà produrre entro il mese di febbraio dell'anno 2003 una specifica relazione che indichi gli obiettivi ed i risultati conseguiti.

L'Agenzia inoltre dovrà trimestralmente relazionare alla Regione sull'andamento delle attività e sul rendiconto delle spese necessarie, secondo modalità stabilite dal Dipartimento Lavoro, Formazione e Servizi alla Persona, che dovrà altresì individuare, ai fini delle necessarie valutazioni, specifici indicatori di risultato da riferirsi agli obiettivi di cui al presente programma.

Costi del programma

I costi di struttura dell'Agenzia Liguria Lavoro per la realizzazione del programma sono pari

a 1.523.500 Euro, ammontare corrispondente a quello dell'anno 2001.

Il programma affida inoltre all'Agenzia la realizzazione di attività che necessitano l'acquisizione di nuovi beni e servizi, in particolare:

- Call Centre - numero verde esperto sul lavoro;
- Portale internet - telegiornale lavoro - televideo - pubblicazioni e inserti su quotidiani in tema di lavoro;
- sviluppo del Centro Risorse e del servizio di documentazione;
- progetto di orientamento per giovani in attività scolastica;
- organizzazione della manifestazione "Formula";
- corsi di orientamento per genitori;
- progetto dedicato a soggetti svantaggiati;
- promozione della legge per l'inserimento dei dirigenti disoccupati nelle piccole e medie imprese;
- ricerca sugli esiti della formazione professionale;
- analisi di settore sui fabbisogni occupazionali delle imprese in collaborazione con gli Enti Bilaterali;
- individuazione degli standard dei centri per l'impiego.

Tali attività sono finanziate con risorse pari a 1.504.000 Euro derivanti dal Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3, dal Ministero del Lavoro e in minima parte cofinanziati dalla Regione.

Un terzo circa di tali costi corrisponde ad attività e servizi sostenuti in precedenza direttamente dalla Regione e pertanto rappresentano per l'Agenzia delle partite di giro.

Il programma prevede ulteriori attività su richiesta e con costi a carico di soggetti pubblici e privati, per un valore pari a 1.240.000 Euro, riferite in particolare a:

- progetto per il reinserimento al lavoro di disoccupati ultra quarantenni finanziato dal Ministero del Lavoro;
- progetto per l'inserimento al lavoro di invalidi del lavoro in corso di approvazione da parte dell'INAIL nazionale.

IL PRESIDENTE
Vincenzo Gianni Plinio

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Mario Maggi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

26.6.2002

N. 33

Piano del Parco naturale regionale di Portofino ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 e successive modificazioni.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare il Piano del Parco naturale regionale di Portofino, adottato con deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco 5 novembre 2001 n. 77, con le modifiche all'azonamento del Parco conseguenti all'accoglimento delle osservazioni sulle quali l'Ente Parco si è espresso favorevolmente, come precisato in premessa, e con le modifiche al testo delle Norme di Attuazione riportate dettagliatamente nell'Allegato 1.2 alla presente deliberazione, conseguenti all'operazione di affinamento sopra indicata;

2. di dare atto che gli atti ed elaborati del Piano del Parco naturale regionale di Portofino, come sopra approvato, debitamente vistati dal Dirigente dell'Ufficio Parchi e Aree Protette, allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e necessaria, sono costituiti da:

- Allegato 1: Voto n. 18 del 4 aprile 2002 del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, Adunanza Generale (3 pagine)

- Allegato 1.1 "Relazione Istruttoria" (26 pagine)

- Allegato 1.2 "Norme di attuazione contenenti le modifiche regionali" (44 pagine)

- Allegato 2: cartografie di piano (5 pagine):

perimetrazione delle fasce di protezione

tavola n. 2.1 ovest, scala 1:10.000, come modificata d'ufficio;

tavola n. 2.1 est, scala 1:10.000;

sistema della tutela attiva, della fruizione e aree progetto

tavola n. 3 ovest, scala 1:10.000, come modificata d'ufficio;

tavola n. 3 est, scala 1:10.000, come modificata d'ufficio.

3. di dare atto che gli ulteriori atti ed elaborati del Piano del Parco naturale regionale di Portofino, come adottato, debitamente vistati dal Dirigente dell'Ufficio Parchi e Aree Protette, sono depositati agli atti dell'Ufficio medesimo e sono costituiti da:

- a) deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco di adozione del Piano del Parco 5 novembre 2001 n. 77;

- b) deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco 18 febbraio 2002 n. 5 di approvazione del pronunciamento sulle Osservazioni presentate al Piano del Parco e relativo allegato A contenente le schede delle controdeduzioni;

- c) Norme di Attuazione e Schede di Progetto;

- d) Tavola 1 - Perimetrazione del Parco Naturale Regionale, dei Siti di Importanza Comunitaria e dell'Area contigua - Scala 1:25.000;

- e) Tavola 2 - Perimetrazione delle Fasce di Protezione del Parco Naturale Regionale distinta in:

tavola 2.1 (ovest - est) - scala 1:10.000

tavola 2.2 (ovest - est) - scala 1: 5.000 (limitatamente all'Area Parco)

f) Tavola 3 - Sistema della Tutela Attiva, della Fruizione e Aree Progetto - scala 1:10.000;

4. di dare mandato ai competenti uffici della Giunta Regionale di provvedere, a seguito della approvazione del Piano del Parco, alla collazione degli atti ed alla stesura definitiva degli elaborati grafici e normativi, eventualmente avvalendosi della collaborazione tecnica dell'Ente Parco, in particolare per la trasposizione cartografica della zonizzazione e conseguentemente alla pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollet-

tino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE
Vincenzo Gianni Plinio

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Mario Maggi

(seguono norme di attuazione del Piano del Parco)

**REGIONE LIGURIA - DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PAESISTICA
AMBIENTALE -UFFICIO PARCHI E AREE PROTETTE**

PIANO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTOFINO

Adottato con Deliberazione dell'Ente Parco n. 77 del 05.11.2001
Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 33 del 26 giugno 2002

**NORME DI ATTUAZIONE DEL
PIANO DEL PARCO DI PORTOFINO**

Testo collazionato ai sensi del punto 4 della D.C.R. 33/2002

PIANO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTOFINO**NORME DI ATTUAZIONE****CAPO I - OGGETTO, FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI****ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL PIANO**

1. Il Piano dell'area protetta, redatto ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22.2.1995 n. 12 "Riordino delle aree protette" ed ai sensi della l.r. 3 settembre 2001 n. 29 "Individuazione del perimetro del Parco Naturale Regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo piano", disciplina le aree costituenti il Parco Naturale Regionale di Portofino (d'ora in avanti denominato Parco) ricadenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure, le aree ad esso contigue che interessano i comuni di Camogli, Chiavari, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Zoagli ed i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) IT1632603 "Parco di Portofino", IT1332614 "Pineta-Lecceta di Chiavari", IT1332622 "Rio Tuia-Montallegro". Il Piano stabilisce le norme di protezione, gli indirizzi propositivi e le modalità di intervento idonei alla conservazione e alla valorizzazione del Parco nonché le azioni oggetto d'intesa con gli Enti locali, finalizzate alla valorizzazione dei territori contigui e dei S.I.C..

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI DEL PIANO

1. In coerenza con le finalità generali di cui all'art. 1 della L.R. 12/1995 il Piano persegue i seguenti obiettivi prioritari e strategici:
 - a) Conservare, riqualificare e valorizzare le caratteristiche naturalistiche, paesistiche, culturali e ambientali del Parco, anche con interventi diretti di natura tecnica, economica e culturale, che favoriscano la partecipazione degli abitanti alla gestione del territorio sia singolarmente che in forme associate, nel rispetto della conservazione dei valori scenici e panoramici e della salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali ai sensi della legge 394/1991, art. 1, comma 3, lett. a) e b) ;
 - b) Agevolare le attività di presidio agricolo-produttivo, in atto e in abbandono, ritenute fondamentali per la conservazione e la valorizzazione della identità e del patrimonio paesistico-ambientale del Parco, anche attraverso l'eliminazione dei residui fattori di disagio che possono ostacolare la permanenza dei presidi abitativi storico-rurali presenti sul territorio.
 - c) Sviluppare la fruizione del Parco a scopi scientifici, didattici, turistici ed escursionistici, organizzandola e regolamentandola nelle forme più pertinenti alle esigenze di conservazione e tutela dei delicati equilibri ecologico-ambientali del Parco, nel rispetto delle tradizionali attività;
 - d) Valorizzare il sistema dei percorsi e dei nuclei storici dell'area parco, dell'area

contigua e dei S.I.C.;

- e) Prefigurare una gestione dei Siti di Importanza Comunitaria funzionalmente integrata con il sistema Parco-Area Contigua;
 - f) Promuovere l'immagine del Parco propriamente inteso e dell'intero territorio di appartenenza, estendendo la ricaduta dei benefici collegabili al Parco alle aree contigue ad esso ed ai S.I.C., in una strategia di più generale valorizzazione dei territori limitrofi appartenenti al sistema collinare e litorale dei Golfi Tigullio e Paradiso.
2. L'Ente parco adotta quale principio ispiratore quello dello sviluppo sostenibile, agendo in particolare attraverso appositi programmi e processi di Agenda 21 locali, coerentemente con le politiche e gli indirizzi internazionali, nazionali e regionali, provinciali e comunali in materia.

ARTICOLO 3 - ELABORATI DEL PIANO

1. Gli elaborati progettuali del Piano sono redatti, ai sensi dell'art. 37 c. 2 della l.r. 12/1995, sulla base delle indagini conoscitive già effettuate dalla Regione in collaborazione con l'Ente Regionale Monte di Portofino nonché degli studi propeudeutici e dei materiali scientifici e conoscitivi elaborati successivamente.
2. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati progettuali:
 - a) **NORME DI ATTUAZIONE**
 - b) **SCHEDE DI PROGETTO:**
 1. Aree progetto per i parcheggi;
 2. Strutture ed attrezzature per la fruizione e l'accesso al Parco
 3. Area progetto per la fruizione n. 1 - Foresteria del Parco
 4. Area progetto per la fruizione n. 2 - Centro visita del Parco
 5. Area progetto per la fruizione n. 3 - Antenne
 6. Area progetto per la fruizione n. 4 - Batterie e casematte
 7. Area progetto per la fruizione n. 5 - Semaforo nuovo
 8. Area progetto per la fruizione n. 6 - Semaforo vecchio
 9. Area progetto per la fruizione n. 7 - Valle dei Mulini
 10. Area progetto per la fruizione n. 8 - Diga del Vessinaro
 11. Area progetto per la fruizione n. 9 - Villa Gnecco
 12. Area progetto per la fruizione n. 10 - S. Antonio di Niasca
 13. Strutture ed attrezzature per l'accesso e la fruizione dell'area contigua
 - c) **TAVOLE DI PIANO:**
 - **TAVOLA 1**
PERIMETRAZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE, DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DELL'AREA CONTIGUA
scala 1:25.000
 - **TAVOLA 2**
PERIMETRAZIONE DELLE FASCE DI PROTEZIONE DEL PARCO

NATURALE REGIONALE

tavole 2.1 (ovest - est): scala 1:10.000

tavole 2.2 (ovest - est): scala 1: 5.000 (limitatamente all'Area Parco)

- **TAVOLA 3**
SISTEMA DELLA TUTELA ATTIVA, DELLA FRUIZIONE E AREE
PROGETTO
scala 1:10.000.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Le previsioni, gli obiettivi e gli interventi ammessi dal Piano per l'area del Parco, si attuano sia attraverso l'azione diretta dell'Ente parco sia attraverso l'iniziativa dei Comuni e dei soggetti privati aventi titolo ad intervenire. L'Ente di gestione ha compiti di promozione, regolamentazione, coordinamento e indirizzo delle attività e degli interventi ammissibili.
2. Al fine di promuovere e coordinare la suddetta realizzazione integrata delle previsioni del Piano, l'Ente parco elabora in via prioritaria il Piano pluriennale socio-economico ai sensi dell'art. 22 della L.R. 12/1995 .
3. Allo scopo di fornire altresì concrete indicazioni operative e specifiche qualitative per l'attuazione degli interventi disciplinati nel Piano, semplificare le relative procedure autorizzative e favorirne la realizzazione anche per mezzo di adeguati incentivi economici, l'Ente parco predispone regolamenti di settore ai sensi dell'art. 25 della L.R. 12/1995, alcuni dei quali aventi contenuto di specificazione settoriale del Piano stesso ai sensi dell'art. 2 della L.R. 3 settembre 2001 n. 29; in via prioritaria il Piano individua i seguenti regolamenti:
 - a) Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio:
ha contenuto di specificazione settoriale e riguarda la riqualificazione e recupero dei nuclei edilizi, la manutenzione e il ripristino dei manufatti rurali ed è corredato da una guida che indirizzi le modalità operative degli interventi e dal codice dei materiali;
 - b) Regolamento degli interventi sulla vegetazione:
ha contenuto di specificazione settoriale e riguarda le modalità di tutela, di gestione e di intervento sulla vegetazione naturale e forestale e delle sistemazioni a verde delle ville e giardini;
 - c) Regolamento delle acque e sorgenti:
riguarda l'individuazione e la gestione delle risorse idriche necessarie alla conservazione degli ecosistemi, avuto riguardo a garantire il sostanziale rispetto delle captazioni legittimamente in atto;
 - d) Regolamento per l'accessibilità:
ha contenuto di specificazione settoriale e riguarda la classificazione e la regolamentazione della rete viaria e relativo arredo, nonché dei diversi tipi di intervento ammissibili in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare nel rispetto delle caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche dei luoghi da attraversare;
 - e) Regolamento per le attività agricole:

riguarda le modalità tecniche e colturali per la attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 9. Non è oggetto di specifica regolamentazione la conduzione agricola e zootecnica svolta con modalità tradizionali a basso impatto ambientale;

f) Regolamento faunistico

riguarda le modalità per la tutela, la gestione ed il riequilibrio del patrimonio faunistico;

g) Regolamento di fruizione

riguarda le modalità di accesso e la disciplina dei comportamenti nel parco, con particolare riguardo alla fruizione turistico-escursionistica, alle visite guidate e alla segnaletica;

h) Regolamento per la tutela ambientale

riguarda la regolamentazione delle attività che possono comportare impatti e inquinamento ambientali di tipo acustico, chimico-fisico, elettromagnetico e simili con l'obiettivo di raggiungere livelli compatibili con le finalità del Parco;

i) Regolamento dei litorali e delle attrezzature per la balneazione

riguarda la regolamentazione degli interventi di sistemazione dei litorali e dei ripascimenti degli arenili nonché la disciplina delle attrezzature stagionali per la balneazione.

4. Entro dodici mesi dalla approvazione del Piano, l'Ente parco adotta i regolamenti di cui al presente articolo; in difetto la Regione provvede con un commissario *ad acta*. I regolamenti di cui alle lettere a), b) e d) e quello di cui al comma 9 hanno contenuto di specificazione settoriale e vengono approvati secondo le procedure previste per l'approvazione dei piani dei parchi con riduzione del 50 per cento dei termini previsti dall'art. 18 della l.r. 12/1995; per i regolamenti di cui alle lettere a) e d) il termine di dodici mesi assume altresì valore perentorio e la sua decadenza comporta l'esercizio dei poteri regionali previsti all'art. 31 della l.r. 12/1995.
5. Allo stato attuale sono operanti, in quanto già approvati dall'Ente parco, i seguenti regolamenti:
 - a) Regolamento faunistico;
 - b) Regolamento di fruizione.I suddetti regolamenti saranno oggetto degli adeguamenti necessari per essere conformati agli indirizzi del presente piano, seguendo le procedure di cui all'art. 25 della l.r. 12/95.
6. L'Ente Parco rilascia il nulla osta preventivo ai sensi dell'art. 21 della l.r. 12/1995 nei casi e con le modalità in cui esso è previsto, tenuto anche conto delle semplificazioni procedurali introdotte dai regolamenti aventi natura di specificazione settoriale, in applicazione dell'art. 2, comma 3, della l.r. 29/2001.
Il nulla osta è rilasciato verificando la conformità degli interventi alle finalità generali indicate nella legislazione in materia di aree protette e a quelle proprie del Parco in ragione dei suoi valori naturalistici, paesistici ed ambientali, agli obiettivi individuati e alle norme contenute nel presente Piano, alle indicazioni operative e alle specifiche qualitative previste nei regolamenti di settore, se ed in quanto operanti.
Nelle more dell'approvazione dei regolamenti, l'Ente parco rilascia il nulla osta per quanto espressamente previsto dal presente Piano sulla base degli elaborati di studio e di analisi allo stato disponibili, con particolare riferimento, per quanto concerne gli interventi sulla vegetazione, ai pertinenti elaborati propedeutici al Piano.

7. Direttamente con previsione nelle aree progetto di cui all'art. 18, il Piano individua i beni immobili ove applicare le norme di cui all'art. 23, commi 1 e 2, della l.r. 12/1995. I regolamenti di cui al comma 3 individuano altresì le particolari situazioni ove attuare forme d'intervento ai sensi dell'art. 24 della l.r. 12/1995. Nelle proprietà comunali comprese nelle aree progetto l'utilizzo delle stesse avviene solo attraverso una convenzione tra gli enti interessati.
8. Nell'area contigua i regolamenti di cui al precedente comma 3 hanno valore di indirizzo propositivo; essi assumono valore prescrittivo solo per gli interventi attuati dall'Ente parco e per quelli eventualmente oggetto di contributo pubblico e, per gli interventi realizzati da altri Enti pubblici, attraverso la stipula di protocolli d'intesa con le Amministrazioni interessate.
9. Nei Siti di Importanza Comunitaria, IT1632603 "Parco di Portofino", IT1332614 "Pineta-Lecceta di Chiavari", IT1332622 "Rio Tuia-Montallegro", l'Ente parco esercita le funzioni ad esso affidate dall'art. 3 della L.R. 3 settembre 2001 n. 29 ed a tal fine adotta entro dodici mesi uno specifico regolamento "Indirizzi di pianificazione e di gestione dei S.I.C.".
10. Per la predisposizione dei regolamenti, l'Ente Parco può avvalersi della formale collaborazione degli organi e degli enti interessati, con particolare riferimento alla Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio della Liguria.
11. I regolamenti aventi contenuto di specificazione settoriale, laddove necessario, definiscono le proprie regole e previsioni mediante la individuazione planimetrica degli interventi ammessi.

CAPO II - NORME DI ATTUAZIONE

ARTICOLO 5 – ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL TERRITORIO

1. Ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 12/95 sono individuate le seguenti fasce di protezione, identificate nella tavola 2:
 - a) Riserva integrale

Comprende le aree, di prevalente proprietà pubblica, nelle quali l'ambiente naturale presenta caratteristiche tali da richiedere un regime di conservazione integrale.

Tali aree, lasciate alla libera evoluzione naturale, rappresentano, tra l'altro, termine di confronto per il corretto orientamento delle attività di tutela e gestione della riserva orientata e a tale fine vengono appositamente monitorate.
 - b) Riserva Orientata.

Comprende le aree di spiccato valore naturalistico, ambientale e paesaggistico, in cui prevale l'esigenza di orientare scientificamente l'evoluzione e la riqualificazione degli ambienti naturali, nella salvaguardia della biodiversità.

E' distinta in:

 - 1) B1 – Riserva Orientata Naturalistica;
 - 2) B2 - Riserva Orientata Forestale.
 - c) Area di Protezione.

Comprende le aree di utilizzazione agricola e insediativa di tipo rurale, anche se in abbandono, presenti nella fascia collinare nonché quelle caratterizzate da insediamenti a ville e giardini distribuite lungo la fascia costiera.

In tali aree è incoraggiato il mantenimento, il recupero e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali o condotte con metodi di agricoltura biologica nonché la conservazione del paesaggio a ville e giardini.

E' distinta in:

 - 1) C1 - Paesaggio agricolo collinare;
 - 2) C2.1 - Paesaggio delle ville e dei giardini costieri;
 - 3) C2.2 - Paesaggio degli insediamenti costieri.
 - d) Area di sviluppo.

Riguarda i nuclei insediati di elevato valore paesistico ambientale, che comprendono i borghi marinari, i nuclei rurali collinari e le mete del turismo storico.

In tali aree, in coerenza con i principi di tutela e di conservazione attiva dei luoghi, è perseguito l'obiettivo di garantire le funzioni abitative, nel rispetto della qualità e della identità paesistico-culturale dei luoghi, nonché lo sviluppo delle attività socio-economiche di tipo turistico, culturale, artigianale e di servizio, compatibili con le finalità istitutive del parco in modo tale che il peso insediativo complessivo non pregiudichi le finalità di conservazione del territorio.

E' distinta in:

 - 1) D1 – Borghi e insediamenti marinari, nuclei rurali collinari;
 - 2) D2 - Mete e strutture del turismo storico.
2. Ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 12/95 e dell'articolo 25 della l.r. 1 luglio 1994 n. 29 e secondo la perimetrazione di cui alla l.r. 3 settembre 2001 n. 29, il Piano individua inoltre un'area contigua al parco naturale, che si estende al suo esterno lungo il sentiero di crinale che da Ruta di Camogli giunge sino alle Grazie, in territorio di

Chiavari, realizzando altresì un collegamento tra i Siti di Importanza Comunitaria.

3. Il Piano individua in via prioritaria un complesso di aree progetto incluse nelle diverse fasce di protezione del parco naturale, nonché nell'area contigua e nei S.I.C., funzionali alle finalità del parco e soggette agli indirizzi progettuali e alla normativa di cui alle relative schede.

Esse sono distinte in:

- Aree progetto per parcheggi
 - Strutture ed attrezzature per la fruizione del parco naturale:
 - a) Centri visita e di accoglienza
 - b) Porte del parco e punti di informazione
 - c) Strutture di appoggio per la fruizione e le attività didattico-espositive e di servizio.
 - Aree progetto per la fruizione:
 - 1) Foresteria del parco
 - 2) Centro visita del parco
 - 3) Antenne
 - 4) Batterie e casematte
 - 5) Semaforo Nuovo
 - 6) Semaforo Vecchio
 - 7) Valle dei Mulini
 - 8) Diga del Vessinaro
 - 9) Villa Gnecco
 - 10) S. Antonio di Niasca
 - Strutture ed attrezzature per la fruizione dell'area contigua e dei S.I.C., distinte in:
 - a) Porte dell'Area contigua
 - b) Punti informazione;
 - c) Strutture di appoggio per la fruizione.
4. Le aree progetto di cui al comma 3 potranno essere implementate con deliberazione del Consiglio dell'Ente, sentiti gli Enti locali interessati.

ARTICOLO 6 –RISERVA INTEGRALE

1. Il Piano individua due aree di Riserva Integrale:
 - Cala dell'Oro;
 - Punta Carega
2. L'obiettivo della disciplina stabilita dal Piano è quello di mantenere intatte le caratteristiche esistenti, consentendone l'evoluzione spontanea non condizionata da interventi umani, fatte salve eventuali esigenze di soccorso o di intervento per garantire la pubblica incolumità, nonché lo spegnimento degli incendi, il monitoraggio scientifico ed eventuali interventi a carattere eccezionale finalizzati a rimuovere fattori esogeni che possano compromettere l'integrità della riserva.
3. Nella riserva integrale sono vietati l'accesso, se non per motivi di servizio e di ricerca e studio autorizzati dall'Ente Parco, e qualsiasi intervento che non rientri tra quelli di

cui al comma 2.

ARTICOLO 7 – RISERVA ORIENTATA NATURALISTICA – B1

1. Il Piano individua due aree di Riserva Orientata B1:
 - la falesia di S.Rocco
 - il versante meridionale del Promontorio di Portofino
2. L'obiettivo della disciplina stabilita dal Piano è quello di assicurare la conservazione degli ecosistemi presenti, prevenendo fenomeni e fattori di compromissione e degrado e favorendo la naturale evoluzione della vegetazione mediterranea, senza escludere eventuali interventi finalizzati a garantirne la biodiversità. Il Piano si propone altresì di favorire, in modi compatibili al suddetto obiettivo e opportunamente regolamentati, la fruizione della riserva da parte dei frequentatori del Parco, per motivi escursionistici, didattici, scientifici e culturali.
3. Nella Riserva Orientata Naturalistica B1, al di fuori delle aree progetto di cui all'art. 5 in essa ricadenti, sono ammessi gli interventi finalizzati agli scopi di cui al comma precedente, quelli necessari per il mantenimento della rete dei sentieri e per la prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico e di incendio, secondo le modalità indicate nei diversi regolamenti di cui all'art. 4.
4. La realizzazione degli interventi di cui al comma precedente e di ogni altro intervento che non contrasti con le finalità della riserva orientata, è subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell'Ente Parco.

ARTICOLO 8 - RISERVA ORIENTATA FORESTALE – B2 –

1. Il Piano individua un'area di Riserva Orientata Forestale B2.
2. L'obiettivo della disciplina stabilita dal Piano è quello di garantire l'evoluzione dei boschi del Parco anche attraverso interventi selvicolturali appropriati e diversificati, tali da indirizzare la copertura forestale verso una situazione di equilibrio, contrastandone il degrado e prevenendo fenomeni di erosione del suolo. A tal fine il Piano si propone altresì di favorire il corretto utilizzo forestale da parte degli aventi titolo e l'opportuna fruizione a fini escursionistici, didattici, culturali e scientifici, in modi compatibili con gli obiettivi di cui al presente comma e appositamente regolamentati.
3. Il miglioramento forestale della riserva e la sua evoluzione verso associazioni vegetali in equilibrio con l'ambiente, avviene sia attraverso interventi realizzati direttamente dall'Ente parco – prioritariamente nelle aree di proprietà pubbliche – sia attraverso l'iniziativa dei soggetti aventi titolo. L'Ente parco, con il regolamento degli interventi sulla vegetazione, definisce le condizioni tecniche e normative idonee ad eseguire le necessarie operazioni selvicolturali, di riqualificazione e taglio del bosco, anche per prevenire gli incendi e contrastare il dissesto idrogeologico. Il regolamento per l'accessibilità disciplina gli interventi sulla viabilità forestale. Sono ammessi, impiegando tecniche e modalità esecutive che garantiscano il minore impatto ambientale, i seguenti interventi:
 - a) la realizzazione e l'adeguamento, da parte dell'Ente parco, delle strade

forestali sterrate di accesso alle superfici boscate, indicate nella tav. n. 3, con una larghezza massima della carreggiata pari a m. 2,20 e impiegando prioritariamente per le opere di contenimento e di regimazione delle acque le tecniche dell'ingegneria naturalistica;

- b) l'apertura temporanea di vie di penetrazione dalle strade forestali di accesso alle singole aree di intervento ovvero la temporanea installazione di impianti di trasporto a fune e di altri ausili tecnici; tali vie devono essere chiuse alla fine degli interventi e le attrezzature rimosse.
4. Gli interventi selvicolturali e quelli di cui alla lettera b) del comma 3, sono realizzati secondo le modalità indicate negli appositi regolamenti. La realizzazione dei suddetti interventi e di ogni altro intervento che non contrasti con le finalità della riserva orientata è subordinata al rilascio di specifico nulla osta, fatte salve eventuali diverse indicazioni del regolamento medesimo. Sino alla approvazione di detti regolamenti, l'Ente parco fornisce le indicazioni tecniche necessarie per la realizzazione degli interventi ammessi, sulla scorta del "Piano di intervento per il riassetto e la riqualificazione naturalistica, forestale ed ambientale dell'Area Parco del Monte di Portofino – maggio 1997" di cui è dotato.

ARTICOLO 9 – PAESAGGIO AGRICOLO COLLINARE – C1 –

1. Il Piano individua l'area del paesaggio agricolo collinare. Gli obiettivi generali di protezione dell'ambiente e di manutenzione del territorio sono attuati attraverso il mantenimento, il recupero e lo sviluppo delle attività agricole tradizionali o condotte con metodi di agricoltura biologica nelle aree con qualità catastale agricola. Il piano favorisce quindi il presidio abitativo, in particolare quello direttamente connesso alla conduzione a qualsiasi titolo dei fondi agricoli che costituiscono parte essenziale del paesaggio storico del Monte di Portofino, la conservazione degli insediamenti storico-rurali ed i manufatti emergenti di valore storico-ambientale individuati dal Piano territoriale di Coordinamento Paesistico o dal Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio di cui al comma 3 lettera a) dell'art. 4.
2. A tal fine il regolamento delle attività agricole, anche attraverso una preventiva analisi agronomica dell'esistente, definisce l'insieme degli interventi che possono concretamente garantire il mantenimento, il recupero e lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche, incluse le attività agrituristiche. Il regolamento fornisce altresì l'indirizzo per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di promozione proprie dell'Ente parco, per lo sviluppo di incentivate iniziative sperimentali concordate con i conduttori, inerenti le modalità per la qualificazione e la promozione dei prodotti e per l'impiego di tecniche colturali a basso impatto ambientale, con l'obiettivo della conservazione del paesaggio agricolo tradizionale e della remuneratività delle produzioni tipiche del Parco.
3. Nell'area C1 sono consentiti con le modalità procedurali di cui al comma 5:
 - a) gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 per le costruzioni e le sistemazioni esterne, nell'osservanza dei seguenti limiti:
 - esclusione di incrementi volumetrici e di superfici lorde;
 - conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'edificio, con esclusione – nell'edilizia storica – degli interventi di rinnovamento di parti strutturali che non siano finalizzate

al mantenimento e al consolidamento delle strutture originali, nonché conservazione di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio;

- conservazione della destinazione d'uso attuale;
 - qualora a seguito di interventi di opere interne senza aumenti volumetrici si intervenga nella distribuzione interna di due o più unità immobiliari, quelle risultanti non potranno avere taglio minimo inferiore ai 100 mq. o comunque non inferiore a quello minimo originario.
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i percorsi nonché l'adeguamento dei percorsi carrabili esistenti per comprovate esigenze di accessibilità alle abitazioni o per l'esercizio delle attività agricole e forestali, senza alterare la morfologia dei luoghi e le connotazioni paesistico-ambientali, nei limiti di quanto previsto dal punto e), comma 4;
- c) l'installazione di impianti di trasporto a fune (tipo teleferica) connessi alla conduzione agricola dei fondi;
- d) la realizzazione di recinzioni temporanee per un periodo di un anno tacitamente rinnovabile, fino al perdurare delle motivazioni che le rendono necessarie, secondo quanto verrà stabilito da apposita deliberazione dell'Ente parco, per prevenire i danni causati dalla fauna selvatica, a protezione dei giardini, delle pertinenze delle abitazioni private nonché delle superficie arate e seminate a fini agricoli, dei frutteti con sesto d'impianto razionale; è ammesso l'impiego di rete metallica a maglia quadrata e pali in legno direttamente infissi nel terreno senza la realizzazione di fondazione, con un'altezza massima fuori terra pari a cm 90; qualora gli appezzamenti ad orto e seminativo siano in numero superiore ad uno, posti a non elevata distanza tra loro, su puntuale valutazione tecnica è ammissibile la realizzazione di un'unica opera; le recinzioni non dovranno in alcun modo ostacolare il transito lungo i sentieri di pubblico utilizzo o gravati da servitù di passaggio e dovranno essere poste in opera ad una distanza di almeno m 1.00 dal sedime del sentiero; le recinzioni di protezione delle pertinenze delle abitazioni private, nelle more di approvazione dei regolamenti di cui all'art. 4, comma 3, potranno essere realizzate a protezione di superfici non superiori a 500 mq per singolo edificio ad uso abitazione.
- e) la realizzazione di pergolati, esclusivamente nelle adiacenze degli edifici ad uso abitazione, a sostegno di essenze vegetali rampicanti e per la creazione di spazi ombreggiati, con una superficie massima sviluppata pari a mq 40, comprensiva, qualora venga ampliato un pergolato preesistente, della superficie già realizzata; i pergolati dovranno essere realizzati esclusivamente con tondame di castagno scortecciato, sia per quanto concerne le strutture verticali di sostegno da posarsi in opera senza opere di fondazione e per un'altezza massima pari a m 2.50, sia per le strutture orizzontali da realizzarsi a maglia quadrangolare con lato non inferiore a m 1 e la copertura dovrà essere realizzata esclusivamente utilizzando essenze vegetali vive; non sono consentiti tamponamenti verticali né coperture orizzontali;
- f) l'interramento di serbatoi per combustibili o per riserva idrica, comprese le relative condotte, per un volume utile sino a 15 mc e con una distanza minima dalle costruzioni esistenti pari a 10 m; per volumi superiori a 15 mc e

comunque fino ad un massimo di 50 mc dovrà essere dimostrata e documentata la necessità della riserva idrica in funzione della conduzione agricola dei terreni; i manufatti dovranno risultare completamente interrati, con uno strato di terreno vegetale di almeno 40 cm sulla copertura;

- g) le ordinarie operazioni connesse alla normale conduzione delle coltivazioni, all'esercizio del pascolo, alla manutenzione dei giardini, alla manutenzione dei sentieri;
 - h) l'impianto stagionale di piccoli tunnel, con un'altezza massima di m 1,80, non ancorati al suolo stabilmente e da rimuovere a fine coltura;
 - i) la combustione dei residui vegetali secondo le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al Regolamento regionale 29 giugno 1999 n. 1 e s. m. e i.
4. I regolamenti per la riqualificazione del patrimonio edilizio e dell'accessibilità dovranno prevedere il completamento della gamma degli interventi ammissibili per il conseguimento delle finalità del piano. Nei casi di cui alle successive lettere b), c), d), e), g), i regolamenti comprenderanno specifiche cartografie riportanti il censimento dell'esistente, un'adeguata indagine territoriale volta ad individuare i diversi sub-ambiti nei quali può articolarsi la zona in questione, una dettagliata documentazione conoscitiva condotta con le tecniche di archeologia ambientale. I regolamenti disciplineranno, in particolare, i casi ed i modi per:
- a) l'adeguamento igienico-sanitario degli edifici esistenti che risultino documentatamente carenti sotto questo profilo, anche mediante limitati incrementi volumetrici, comunque non superiori a mc 20 lordi, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei requisiti qualitativi, nonché dell'uso dei materiali e delle tinteggiature fissati dal regolamento;
 - b) la ricostruzione di edifici in stato di rudere, previo puntuale censimento documentato catastalmente da effettuarsi entro dodici mesi dall'approvazione delle presenti norme (in difetto la Regione provvede con un commissario *ad acta*), a condizione che risultino ancora visibili i muri perimetrali, con una consistenza pari almeno a 1/3 della struttura muraria ipotizzata preesistente, e che non venga variata la destinazione d'uso originaria prevalente; la ricostruzione dovrà avvenire utilizzando tecniche e materiali analoghi a quelli originari secondo quanto indicato nel regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio; gli edifici dovranno avere lo stesso sviluppo in pianta e, quando non risulti possibile documentare in modo certo l'entità del volume preesistente, avranno un solo piano la cui altezza massima verrà stabilita dal regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio; l'intervento di recupero non deve comportare la realizzazione di nuovi percorsi di accesso, di rilevanti opere o di trasformazioni dei suoli necessarie a dotare l'edificio di impianti tecnologici ed infrastrutturali;
 - c) la riqualificazione, tramite manutenzione o ricostruzione, dei manufatti esistenti di servizio alle attività agricole, ferma restando la loro destinazione d'uso; a tale fine il regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio contiene un puntuale censimento di tali manufatti, accertandone la relativa situazione giuridica. Per i manufatti dotati di regolare titolo abilitativo, il

regolamento indica gli interventi eventualmente necessari per la loro riqualificazione e l'idoneo mantenimento nel contesto ambientale in cui sono collocati; per i manufatti che risultassero privi di tale titolo, sempreché rispettino i parametri ed i requisiti di cui alla successiva lettera d), il regolamento indica in quali casi e con quali modalità è possibile la loro regolarizzazione. Qualora tale regolarizzazione non sia ammessa, l'autorità comunale competente provvede alla loro demolizione, a spese del trasgressore, ai sensi dell'art. 33, comma 3 della l.r. 12/1995.

- d) la realizzazione di nuovi locali, comunque ad uso esclusivo di ricovero delle macchine e attrezzature agricole, stoccaggio di prodotti, ricovero animali, sulla base delle risultanze di un apposito censimento delle proprietà, contenuto nel regolamento di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), al fine di comparare l'indice di fabbricabilità fondiaria previsto dal piano con la volumetria sostenibile dal punto di vista paesistico e di tutela delle caratteristiche ambientali peculiari del Parco, nel rispetto delle seguenti regole generali:
- 1) Indice di fabbricabilità fondiaria di mc/mq 0,007 applicabile ad un lotto di superficie agricola contigua con qualità catastale agricola e in attualità di coltivazione secondo le pratiche colturali tradizionali e in uso nella zona, per un volume massimo totale ammesso non superiore a mc 120 lordi e un volume massimo per ogni singolo manufatto di mc 42 lordi;
 - 2) Vincolo pertinenziale tra il manufatto realizzato o costruito con il fondo agricolo asservito;
 - 3) In caso di manufatti ad uso agricolo preesistenti sul medesimo fondo – legittimi o legittimabili ai sensi delle norme del Piano - la loro riqualificazione, secondo le modalità tecniche previste dal regolamento stesso, è condizione indispensabile per poter realizzare nuove strutture le quali potranno avere una cubatura massima pari alla differenza tra quella realizzabile e quella degli eventuali manufatti preesistenti ;
 - 4) In caso di proprietà superiore a 10.000 mq, per la realizzazione di volumi complessivamente superiori a 70 mc, deve essere presentato un Piano agricolo-aziendale che ne giustifichi la necessità;
 - 5) Le nuove strutture non potranno avere parti in contatto con le abitazioni dalle quali dovranno essere posizionati ad una distanza minima di m 7 ;
 - 6) Impegno del richiedente alla coltivazione del lotto asservito per almeno venti anni mediante la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo;
 - 7) le nuove strutture potranno essere realizzate esclusivamente nei seguenti modi:
 - a) in muratura portante, interrata su tre lati e con il quarto lato coincidente con un muro di fascia esistente. Questo lato dovrà essere realizzato in pietra a spacco, recuperando il materiale lapideo del muro preesistente o comunque utilizzando materiale analogo. La dimensione massima dell'apertura dovrà essere adeguata all'eventuale passaggio dei mezzi agricoli, per una larghezza massima di m 1,80 da chiudere con porta in legno, priva di parti vetrate. Un'eventuale ulteriore bucatina per l'arieggiamento del locale dovrà avere dimensione non superiore a 0,20 mq. I manufatti non potranno avere altezza utile superiore a m 2,20 e la soletta di copertura dovrà essere ricoperta da terra per uno spessore di almeno 40 cm ed inoltre dovrà risultare

- vegetata (inerbita o piantumata), ricostituendo la fascia secondo l'originario profilo planoaltimetrico.
- b) In struttura portante lignea, con manto di copertura secondo le modalità costruttive tradizionali (cannicciato o lisca) oppure in lastre di ardesia o tegole marsigliesi, tamponamenti in legno naturale trattato a finitura opaca, cannicciato o lisca, fatto salvo quanto prescritto dal regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio. Dovranno essere realizzate quando possibile con un lato addossato ai muri di fascia esistenti e comunque in modo da limitare la percezione dalle strade, dai sentieri e dai principali punti di vista. Il tetto dovrà essere costruito ad una falda, inclinata parallelamente alla linea di massima pendenza del versante, il colmo non dovrà eccedere la quota del muro di fascia soprastante e comunque per un'altezza lorda non superiore a m 2,50.
- 8) Superficie minima del lotto asservito pari a 2.000 mq; per dimensioni del lotto comprese tra 3.000 e 6.000 mq gli interventi potranno essere realizzati esclusivamente secondo le modalità indicate al punto 7, lett. a) e nel caso il lotto asservito presenti una superficie compresa tra 2000 e 3000 è ammessa esclusivamente la costruzione di manufatti interrati pertinenziali ad edifici ad uso abitazione ;
- 9) In caso di inadempienza o difformità dai punti precedenti l'Autorità comunale competente, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 33, comma 3 della l.r. 12/1995, provvede a seconda dei casi alla rimessa in pristino o alla demolizione del manufatto;
- e) la realizzazione di nuovi limitati tratti di completamento della viabilità, previo puntuale censimento del sistema della viabilità di cui il regolamento dovrà farsi carico ed in funzione di comprovate esigenze di accessibilità alle abitazioni, senza alterare la morfologia dei luoghi e le connotazioni paesistico-ambientali e fatto salvo quanto previsto dal punto b), comma 4. Potranno essere realizzati altresì interventi limitati di completamento di gallerie pedonali esistenti, per facilitare l'accesso alle abitazioni, per un volume massimo di scavo pari a 30 mc. Il regolamento definisce le località dove i percorsi potranno essere realizzati e le modalità tecniche ed i requisiti qualitativi da rispettare per la realizzazione delle opere nel rispetto delle seguenti regole generali:
- 1) il tracciato dovrà assecondare il più possibile la morfologia naturale del territorio, defilandosi dalle visuali principali;
 - 2) la larghezza massima della carreggiata non potrà superare i m 2.20, comprensivi delle canalette di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, salvo piazzole e curve;
 - 3) la sistemazione del fondo stradale dovrà essere realizzata in sterrato salvo i casi di comprovata impossibilità per la pendenza del tracciato in cui si potranno realizzare tratti di pavimentazione in pietra locale secondo le tecniche tradizionali;
 - 4) le opere di regimazione delle acque, sistemazione dei pendii, ecc. dovranno esser realizzate secondo le tecniche di ingegneria naturalistica o secondo i metodi e materiali tradizionali;
- f) l'individuazione, su proposta dei Comuni interessati, di piazzole da utilizzare per l'atterraggio di elicotteri in funzione dei servizi di soccorso ed emergenza e degli altri ammessi ai sensi della vigente normativa sul sorvolo delle aree protette;

- g) l'installazione di impianti di trasporto su rotaia connessi prioritariamente alla conduzione agricola dei fondi, il cui tracciato dovrà assecondare il più possibile la morfologia naturale del territorio, defilandosi dalle visuali principali; a tal fine il regolamento contiene un puntuale censimento delle necessità e l'individuazione dei tracciati paesisticamente compatibili.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono consentiti a seguito di rilascio di nulla osta da parte dell'Ente parco, ad eccezione di quelli di cui alle lettere g), h), i), eseguibili senza alcuna formalità.
Il regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio individuerà i casi di rilascio di nulla osta semplificato ai sensi della l.r. 29/2001, in particolare, negli interventi indicati nella lettera a) del comma 3 del presente articolo che, secondo la vigente normativa, possono essere realizzati mediante la sola comunicazione di inizio lavori o tramite denuncia di inizio attività "DIA", a condizione che copia della documentazione venga trasmessa per conoscenza anche all'Ente Parco, che siano puntualmente rispettate le prescrizioni di dettaglio contenute nel regolamento stesso e che non vengano modificati l'aspetto esteriore dell'edificio, le sue parti strutturali, la destinazione d'uso, le sistemazioni esterne.
6. Gli interventi di cui al comma 4, ad avvenuta approvazione dei regolamenti, saranno consentiti a seguito di rilascio di nulla osta da parte dell'Ente parco. Nelle more di approvazione dei suddetti regolamenti, per gli interventi di cui al comma 4 potrà essere rilasciato il nulla osta di cui all'art. 21 della l.r. 12/1995, qualora ne sia giustificata la particolare urgenza e le finalità di interesse pubblico, secondo modalità tecniche che saranno oggetto di specifiche prescrizioni.
7. Il regolamento degli interventi sulla vegetazione dovrà disciplinare gli interventi selvicolturali e di utilizzo del bosco, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria, di taglio delle alberature e di rinnovo delle essenze relativamente ai giardini, al verde pubblico e ornamentale. La realizzazione dei suddetti interventi è subordinata al rilascio di specifico nulla osta, fatte salve diverse indicazioni del regolamento medesimo. Sino all'approvazione del regolamento, l'Ente parco fornisce le indicazioni tecniche necessarie per la realizzazione degli interventi ammessi, sulla scorta del "Piano di intervento per il riassetto e la riqualificazione naturalistica, forestale ed ambientale dell'Area Parco del Monte di Portofino - maggio 1997" di cui è dotato.

ARTICOLO 10 - PAESAGGIO DELLE VILLE, DEI GIARDINI E DEGLI INSEDIAMENTI COSTIERI - C2-

1. Il piano individua l'area del Paesaggio delle ville e dei giardini costieri (C2.1) e il Paesaggio degli insediamenti costieri (C2.2), che si estendono tra Punta Pedale in Comune di S. Margherita L. e la Penisola di S. Giorgio in Comune di Portofino.
2. L'area C2.1 è caratterizzata da insediamenti residenziali e turistici, anche di matrice storica, risalenti al turismo climatico dei primi anni del secolo, cui il Piano riconosce notevole interesse storico-culturale per la qualità architettonica degli edifici e per il pregio paesistico delle sistemazioni esterne e dei giardini.
3. L'area C2.2, coincidente con il "comprensorio di via Repellini", è caratterizzata dalla prevalenza di insediamenti residenziali realizzati nel secondo dopoguerra che non

presentano rilevanti valori architettonici e insediativi. L'ambito presenta fenomeni di dissesto idrogeologico che necessitano di interventi di bonifica e riassetto ambientale.

4. L'obiettivo della disciplina stabilita dal Piano è quello di garantire la tutela e la valorizzazione delle connotazioni naturali e insediative di tale paesaggio costiero e, per l'area C2.2 di favorire gli idonei interventi di riqualificazione paesaggistica e ambientale.
5. Per il conseguimento di tali obiettivi relativamente all'assetto vegetazionale il Piano consente le ordinarie operazioni di manutenzione dei giardini e delle alberature pubbliche e ornamentali. Interventi di maggiore incidenza saranno definiti nell'apposito regolamento degli interventi sulla vegetazione di cui al comma 7 del precedente art.9.
6. Relativamente all'assetto insediativo e alla conservazione e qualificazione degli edifici e delle sistemazioni esterne, comprensive degli arredi, dei giardini e dei percorsi di accesso, il piano consente gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 nell'osservanza dei seguenti limiti:
 - conservazione dell'aspetto esterno;
 - esclusione di incrementi volumetrici e di superfici lorde;
 - conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'esterno dell'edificio, nonché di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio;
 - conservazione della destinazione d'uso attuale;
 - qualora a seguito di interventi di opere interne senza aumenti volumetrici si intervenga nella distribuzione interna di due o più unità immobiliari, quelle risultanti non potranno avere taglio minimo inferiore ai 100 mq. o comunque non inferiore a quello minimo originario.

Per l'area del Paesaggio degli insediamenti costieri (C.2.2) sono ammessi gli interventi di riqualificazione complessiva, delle infrastrutture e dell'assetto idrogeologico, nell'ambito di un idoneo studio organico d'insieme, fermo restando il rispetto dei limiti e delle cautele previste nel pertinente Piano di Bacino di cui alla legge 183/1989.

7. Per le eventuali porzioni di aree che, pur incluse nella zona C2, presentino caratteristiche di tipo agricolo o forestale, se debitamente individuate dai regolamenti previsti all'art. 4, il Piano consente gli interventi di cui alla zona C1 con le modalità stabilite nel relativo art.9.
8. Gli interventi di cui al comma 6 sono consentiti a seguito di rilascio del nulla osta da parte dell'Ente parco, se ed in quanto dovuto ai sensi dell'art. 21 della l.r 12/1995. Il regolamento di cui all'art. 4, comma 3, lett. a), individuerà i casi di rilascio di nulla osta semplificato ai sensi della l.r. 29/2001, in particolare, negli interventi previsti in tale comma 6 che, secondo la vigente normativa, possono essere realizzati mediante la sola comunicazione di inizio lavori o tramite denuncia di inizio attività "DIA", a condizione che copia della documentazione venga trasmessa per conoscenza anche all'Ente Parco, che siano puntualmente rispettate le prescrizioni di dettaglio contenute nel regolamento stesso e che non vengano modificati l'aspetto esteriore dell'edificio, le sue parti strutturali, la destinazione d'uso, le sistemazioni esterne

ARTICOLO 11 – AREE DI SVILUPPO - D1

1. Il Piano individua le seguenti aree di sviluppo D1:
 - Portofino
 - Paraggi
 - S. Rocco
 - Mortola
 - Porto Pidocchio

2. Le aree D1 comprendono insediamenti caratterizzati da elevati valori di qualità e tipicità sotto il profilo architettonico-urbanistico, paesistico e storico-ambientale.
I borghi marinari di Portofino e Paraggi hanno assunto storicamente un ruolo di rilievo nel contesto del turismo internazionale, contribuendo all'identificazione dell'immagine del parco. In questi nuclei si concentrano le principali attività socio-economiche legate alla fruizione turistica della costa e del parco naturale.
I nuclei rurali collinari di S. Rocco e Mortola rappresentano significative testimonianze insediative legate storicamente alle attività agricole tradizionali e che rivestono oggi un'importante funzione di presidio abitativo per la manutenzione del territorio e per l'offerta di servizi connessi alla fruizione del Parco.
L'insediamento di Porto Pidocchio, tradizionalmente legato all'attività della pesca (professionale e sportiva), rappresenta una delle località più frequentate e note del parco, meta del turismo balneare.

3. Gli obiettivi del Piano sono finalizzati a rafforzare e consolidare le esigenze di conservazione attiva dei caratteri formali e strutturali propri degli insediamenti e dei loro rapporti con il contesto ambientale, con particolare riferimento alla tutela degli impianti urbani e rurali esistenti e delle forme di utilizzazione delle aree adiacenti alle costruzioni nonché delle principali connessioni visive e percettive degli insediamenti stessi. Nel rispetto delle suddette esigenze di tutela e di conservazione, il Piano persegue altresì l'obiettivo di garantire il miglioramento delle qualità abitative e le opportune forme di sviluppo delle attività socio-economiche, articolate in funzione delle specificità dei diversi insediamenti.

4. La normativa di Piano si articola nel modo seguente:
 - a) D1- Portofino – Fatta salva l'ammissibilità degli interventi di cui lettere a), b), c) del comma 1 dell'art. 31 della legge 457/1978 nel rispetto dei medesimi limiti di cui ai precedenti articoli 9, comma 3, lettera a) e 10, comma 6, delle presenti Norme, l'attuazione delle previsioni del P.R.G. del Comune di Portofino, approvato con D.P.G.R. n. 107 del 09/02/1987, è condizionata alla compatibilità con le modalità attuative previste nelle norme regolamentari facenti parte del presente Piano o da questo previste. Sono fatti salvi gli strumenti urbanistici attuativi già approvati ed i progetti già dotati delle pertinenti concessioni e/o autorizzazioni. Resta comunque fermo l'obbligo di richiedere il parere vincolante dell'Ente parco per ogni successiva variante integrale o parziale al suddetto P.R.G..
In particolare:
 - Nella zona NA – (Nucleo Antico) – sono ammessi gli interventi indicati al 3° comma dell'art. 3.3 delle N. di A. del P.R.G., con le seguenti modificazioni ed integrazioni: il Piano particolareggiato unico previsto dal 2° comma potrà essere integrato da un S.O.I. (Studio organico d'Insieme) comprendente l'intera zona NA, ferma restando la facoltà del Comune di richiedere o di redigere specifici studi di settore (piano del colore, piano del verde, arredo urbano e simili) da estendere all'intera zona D1.
 - Nella zona RO (Riserva Orientata) e PN2 (Parco Naturale Collinare del P.R.G.) operano le norme di cui agli art. 3.2 – 3.5 delle N.d.A. con le

seguenti modificazioni e integrazioni: è stralciata la previsione di cui all'art. 3.5, comma relativo ai "nuovi manufatti" ed è sostituita dalle norme inerenti la nuova realizzazione di manufatti ad uso agricolo secondo quanto previsto dall'art. 9 per l'area C1 del presente Piano, ivi compreso i censimenti e la determinazione della volumetria sostenibile .

- b) D1 – Paraggi (Comune di Santa Margherita Ligure), D1 - S. Rocco, D1 - Mortola e D1-Porto Pidocchio (Comune di Camogli): in queste zone sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457. Per dette aree D1, come individuate nella cartografia di Piano, i suindicati Comuni di Camogli e Santa Margherita Ligure, d'intesa con l'Ente parco, dovranno adottare entro 24 mesi dall'approvazione del presente Piano un S.O.I. esteso all'intero comprensorio, inerente la razionalizzazione della viabilità, degli accessi e degli spazi ad uso pubblico, gli arredi, le sistemazioni a verde, gli impianti tecnici.

In particolare per l'area di Porto Pidocchio dovrà essere previsto l'adeguamento ed il miglioramento delle dotazioni igieniche, di sicurezza e di arredo dell'approdo, dei percorsi e delle aree attigue, prevedendo di dotare l'area di tutte le necessarie strutture ed attrezzature a servizio della fruizione, dei residenti e delle attività economiche e nel contempo la riqualificazione complessiva del sito sotto il profilo paesistico-ambientale.

Per le eventuali porzioni di aree che, pur incluse nella zona D1, presentino caratteristiche di tipo agricolo o forestale, se debitamente individuate dai regolamenti previsti all'art. 4, il Piano consente gli interventi di cui alla zona C1 con le modalità stabilite nell' art.9.

5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono consentiti a seguito di rilascio del nulla osta da parte dell'Ente parco, se ed in quanto dovuto ai sensi dell'art. 21 della l.r. 12/1995.

Il regolamento di cui all'art. 4, comma 3, lett. a), individuerà i casi di rilascio di nulla osta semplificato ai sensi della l.r. 29/2001, in particolare, negli interventi sopradetti che, secondo la vigente normativa, possono essere realizzati mediante la sola comunicazione di inizio lavori o tramite denuncia di inizio attività "DIA", a condizione che copia della documentazione venga trasmessa per conoscenza anche all'Ente Parco, che siano puntualmente rispettate le prescrizioni di dettaglio contenute nel regolamento stesso e che non vengano modificati l'aspetto esteriore dell'edificio, le sue parti strutturali, la destinazione d'uso, le sistemazioni esterne

ARTICOLO 12 – AREE DI SVILUPPO- D2

1. Il Piano individua quali aree di sviluppo ai sensi della l.r. 12/1995, art. 20 le seguenti mete e strutture del turismo storico: Albergo Portofino Vetta, Hotel Cenobio dei Dogi, Hotel Splendido, Covo di Nord Est; il complesso monumentale della Cervara e il borgo di S.Fruttuoso di Capodimonte.
2. L'Albergo Portofino Vetta, l'Hotel Cenobio dei Dogi, l'Hotel Splendido, il Covo di Nord Est costituiscono gli insediamenti turistici di maggior pregio all'interno del Parco per la loro consolidata tradizione e la eccezionalità dei luoghi in cui sono collocati. Ad essi si affianca oggi il complesso di valore storico-monumentale dell'abbazia della Cervara, recuperato per lo svolgimento di eventi culturali, manifestazioni e convegni. Gli obiettivi prioritari del Piano sono finalizzati al mantenimento delle caratteristiche di

qualità delle strutture esistenti, promuovendo gli opportuni interventi di riqualificazione e valorizzazione delle potenzialità turistiche, culturali e di immagine, proprie di ciascun insediamento, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche dell'area nella quale i manufatti sono situati.

3. Nelle suddette strutture sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978 n.457. Eventuali altri interventi, finalizzati alla razionalizzazione o al potenziamento delle attrezzature di servizio e funzionali al miglioramento dell'offerta turistico-ricettiva, potranno essere proposti mediante specifici strumenti urbanistici attuativi previsti dall'art. 19 della l.r. 12/1995, corredati da un piano aziendale di sviluppo che ne dimostri l'esigenza, nel rispetto della destinazione alberghiera tradizionale per quanto riguarda l'Albergo Portofino Vetta, il Cenobio dei Dogi e l'Albergo Splendido, della attuale destinazione per il covo di Nord Est nell'ambito della proprietà a valle della strada provinciale per Portofino, e di una destinazione polifunzionale turistico-culturale e congressuale per il complesso della Cervara. Gli interventi previsti per il complesso monumentale della Cervara saranno subordinati a uno S.U.A. la cui convenzione disciplinerà anche l'uso pubblico della struttura. L'area di sviluppo di Portofino Vetta comprende due sottozone: Albergo Portofino Vetta, per la quale si applicano le previsioni di cui al presente articolo, e Antenne, per la quale si applicano le previsioni indicate nella scheda relativa alla specifica area di progetto per la fruizione.
4. Il borgo di S.Fruttuoso rappresenta una delle più note mete turistiche del parco. Gli interventi in tale ambito sono individuati nel progetto di recupero paesistico-ambientale elaborato dall'Ente Parco ai sensi della l.r. n. 26 dell'11/09/1992 ed approvato nell'ambito dell'Accordo di programma stipulato in data 6/11/1996 e s.m.
5. Il Piano, nell'ambito interessato, conferma i seguenti obiettivi del progetto di recupero paesistico-ambientale:
 - a) miglioramento dei modi di fruizione (accessibilità dal mare e percorribilità interna) razionalizzando i flussi dei visitatori;
 - b) riqualificazione complessiva del Borgo e delle attigue superfici agricole sia per gli aspetti di riordino urbanistico-edilizio e tipologico-architettonico sia per quelli di tutela ambientale;
 - c) sviluppo delle attività tradizionali ed in particolare di quelle agricole nonché di attività ecocompatibili che favoriscano la residenza continuativa e la rivitalizzazione del borgo;
6. Ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo di Programma stipulato il 6/11/1996 tra la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Camogli e l'Ente parco di Portofino e dell'art. 27, comma 6 della L. 142/90, la vigilanza sulla realizzazione delle opere previste dal progetto e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata dal Collegio di Vigilanza, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente. L'Ente parco a completamento dell'intervento di recupero dell'edificato promuove il recupero dell'annesso fondo agricolo, compresi i rustici presenti, d'intesa con la proprietà, prevedendo incentivi anche per la ripresa della coltivazione delle altre proprietà private.
7. Nell'ambito del Borgo di San Fruttuoso, fermo restando quanto previsto nel progetto di recupero di cui al precedente comma 6, sono comunque ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978 n.457, nel rispetto dei medesimi limiti di cui ai precedenti art. 9, comma 3, lettera a) e 10, comma 6 delle presenti Norme.
8. Per le eventuali porzioni di aree che, pur incluse nella zona D2., presentino caratteristiche di tipo agricolo e forestale, se debitamente individuate dai regolamenti

previsti all'art. 4, il Piano consente gli interventi di cui alla zona C1 con le modalità stabilite nell'art. 9.

ARTICOLO 13 - NORME DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

1. All'interno del Parco, fatto comunque salvo quanto espressamente consentito dalle norme e dalle specifiche previsioni del presente Piano e fermi i divieti stabiliti dalla legislazione vigente e dai regolamenti di cui all'art. 4, è fatto divieto di:
 - a) effettuare scavi, sbancamenti e riporti tali da modificare la morfologia del terreno, se non nei limiti di quanto ammesso per le attività agricole, forestali o necessario per lo spegnimento degli incendi;
 - b) costruire nuovi edifici;
 - c) aprire nuove strade o sentieri;
 - d) ridurre a coltura i terreni boschivi ed effettuare interventi sulla vegetazione salvo quanto previsto dal regolamento degli interventi sulla vegetazione;
 - e) effettuare nuove captazioni e derivazioni di acque superficiali o profonde;
 - f) realizzare piscine ad esclusione di quelle previste dall'art. 14, comma 1, lett. f);
 - g) installare linee aeree o canalizzazioni fuori terra, salvo nel caso in cui sia dimostrato il maggiore impatto ambientale derivante dall'interramento;
 - h) installare antenne satellitari e radioamatoriali, per telefonia mobile, nonché impianti simili, nelle more dell'approvazione del regolamento per la tutela ambientale che disciplinerà nel dettaglio tali impianti, prevedendo anche opportune verifiche per gli impianti preesistenti;
 - i) allestire campeggi o attendamenti;
 - l) installare cartelli pubblicitari;
 - m) installare e posare cisterne in superficie;
 - n) installare e posare impianti di condizionamento all'esterno degli edifici, nelle more dell'approvazione del regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio che disciplinerà nel dettaglio tali impianti.

2. Fatte salve le attività agro-silvo-pastorali, nonché quanto stabilito per le singole fasce di protezione e le attività ammesse o disciplinate dai regolamenti, nel Parco è altresì fatto divieto di:
 - a) asportare o danneggiare piante, raccogliere erbe, fiori, frutti di bosco e funghi;
 - b) molestare, catturare o uccidere animali ed esercitare la caccia;
 - c) abbandonare rifiuti;

ARTICOLO 14 – INTERVENTI AMMESSI

1. Nell'area parco, salvo quanto previsto nel quarto comma dell'articolo 11, sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) La realizzazione di box pertinenziali limitatamente alle aree C.2.1., C.2.2., D.1. Paraggi, D.1. Portofino, D.1. San Rocco, dopo l'approvazione del regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio e nel rispetto dei

limiti e delle cautele previste dal pertinente Piano di Bacino di cui alla legge 183/1989, solo in interrato, per gli edifici del parco accessibili veicolarmene e nel limite massimo di 1 posto auto per unità abitativa e comunque per una superficie massima di mq 14 per singolo box. Nel caso di unità abitative con superficie lorda superiore a 250 mq è possibile realizzare un massimo di due posti auto per un totale di 28 mq di superficie, comprensivi delle eventuali superfici già in dotazione per questo scopo. Le opere potranno essere realizzate nel rispetto della morfologia del terreno esistente e particolare cura dovrà essere posta nel ripristino del profilo originario e nella sistemazione dei luoghi. Il regolamento, previa un'adeguata indagine territoriale ed una dettagliata documentazione conoscitiva condotta con le tecniche di archeologia ambientale, si dovrà far carico di individuare gli interventi ammissibili, i quali potranno essere inferiori ai limiti massimi stabiliti dalla norma. Il regolamento dovrà prevedere in particolare:

1. la realizzazione delle murature a vista in pietra locale a spacco, adeguatamente raccordata con le sistemazioni esistenti, prevedendo finiture e opere accessorie ispirate alle tipologie tradizionali;
 2. la messa in opera di almeno 40 cm di terreno vegetale sul solaio di copertura su cui piantare idonee essenze locali.
 3. un'altezza massima utile del locale pari a 2,20 m.
 4. la realizzazione della porta in accesso in materiale ligneo;
 5. la dotazione di un'unica apertura di accesso qualora siano realizzati box multipli a servizio di più unità abitative, nel qual caso la superficie massima di ogni singolo box potrà essere incrementata del 30%;
- b) la manutenzione straordinaria e l'adeguamento funzionale degli impianti pubblici sportivi esistenti, anche attraverso la realizzazione di idonee attrezzature e locali di servizio da realizzarsi preferibilmente in interrato e comunque garantendo il corretto inserimento paesaggistico e ambientale;
- c) la realizzazione in interrato di impianti tecnici di interesse pubblico nonché la realizzazione di cisterne secondo le modalità tecniche previste dall'art. 9, comma 3, lett. f;
- d) la realizzazione di opere di bonifica e prevenzione del dissesto idrogeologico, attuate preferenzialmente mediante l'impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica;
- e) l'installazione stagionale di attrezzature per la balneazione sugli arenili presenti nelle zone di Piano C1, C2, D1 e D2;
- f) l'installazione stagionale di piscine di modeste dimensioni per un volume massimo lordo pari a mc 25, esclusivamente nelle aree pertinenti degli edifici ad uso abitativo.
2. La realizzazione dei suddetti interventi è soggetta al rilascio del nulla osta dell'Ente Parco che verrà rilasciato tenendo conto delle preminenti finalità di conservazione e tutela delle singole fasce di protezione e, successivamente all'approvazione dei regolamenti di cui all'art. 4, comma 3, secondo quanto in essi previsto.

ARTICOLO 15 – RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

1. Il Piano del parco, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 12/1995 e dell'art. 2, comma 5, della l.r. 36/1997, vincola, nelle sue indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa. Si intendono ad ogni effetto recepiti nel presente Piano del Parco gli indirizzi, i limiti e le cautele previsti nel Piano di Bacino riguardante il territorio del parco, fermo restando che gli interventi da realizzarsi a norma del suddetto Piano di Bacino devono essere compatibili, per natura, entità, modalità esecutive, con la salvaguardia dei valori e le finalità del parco.
2. Nell'area contigua e nei S.I.C., i nuovi strumenti urbanistici comunali, generali o attuativi e le loro varianti o integrazioni sono sottoposti al preventivo parere dell'Ente Parco, che ne valuta la coerenza con le finalità e gli obiettivi del Parco, esprimendosi entro sessanta giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevolmente rilasciato. In riferimento ai Sic, tale parere assume il valore vincolante e gli effetti previsti dalla normativa regionale in materia di valutazione di incidenza.

CAPO III – S.I.C. E AREA CONTIGUA

ARTICOLO 16 - SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA

1. L'Ente parco, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.r. 3 settembre 2001 n. 29, è individuato quale soggetto preposto all'elaborazione degli indirizzi di pianificazione e di gestione ed alla effettuazione della verifica della valutazione d'incidenza sui piani e progetti ricadenti nei siti di importanza comunitaria IT1632603 "Parco di Portofino", IT1332614 "Pineta-Lecceta di Chiavari", IT1332622 "Rio Tuia-Montallegro", al fine di garantire il raggiungimento dei risultati di conservazione dei valori che hanno determinato la loro individuazione.
2. Ai S.I.C. si applicano, nel rispetto delle primarie finalità della tutela della biodiversità, gli obiettivi e le finalità riconosciuti per l'area contigua di cui al successivo articolo.
3. Ai fini dei commi precedenti l'Ente parco predispone lo specifico regolamento "Indirizzi di pianificazione e di gestione dei S.I.C." di cui all'art. 4, comma 9 delle presenti Norme.

ARTICOLO 17 - AREA CONTIGUA

1. L'Area contigua al parco naturale, individuata dalla l.r. 3 settembre 2001 n. 29, si sviluppa al suo esterno, lungo la fascia di crinale che da Ruta di Camogli raggiunge le Grazie in territorio di Chiavari. Quest'area si caratterizza per valenze di tipo naturalistico e paesistico, anche con funzione di collegamento dell'area parco ai SIC, e per essere una sede privilegiata per la percorrenza in ambito panoramico e di pregio ambientale, grazie ai percorsi storici di crinale che si diramano fino ai fondovalle attraverso una estesa e suggestiva rete di sentieri e nuclei insediati di matrice storico-rurale. Funzione essenziale dell'area contigua è pertanto quella di conseguire un'opportuna interazione fra la fruizione dell'area protetta e le attività agricole, forestali e turistico-escursionistiche presenti e ulteriormente sviluppabili nell'area contigua medesima, estendendo in tal modo la ricaduta dei benefici collegabili al parco.
2. A tal fine nell'area contigua l'Ente Parco concorre, d'intesa con gli Enti locali interessati:
 - a- al censimento, allo studio e al mantenimento della rete escursionistica segnalata di collegamento al Parco Naturale Regionale e ai principali punti di partenza degli itinerari, nonché alla vigilanza sul rispetto delle norme di comportamento eventualmente previste nel regolamento di fruizione;
 - b - allo sviluppo di progetti di educazione ambientale e fruizione educativa;
 - c- alla valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico, anche con l'individuazione di un orto botanico finalizzato in particolare alla conoscenza e conservazione delle specie, alimentari ed officinali, tradizionalmente coltivate nell'area;
 - d - allo sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate, promuovendo in particolare azioni di sostegno alle attività agricole e forestali tradizionali e al turismo sostenibile, anche con il ricorso ai fondi

- comunitari, statali e regionali appositamente stanziati per la tutela e valorizzazione delle aree protette, delle aree ad esse contigue e dei SIC;
- e- alle operazioni antincendio.
3. La gestione del territorio dell'area contigua è rimessa, in quanto zona esterna al parco naturale, agli Enti locali e in particolare:
- a- per le competenze in materia urbanistico – edilizia, si applicano le norme e gli indirizzi dei piani urbanistici vigenti nei comuni interessati, nel rispetto dei piani provinciali e regionali sovraordinati, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art 3 della l.r. 3 settembre 2001 n. 29
 - b- l'efficacia dei regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 4. potrà essere estesa alle aree contigue, previa stipula di appositi protocolli d'intesa tra l'Ente parco e le Amministrazioni locali;
 - c- nell'area contigua l'esercizio venatorio si svolge nelle forme previste dalle norme vigenti e sulla base delle intese di cui all'art. 25, commi 19 e 20, della legge regionale 1.7.1994 n. 29, come modificata dalla l.r 3.9.2001 n. 28.

ARTICOLO 18 - AREE PROGETTO NELLE AREE CONTIGUE E NEI S.I.C..

1. Per sviluppare l'organizzazione della fruizione del Parco, dell'area contigua e dei S.I.C., e la riqualificazione dei suoi accessi, il Piano individua un'articolata rete di aree progetto i cui obiettivi e indirizzi attuativi sono specificati nelle schede descrittive allegate.
2. Le aree progetto relative al Parco naturale hanno valore vincolante, prevalendo sulle previsioni degli altri strumenti di pianificazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 della l.r. 12/1995.
3. I contenuti delle schede descrittive costituiscono parte integrante del Piano.

AREE PROGETTO PER PARCHEGGI

Caratteristiche

Il piano individua, tra le aree strategiche per l'accesso al parco, le seguenti aree progetto:

- 1) Punta Pedale in Comune di Santa Margherita Ligure
 - 2) S. Rocco, rio Gentile in Comune di Camogli
 - 3) Via Aurelia, Km 501 in Comune di Camogli
-
- 1) L'area di Punta Pedale ricompresa all'interno del parco, riguarda una zona attualmente utilizzata a parcheggio in superficie, ove il Piano Territoriale di Coordinamento dell'Accessibilità a Portofino, approvato con D.C.R. n. 57 in data 24.05.1994, ha previsto il potenziamento della funzione di parcheggio mediante la realizzazione di una struttura interrata, con valenza di interscambio per l'accesso a Portofino
 - 2) Il sito di S. Rocco, ricompreso nell'area contigua del parco e localizzato lungo via Molfino, costituisce già attualmente un'area a parcheggio in superficie utilizzata dai fruitori del Parco.
 - 3) In prossimità del Km 501 sulla via Aurelia, il Comune di Camogli ha individuato un'area in cui realizzare un parcheggio pubblico a servizio della frazione di Ruta che risulta strategico anche per la fruizione del Parco, in prossimità di una delle più importanti "porte del Parco", utilizzabile per la sosta dei bus scolastici e come punto di partenza per le visite guidate.

Obiettivi

Il Piano conferma le destinazioni d'uso e le previsioni progettuali per le aree sopraindicate che risultano funzionali alla fruizione, in particolare:

- 1) Per l'area di Punta Pedale si conferma l'attuale destinazione ed il potenziamento della funzione di area di scambio intermodale mezzo privato/mezzo pubblico, mediante la realizzazione del previsto parcheggio interrato, integrato da un'adeguata sistemazione delle aree esterne, della viabilità e dalla previsione di idonee strutture di appoggio e di informazione a servizio del parco. E' inoltre previsto l'adeguamento con ampliamento dell'attuale depuratore a servizio dei Comuni di Portofino e Santa Margherita Ligure, per adeguare la struttura alle normative esistenti in materia.
- 2) Per il parcheggio di S. Rocco si prevede un intervento di razionalizzazione e di adeguamento funzionale del parcheggio esistente che consenta, per quanto possibile, sia un incremento degli spazi di sosta sia un generale miglioramento delle sistemazioni esterne e di arredo attualmente carenti;
- 3) Per il sito individuato al Km 501 della via Aurelia si rileva che la previsione del Comune di Camogli risulta congruente con le finalità di sviluppo della fruizione del parco, in particolare di tipo scolastico.

Modalità d'attuazione

- Punta Pedale in Comune di Santa Margherita Ligure:

Il progetto viene elaborato dall'Amministrazione comunale o da altro soggetto attuatore individuato a norma di legge, acquisito il parere vincolante dell'Ente parco. Il

progetto dovrà affrontare in modo complessivo le problematiche dell'area fra Punta dell'Ago e Punta Pedale in considerazione della successiva riqualificazione del tratto di costa tra Punta dell'Ago e Punta Cervara.

- Parcheggi in prossimità del rio Gentile e al Km 501 sulla via Aurelia, in Comune di Camogli:
Le modalità attuative sono quelle previste dallo strumento urbanistico generale del Comune.

STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER LA FRUIZIONE E L'ACCESSO AL PARCO

Caratteristiche

Il piano individua le località strategiche per l'accesso al parco distinguendo tre tipologie:

- a) Centri visita e di accoglienza;
- b) Porte del parco e punti di informazione;
- c) Strutture di appoggio per la fruizione e le attività didattico-espositive e di servizio;

a) Centri visita e di accoglienza

Corrispondono alle realtà più strutturate, dove i fruitori del Parco trovano, oltre a informazioni e materiale divulgativo, personale e strutture per l'accoglienza e per la visita al parco.

Il piano individua tali centri nei seguenti:

- Sede e Uffici, Santa Margherita Ligure;
- Foresteria e centro residenziale di educazione ambientale, Camogli;
- Centro visite, Ruta di Camogli;

b) Porte del parco e punti di informazione.

Sono ubicati presso i sentieri di accesso al parco, in corrispondenza delle località di arrivo dei mezzi, pubblici e privati, utilizzati dai visitatori e sono costituite da attrezzature per l'informazione, quali pannelli illustranti il parco e i suoi percorsi di visita, le norme di comportamento e le attività in calendario.

Nella realtà più urbanizzata la pannellistica dovrà adeguarsi all'edificato circostante e in alcuni casi potrà essere integrata con piccoli locali, ad apertura anche temporanea, gestiti da operatori convenzionati.

Queste particolari situazioni riguardano l'attrezzatura, da attuarsi mediante specifiche convenzioni, degli uffici di informazione turistica (IAT), delle stazioni FS e dei capolinea dei bus, dei parcheggi gestiti, degli approdi turistici.

Le porte del parco e i punti informazione, a seconda della loro localizzazione, sono così individuati:

Presso centri visite e di accoglienza

- Santa Margherita Ligure, sede Ente Parco
- Camogli, foresteria
- Ruta di Camogli, centro visite

Presso stazioni FS e principali fermate autolinee

- Camogli, stazione FS
- Santa Margherita Ligure, stazione FS
- Recco, capolinea bus
- Camogli, fermata autolinee
- Ruta di Camogli, fermata autolinee
- S. Rocco, capolinea bus

- S. Lorenzo della Costa, fermata autolinea
- Santa Margherita, fermata autolinea
- Nozarego, fermata autolinea
- Paraggi, fermata autolinea
- Portofino, capolinea bus

Presso parcheggi autoveicoli

- Camogli, viale dei cipressi
- S. Rocco, parcheggio
- Ruta, parcheggio via Aurelia Km 501
- Portofino vetta, parcheggio
- Santa Margherita Ligure, parcheggio di punta pedale
- Paraggi, parcheggio
- Portofino, parcheggio

Presso imbarco traghetti

- Camogli
- Porto Pidocchio
- S. Fruttuoso
- Portofino
- Santa Margherita Ligure

Presso uffici IAT

- Camogli
- Santa Margherita Ligure
- Portofino

- c) Strutture di appoggio per la fruizione e le attività didattico-espositive e di servizio

Riguardano pannelli informativi situati lungo itinerari escursionistici o in prossimità di punti di appoggio per la fruizione.

Costituiscono inoltre elemento riconoscibile e caratterizzante della perimetrazione del parco quando sono posti all'incrocio dei percorsi di accesso con i confini del parco.

- Incroci percorsi di accesso con confini del parco
- Pietre Strette
- Semaforo Nuovo
- Semaforo Vecchio
- Batterie e case matte
- S. Fruttuoso
- Costa del pino
- S. Antonio di Niasca
- Fondaco di Portofino
- Portofino, S. Martino
- Nozarego

Obiettivi

L'attrezzatura delle aree strategiche per l'accesso al parco ha lo scopo di organizzare e promuovere l'uso corretto del parco da parte dei fruitori, razionalizzando e ottimizzando le occasioni di visita.

I modi di ingresso al parco avvengono per quanto possibile in maniera "indirizzata", valorizzando l'uso del mezzo pubblico e la sosta preventiva ai centri visita.

Modalità d'attuazione

L'Ente parco predispone un progetto delle strutture e attrezzature da mettere in opera per la realizzazione delle porte del parco e della segnaletica turistico-escursionistica.

Il regolamento di fruizione del parco recepisce i modelli della segnaletica unificata elaborati nel progetto ed integra, ove necessario, le localizzazioni delle aree strategiche per l'accesso al parco.

Stato della progettazione

Progetto preliminare

AREA PROGETTO PER LA FRUIZIONE N. 1 FORESTERIA DEL PARCO

Caratteristiche

L'edificio, di proprietà del Comune di Camogli, ospita, per una parte dei locali disponibili, l'Istituto Professionale Alberghiero "Marco Polo".

Parti significative dell'edificio, attualmente non utilizzate e costituenti il piano terreno, verranno utilizzate per i servizi di accoglienza del Parco.

L'area progetto comprende anche il terreno circostante l'edificio, attualmente di proprietà privata.

L'area a monte dell'edificio, cosiddetta area del Castellaro, è di interesse archeologico, come tale soggetta alle norme di tutela ai sensi del Titolo I del T.U. 490/1999.

Obiettivi

L'edificio, per conformazione e accessibilità, si presta a essere utilizzato come foresteria e laboratorio a servizio delle visite e delle attività residenziali di educazione ambientale organizzate dal Parco naturale e dall'Area Marina Protetta.

Il terreno circostante dovrà essere opportunamente recuperato ed attrezzato in maniera funzionale alla destinazione dell'edificio.

Modalità d'attuazione

L'Ente parco, d'intesa con il Comune di Camogli e l'Area Marina Protetta, predispone un progetto e, previa convenzione con l'Ente proprietario, provvede ai lavori di adeguamento ed alla gestione dei servizi di educazione ambientale e di ospitalità, anche attraverso terzi convenzionati.

Stato della progettazione

Progetto preliminare

Destinazione d'uso

Area di interesse pubblico, su cui è possibile applicare il disposto dell'art.23 della l.r. 12/1995.

AREA PROGETTO PER LA FRUIZIONE N.2 CENTRO VISITA DEL PARCO

Caratteristiche

A- L'edificio individuato in planimetria come 2A è l'ex portineria del Portofino Kulm, a Ruta di Camogli ed è posto all'inizio della strada di accesso per Portofino Vetta (Viale Gaggini).

L'edificio, di proprietà privata, si trova in posizione baricentrica rispetto al territorio del parco e strategica per i flussi di visitatori, e presenta impianto architettonico di pregio, spazi e volumi tali da renderlo idoneo a localizzarvi il centro visita del parco e altre attività dell'Ente.

B – Fa parte dell'Area progetto anche la porzione di terreno antistante, individuata in cartografia come 2B, dove potranno essere ricavati ulteriori spazi e locali di servizio al Centro visita dell'Ente Parco e per ricovero automezzi di servizio.

Obiettivi

Nell'edificio 2A verranno realizzati il centro visita del Parco, l'ufficio dei guardaparco e altri locali a disposizione dell'Ente parco, anche di rappresentanza.

Nell'area 2B è prevista la realizzazione di spazi e locali di servizio, anche in collegamento funzionale con quelli del centro visita e per il ricovero di automezzi di servizio.

Modalità d'attuazione

L'Ente parco, mediante acquisizione o sulla base di apposita convenzione con la proprietà, acquisisce i diritti d'uso dell'edificio e degli spazi esterni necessari alla funzionalità della struttura e predispone un progetto di allestimento del centro visite, degli uffici, dei locali di rappresentanza nonché di quelli previsti per l'area 2B.

Per la realizzazione di nuove strutture, l'Ente Parco predispone uno strumento urbanistico attuativo ai sensi dell'art. 19 della l.r. 12/1995, finalizzato agli obiettivi soprariportati.

Stato della progettazione

--

Destinazione d'uso

Area di interesse pubblico, ove è possibile applicare il disposto dell'art.23 della l.r. 12/1995.

AREA PROGETTO PER LA FRUIZIONE N. 3 ANTENNE

Caratteristiche

L'area sita in Comune di Camogli e di Santa Margherita Ligure, di proprietà della RAI e inserita nella cartografia del Piano come area di sviluppo D2 è occupata dai ripetitori TV e dagli edifici tecnologici e residenziali ad essi funzionali, in larga misura non più utilizzati.

Obiettivi

Il Piano, ferma restando l'attuale destinazione d'uso dell'area finché funzionale, si propone di governare le dismissioni delle antenne e il recupero – a uso pubblico – degli spazi connessi, qualora gli adeguamenti tecnologici che interessano le emissioni TV consentano un loro definitivo abbandono.

Tale dismissione dovrà comunque avvenire entro 7 anni dalla data di approvazione del Piano.

Tra le finalità individuate dal Piano vi è quindi lo smantellamento delle antenne e delle strutture tecnologiche e il riutilizzo degli edifici esistenti per destinarvi strutture di accoglienza del parco, al fine di integrare gli spazi per i servizi previsti dal Piano o – se del caso – sostituirli, qualora meno funzionali.

Modalità d'attuazione

L'Ente Parco, anche attraverso il regolamento per la tutela ambientale, disciplina le emissioni elettromagnetiche, con l'obiettivo del loro contenimento a livelli compatibili con le finalità del Parco, incentivando altresì il controllo, d'intesa con le autorità competenti.

L'Ente parco, ad avvenuta dismissione degli impianti per l'emissione delle onde radio e TV, acquisisce titolo sui terreni e sugli edifici ricompresi nell'area progetto

Stato della progettazione:

—

Destinazione d'uso:

Area di interesse pubblico, ove è possibile applicare il disposto dell'art.23 della l.r. 12/1995.

Previsione di Piano con valore di progetto di recupero paesistico ambientale ai sensi dell'art. 3 della l.r. 6/1991.

AREA PROGETTO PER LA FRUIZIONE N.4 BATTERIE E CASEMATTE

Caratteristiche

Si tratta di un complesso di volumi di proprietà del Comune di Camogli, costituito da edifici e installazioni militari (bunker, alloggiamenti, cunicoli di collegamento, ecc.) utilizzati fino all'ultima guerra, siti al di sopra di Punta Chiappa e sulle pendici del Monte Campana.

Gli edifici più facilmente raggiungibili sono quelli situati lungo il sentiero che da San Rocco conduce in località Batterie, gli altri risultano di accessibilità difficoltosa.

Il pessimo stato di conservazione e le difficoltà di accesso rendono tali strutture pericolose per la visita e oggetto di vandalismo.

Obiettivi

Considerata la differente localizzazione rispetto alla rete dei percorsi pedonali è necessario distinguere l'utilizzo dei vari edifici.

Per i volumi lungo il sentiero San Rocco – Batterie è da prevedersi, oltre alla razionalizzazione degli accessi, un uso collegato alla fruizione escursionistica (riparo, osservazione privilegiata degli ambienti naturali, visita e interpretazione del sito).

Per gli edifici sottostanti, considerata la notevole consistenza volumetrica e la precarietà di conservazione dei manufatti e la loro localizzazione al di fuori della rete dei percorsi escursionistici, si può prevedere la possibilità di recupero ai fini di servizio e di accoglienza di gruppi di ricercatori convenzionati con l'Ente.

Tale recupero andrà preferibilmente raccordato con gli obiettivi dell'area progetto "Villa Gnecco", per una riqualificazione e valorizzazione complessiva del sistema Batterie, Porto Pidocchio-Punta Chiappa e Villa Gnecco, di straordinario valore paesistico-culturale.

Per quanto riguarda i manufatti bellici di Monte Campana l'obiettivo del progetto è la realizzazione di un punto di appoggio per l'osservazione scientifica e per i compiti di servizio dell'Ente parco.

Modalità d'attuazione

L'Ente predispone progetti di recupero basati sui seguenti criteri:

- Predisposizione degli spazi ritenuti idonei al riparo occasionale e ad ospitare materiale divulgativo collegato alle caratteristiche dell'area e alle visite guidate, per i manufatti individuati in cartografia con il numero 1;
- Recupero e allestimento a fini di servizi e accoglienza gruppi o ricercatori convenzionati con l'Ente parco, per i manufatti individuati in cartografia con il numero 2, attraverso specifico strumento urbanistico attuativo ai sensi dell'art. 19 della l.r. 12/1995.;
- Realizzazione di un punto di appoggio per l'osservazione scientifica e per i compiti di servizio dell'Ente parco, per i manufatti individuati in cartografia con il numero 3;

Stato della progettazione

Manufatto n. 1: Progetto preliminare

Manufatto n. 2: -

Manufatti n. 3: Progetto esecutivo

Destinazione d'uso

Area d'interesse pubblico ove è possibile applicare il disposto dell'art.23 della l.r. 12/1995.

AREA PROGETTO PER LA FRUIZIONE N.5 SEMAFORO NUOVO

Caratteristiche

Il complesso del Semaforo Nuovo, in omonima località, sul versante sud del promontorio a quota 435 m s.l.m., è costituito da due edifici già ristrutturati ed utilizzati dal Corpo Forestale dello Stato, e dalle rispettive aree di pertinenza terrazzate e in parte utilizzate quali aree di sosta per la fruizione.

L'area è utilizzata per l'atterraggio di emergenza degli elicotteri.

Obiettivi

Gli edifici dell'area considerata si prestano ad essere utilizzati per le seguenti attività:

- ricerca, osservazione scientifica ed eventuale foresteria di appoggio;
- vigilanza ecologica ed antincendio;
- punto di supporto per visite guidate;
- servizi connessi alla manutenzione del parco;
- area di atterraggio per gli elicotteri.

Modalità d'attuazione

L'Ente parco sulla base di apposita convenzione con la Regione Liguria acquisisce i diritti d'uso dell'area e degli edifici;

Destinazione d'uso

Area di interesse pubblico.

AREA PROGETTO PER LA FRUIZIONE N. 6 SEMAFORO VECCHIO

Caratteristiche

L'edificio, di proprietà del Comune di Camogli, è situato sulla sommità del Monte di Portofino (m 610 s. l. m.) e ospita un ponte radio dei vigili del fuoco.

Il corpo principale è costituito al piano terreno da un avancorpo aperto e da due locali (occupati dai V.V.F.F.) più un locale al 1° piano.

Sul fronte è collocato un corpo di dimensioni ridotte che può funzionare da riparo e che necessita di un intervento di recupero.

Nelle immediate adiacenze sono presenti impianti tecnologici, anche dismessi (antenne e piccoli ripetitori, pannelli solari), per i quali è possibile prevedere una riqualificazione anche ai fini della loro messa in sicurezza. Poco distante sorge un altro piccolo volume ad un piano non utilizzato.

Complessivamente gli edifici versano in pessime condizioni di conservazione.

Davanti agli edifici si estende un'ampia area pianeggiante a prato, frequente meta di sosta per gli escursionisti.

Obiettivi

Il Piano conferma l'indicazione del PTCP di funzione ricreativa attribuita all'area (Parco Organizzato PO);

Gli edifici nell'area considerata si prestano in particolare: ad essere utilizzati per le seguenti attività:

- vigilanza ecologica ed antincendio;
- punto d'appoggio per visite guidate
- servizi connessi alla manutenzione del parco
- riparo per gli escursionisti

L'eventuale sistemazione dell'area antistante, quale punto di sosta per gli escursionisti, dovrà tenere conto che essa si presta anche ad essere utilizzata per l'atterraggio di emergenza degli elicotteri.

Modalità d'attuazione

L'Ente predispone un progetto di recupero dei manufatti per le parti utilizzabili per gli obiettivi suesposti comprensivo dei necessari interventi per la sistemazione esterna.

Ai fini di cui sopra è necessario che venga stipulata un'apposita convenzione tra l'Ente parco e l'Ente proprietario degli edifici che determini le modalità d'uso dei volumi e i soggetti autorizzabili alla fruizione e alla gestione degli stessi.

Stato della progettazione

Manufatto : Progetto esecutivo

Destinazione d'uso

Area di interesse pubblico ove è possibile applicare il disposto dell'art.23 della l.r. 12/1995.

Previsione di piano con valore di progetto di recupero paesistico-ambientale (art. 9 l.r. 6/1991).

AREA PROGETTO PER LA FRUIZIONE N.7 VALLE DEI MULINI

Caratteristiche

Il complesso costituito dagli edifici e dalle canalizzazioni della valletta del torrente dell'Acquaviva posto al confine tra i Comuni di S. Margherita L. e Portofino rappresenta una testimonianza importante dell'attività molitoria svolta in passato.

Lo stato di conservazione dei manufatti presenti lungo il torrente e quello del sentiero è estremamente differenziato ma complessivamente gli edifici leggibili nella loro struttura originaria (mulini) sono ormai in numero limitato.

Il percorso che si snoda lungo il torrente riveste interesse anche per gli aspetti naturalistici ed idrogeologici. Il versante sud-ovest della valle è coperto da un manto vegetale prevalentemente costituito da castagneti, recentemente interessati da un intervento di diradamento selettivo lungo le sponde del torrente.

Il corso d'acqua è stato oggetto di uno specifico intervento di bonifica idraulico forestale realizzato di recente dall'Ente parco.

Alla testata della valle è localizzato il "Mulino del Gassetta" di proprietà del comune di Santa Margherita Ligure (come tale vincolato ai sensi del Titolo I del T.U. 490/1999), la cui struttura è ancora leggibile e suscettibile di restauro.

L'area progetto riguarda l'itinerario, le canalizzazioni, le opere idrauliche ancora presenti e il mulino del Gassetta.

Obiettivi

Realizzazione di un percorso attrezzato autoguidato che partendo da Paraggi risale la valle sino al "Mulino del Gassetta", punto di riferimento fondamentale del percorso, ove realizzare un centro di visita per l'interpretazione del sistema dei mulini e di appoggio per la fruizione e per il ristoro.

Modalità d'attuazione

L'Ente predispone, anche attraverso uno specifico "concorso di idee" e gli apporti collaborativi della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio della Liguria, un progetto per la realizzazione del percorso attrezzato autoguidato che dovrà perseguire le seguenti finalità:

- una più agevole percorrenza dell'itinerario, attraverso il recupero del sentiero ed altre eventuali forme di accesso compatibili con le finalità del Parco;
- riportare, dove possibile, ad un soddisfacente livello di leggibilità il sistema di canalizzazione e di accumulo delle acque e dei resti dei fabbricati non più in uso, anche attraverso eventuali restauri che evidenzino le originarie strutture;
- restauro del mulino del "Gassetta" e realizzazione di un centro visite e punto di accoglienza e ristoro, d'intesa con l'Ente proprietario.

L'itinerario sarà corredato da pannelli che illustrano le caratteristiche salienti del sistema dei mulini e del loro rapporto con l'uso del suolo nel comprensorio.

Stato della progettazione

Percorso attrezzato autoguidato: -

Mulino del Gassetta: progetto esecutivo per il recupero del fabbricato

Destinazione d'uso:

Area d'interesse pubblico.

Area di interesse naturalistico-ambientale ove è possibile applicare il disposto dell'art.23 della l.r. 12/1995.

AREA PROGETTO PER LA FRUIZIONE N.8 DIGA DEL VESSINARO

Caratteristiche

Sbarramento artificiale sul rio Vessinaro presso la località Prato in comune di Portofino, di proprietà privata.

Si tratta di un biotopo nel territorio dell'area parco venutosi a creare

Con lo sbarramento artificiale, nell'arco di alcuni decenni, si è venuto a creare un particolare biotopo di zona umida che, per unicità e facilità di osservazione, si presta a ricerche di tipo eto/ecologico, a visite di carattere scientifico-culturale ed a sperimentazioni di tipo didattico.

Obiettivi

Conservazione e miglioramento dell'ambiente acquitrinoso di particolare interesse biologico, venutosi a creare con la costruzione dello sbarramento.

Realizzazione di attrezzature per la fruizione nell'ambito dell'attività di educazione ambientale realizzata dall'Ente parco.

Modalità d'attuazione

L'Ente parco sulla base di apposita convenzione con la proprietà acquisisce i diritti d'uso dell'invaso e gli spazi minimi necessari per l'attività di educazione ambientale e a tal fine elabora un progetto di sistemazione del sito e delle aree attigue.

Stato della progettazione

—

Destinazione d'uso

Area d'interesse pubblico e di interesse naturalistico-ambientale ove è possibile applicare il disposto dell'art.23 della l.r. 12/1995.

AREA PROGETTO PER LA FRUIZIONE N. 9 VILLA GNECCO

Caratteristiche

L'area progetto in località Punta Chiappa del Comune di Camogli, riguarda l'antico possedimento di Gerolamo Gnecco, imprenditore e agronomo del XVIII° secolo, che vi aveva impiantato un'attività agricola sul modello delle "ville genovesi".

Di tale proprietà rimane un'interessante testimonianza nella planimetria conservata presso l'archivio di Stato di Genova con indicazione degli edifici e dell'uso del suolo, oltre al manoscritto dello stesso Gnecco che illustra i criteri da applicare nella conduzione dei fondi agricoli.

E' ancora oggi in parte leggibile il sistema a terrazze del pendio soprastante.

Gli edifici attuali conservano almeno nell'impianto le caratteristiche riscontrabili nella planimetria storica.

Il complesso, di proprietà privata, è da tempo adibito ad albergo-ristorante.

L'area risulta di interesse archeologica ed è quindi sottoposta a tutela ai sensi del Titolo I del T.U. 490/1999.

Obiettivi

L'importanza storico-culturale di villa Gnecco fa ipotizzare la possibilità di un recupero dell'antico frutteto principalmente a scopo didattico-dimostrativo e paesistico-culturale.

Tale recupero andrà preferibilmente ricordato con gli obiettivi dell'area progetto "Batterie - Case matte", per una riqualificazione e valorizzazione complessiva di questo comprensorio di straordinario valore paesistico-culturale.

Il sistema di visite all'interno del frutteto storico potrà essere integrato anche da percorsi di accesso alle Batterie e al sentiero di costa S. Rocco- S. Fruttuoso.

Modalità d'attuazione

L'Ente parco favorisce la predisposizione di un strumento urbanistico attuativo d'intesa con la proprietà, finalizzato al recupero dell'area, comprensivo dell'eventuale riqualificazione degli edifici esistenti per il raggiungimento degli obiettivi definiti.

La progettazione potrà essere oggetto di specifico "concorso di idee".

Le modalità di gestione verranno disciplinate nell'ambito di un'apposita convenzione da stipularsi con la proprietà.

Stato della progettazione

—

Destinazione d'uso

Area di interesse pubblico ove è possibile applicare il disposto dell'art.23 della l.r. 12/1995, limitatamente alle aree non edificate.

AREA PROGETTO PER LA FRUIZIONE N. 10 S. ANTONIO DI NIASCA

Caratteristiche

Il complesso è costituito da tre edifici situati in località Niasca del Comune di Portofino.

L'origine di questo insediamento si può far risalire almeno agli inizi del XIV sec., periodo al quale risalgono le prime notizie documentate.

Nel corso dei secoli successivi il complesso ha subito vari adattamenti e modifiche sino alla fine del XIX sec.

Utilizzato come romitaggio prima, quindi come oratorio e monastero è attualmente di proprietà del Comune di Portofino, che possiede anche il vasto appezzamento di terreno circostante. Il complesso è pertanto sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 5 (Titolo I) del T.U. 490/1999.

La scarsità di documentazione storica relativa agli edifici non consente di ricostruire con esattezza le trasformazioni subite nel tempo né le differenti funzioni dei singoli corpi di fabbrica. Alcune sistemazioni dell'area antistante inducono comunque a ritenere che esistesse uno stretto collegamento anche funzionale tra gli edifici e le coltivazioni.

Obiettivi

Le caratteristiche architettoniche e ambientali, la localizzazione e il regime proprietario rendono il complesso del romitaggio di S. Antonio idoneo ad essere utilizzato e gestito per attività culturali, didattiche, espositive, di incontro e di ospitalità del Parco.

Modalità d'attuazione

A seguito di specifico cofinanziamento Stato-Regione, il Comune di Portofino è stato individuato come Ente attuatore dell'intervento.

Il Comune ha predisposto un progetto esecutivo e sono stati appaltati i lavori per il recupero dei fabbricati.

L'utilizzazione del fabbricato avverrà sulla base della specifica convenzione d'uso.

Stato della progettazione

Progetto esecutivo

Destinazione d'uso

Area di interesse pubblico

STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DELL'AREA CONTIGUA

Caratteristiche

Il piano individua le località strategiche per l'accesso e la fruizione dell'Area contigua, distinguendo tre tipologie:

- a) Porte dell'Area contigua;
- b) Punti di informazione;
- c) Strutture di appoggio per la fruizione;

a) **Porte dell'Area contigua.**

Sono individuate nelle principali località di accesso all'Area contigua, in corrispondenza dei punti di partenza dei principali sentieri escursionistici, raggiungibili con strade carrozzabili servite da mezzi pubblici.

Sono costituite da attrezzature per l'informazione, quali pannelli illustranti l'area contigua e i suoi percorsi di visita e di raccordo al parco naturale.

Nelle realtà più strutturate la pannellistica dovrà adeguarsi all'edificio circostante e in alcuni casi potrà essere integrata con l'utilizzo di locali ad apertura anche temporanea, gestiti da operatori convenzionati.

Le porte dell'area contigua sono individuate nelle seguenti località:

- Ruta di Camogli, presso la Chiesa "millenaria";
- Chignero (Rapallo);
- Montallegro (Rapallo)
- S. Ambrogio (Zoagli)
- Madonna delle Grazie (Chiavari)
- Parcheggio di S.Rocco.

b) **Punti di informazione**

Riguardano pannelli informativi posizionati alla partenza, lungo i sentieri escursionistici anche in prossimità di punti di appoggio per la fruizione.

Costituiscono inoltre elemento riconoscibile e caratterizzanti dell'area contigua in quanto localizzati all'incrocio dei percorsi di accesso o attraverso dell'area

- Incrocio piste e strade con percorso di crinale
- S. Quirico di Assereto (Rapallo)
- S. Maurizio ai Monti (Rapallo)
- Madonnetta
- Madonna delle Grazie (Chiavari)
- S. Andrea di Foggia

c) **Strutture di appoggio per la fruizione**

Il piano individua una serie di siti dove favorire l'allestimento o il recupero di strutture, finalizzati alla fruizione dell'area contigua o incentivare un loro utilizzo funzionale agli obiettivi dell'area contigua laddove strutture analoghe siano già operanti.

Tali siti riguardano le seguenti località:

- Santuario di Caravaggio (Rapallo)
- Rifugio di Monte di Pegge (Rapallo)
- Santuario di Montallegro (Rapallo)
- Madonnetta (Zoagli)

- **Madonna delle Grazie (Chiavari)**

Obiettivi

L'attrezzatura di aree strategiche per l'accesso all'area contigua ha lo scopo di favorire, promuovere e valorizzare la fruizione turistico-escursionistica di quest'ultima.

Modalità d'attuazione

L'Ente parco, d'intesa con gli Enti locali interessati e con i proprietari pubblici o privati, predispone un progetto delle attrezzature da mettere in opera per la realizzazione delle porte dell'Area contigua, dei punti di informazione e della segnaletica turistico-escursionistica, secondo i modelli unificati elaborati per il parco naturale.

Il regolamento di fruizione del parco integra, ove necessario, le localizzazioni delle aree di cui alla presente scheda e provvede d'intesa con gli Enti locali interessati – alla stesura di norme di comportamento indirizzate alla corretta fruizione turistico-escursionistica dell'area contigua.

Per quanto riguarda l'allestimento di strutture di appoggio per la fruizione, l'Ente parco, d'intesa con gli enti locali interessati e con i progetti pubblici o privati predispone i relativi progetti.

Le modalità di utilizzo degli spazi individuati verranno opportunamente disciplinate da apposite convenzioni tra i soggetti interessati.

Stato della progettazione

—

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO REGIONALE**

02.07.2002

N. 34

Entità dell'indennità giornaliera da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e di lavoro nell'anno 2002. Legge regionale 8 novembre 1988 n. 55 (norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cantieri scuola e di lavoro).

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

di aumentare per l'anno 2002, da lire 70.000 a 38.73 euro (pari a lire 75.000) la somma dell'indennità giornaliera da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e di lavoro, di cui alla legge regionale 8 novembre 1988 n. 55.

IL PRESIDENTE

Vincenzo Gianni Plinio

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Mario Maggi

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

14.06.2002

N. 587

Relazione illustrativa al Consiglio regionale sull'attuazione della l.r. 8 agosto 1995, n.40: "Disciplina della polizia locale".

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare l'unita relazione concernente l'attuazione della l.r. n.40 dell'8 agosto 1995, recante "Disciplina della polizia locale", corredata dei relativi allegati, in vista della sua trasmissio-

ne al consiglio regionale, ai fini della "presa d'atto" da parte dello stesso.

IL SEGRETARIO

Franco Rizzo

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

14.06.2002

N. 588

Estinzione I.P.A.B. Asilo infantile Regina Margherita di Imperia - Porto Maurizio.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Di estinguere la I.P.A.B. asilo infantile Regina Margherita con sede ad Imperia - Porto Maurizio, ai sensi della legge regionale 9 settembre 1998, n. 30 e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;

Di devolvere l'importo di lire 1.333.075 nonchè di tutti i beni eventualmente residui dell'I.P.A.B. al Comune di Imperia al fine di destinarli al servizio della comunità;

Di dare mandato al Sindaco del Comune di Imperia per l'esecuzione del presente provvedimento;

Di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Franco Rizzo

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

14.06.2002

N. 589

Associazione "A.I.E.D. - La Spezia" di

La Spezia: riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e iscrizione al registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alla Associazione "A.I.E.D. - La Spezia" con sede in La Spezia, Piazza Caduti per la Libertà n.34 e di approvare l'atto costitutivo e lo Statuto in data 28 febbraio 2001, che si allegano alla presente deliberazione in copia conforme alla copia autentica in atti;

di iscrivere l'Associazione nel registro delle persone giuridiche istituito con D.G.R. n.224 del 2 marzo 2001;

di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

14.06.2002

N. 590

I.P.A.B. Opera Pia Contubernio D'Albertis per le Sordomute di Genova: approvazione modifica istituzionale da pubblica a privata.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1) di prendere atto che la I.P.A.B. "Opera Pia Contubernio D'Albertis per le Sordomute" di Genova ha deliberato, in data 25 marzo 1998 di richiedere alla Regione Liguria il ricono-

scimento di personalità giuridica di diritto privato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 396/1988 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

- 2) di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alla Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Opera Pia Contubernio D'Albertis per le Sordomute" con sede a Genova ai sensi del D.P.C.M. 16 febbraio 1990 e dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;
- 3) di attribuire al predetto Ente la personalità giuridica di diritto privato, così come stabilito dall'articolo 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Liguria con deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 2 marzo 2001;
- 4) di prendere atto che l'Ente svolgerà la propria attività sulla base dello Statuto vigente che, entro il termine di mesi sei dalla data del presente provvedimento, dovrà essere adeguato alla natura di fondazione con le modalità previste dall'articolo 17 del predetto D.L.vo 207/2001;
- 5) di dare mandato al Presidente dell'Istituto per l'esecuzione del presente provvedimento;
- 6) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

14.06.2002

N. 591

I.P.A.B. Conservatorio delle Figlie Di N.S. Della Misericordia dette Le Filippine" di Genova: approvazione modifica statutaria.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1) di approvare per i motivi esposti in premessa, la modifica dell'articolo 2 dello Statuto della I.P.A.B. "Conservatorio delle Figlie di N.S. della Misericordia dette Le Filippine" con sede a Genova, così come approvato dal Consiglio di amministrazione della Istituzione con deliberazione n. 6 del 27/2/2002, nella formulazione allegata che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

14.06.2002

N. 600

Nulla osta ai sensi dell'art. 69 della legge regionale 04.09.1997 n. 36 e successive modificazioni, a variare il Piano territoriale di coordinamento paesistico in sede di approvazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Civezza.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di rilasciare al Comune di Civezza, ai sensi dell'art. 69 della ridetta legge regionale n. 36/1997 come modificata con legge regionale 3.5.2002 n. 19, il nulla osta a modificare il Piano territoriale di coordinamento paesistico, come da elaborato cartografico allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente delibera per quanto concerne:

a) Assetto insediativo: riclassificazione da Insediamenti Sparsi soggetti a regime normativo

di Mantenimento (IS-MA) a Insediamenti Sparsi soggetti a regime normativo di Modificabilità di Tipo B (IS-MO-B) dell'area a valle dell'abitato storico corrispondente alla parte unitaria dell'ambito di riqualificazione AR4;

b) Assetto vegetazionale: riclassificazione da Colture Agricole - Impianti Sparsi di Serre (COL-ISS) a Colture Agricole - Impianti Diffusi di Serre (COL-IDS) dell'ambito di conservazione AC5.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

14.6.2002

N. 601

Procedura di verifica-screening ex l.r. 38/98. Progetto di ampliamento della centrale di cogenerazione a San Giuseppe di Cairo - Sv. Non assoggettamento a procedura di VIA con prescrizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1) di pronunciarsi nel senso che il progetto presentato di Italianacoke s.p.a per l'ampliamento della centrale di cogenerazione a S. Giuseppe di Cairo non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.10 della l.r. 38/1998, a condizione che vengano osservate le prescrizioni di seguito elencate:

a) siano utilizzate opportune forme di insonorizzazione al camino

b) sia vengano effettuate da Arpal le misure di emissioni sonore prima e dopo l'intervento;

c) non sia previsto l'uso di combustibile integrativo rispetto al gas di processo della cokeria.

d) sia data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Genova della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art.14 della l.r. 38/98;

2) di dare atto che:

a) l'accettazione delle prescrizioni di cui sopra da parte del soggetto proponente dovrà essere inoltrata all'Ufficio V.I.A. entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.;

b) il presente provvedimento acquisterà efficacia soltanto ad avvenuta positiva verifica da parte dell'Ufficio VIA dell'ottemperanza sostanziale alle prescrizioni come sopra apposte;

c) contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n.38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ai sensi della Legge 6.12.97 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui al D.P.R. 24.11.71 N. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua conoscenza.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

14.06.2002

N. 602

Procedura di VIA regionale ex l.r. 38/98. Progetto di ristrutturazione ed ampliamento del Cantiere navale Ferretti S.p.A. di La Spezia. Parere positivo con prescrizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di esprimere pronuncia positiva di compa-

tibilità ambientale in merito al progetto presentato dall'Autorità Portuale della Spezia per la ristrutturazione ed ampliamento del cantiere navale Ferretti S.p.a. alla Spezia, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) dovranno essere adottate, in fase di realizzazione, tutte le cautele atte ad evitare la dispersione dei materiali di riempimento sia in acqua che in aria (messa in opera preventiva del palancolato di contenimento, bagnatura dei cumuli di materiale, utilizzo di vasca con annesso impianto di lavaggio per gli automezzi in entrata ed uscita);

b) dovrà essere incrementata la dotazione a verde con funzione filtro verso la strada, con la previsione di alberature ad alto fusto, disposte a filare, in corrispondenza delle aree a parcheggio, in numero di una ogni 5 o 6 m;

c) dovrà essere stralciata dal progetto la prevista torre faro, ovvero ne venga rivista la soluzione formale e l'altezza, nel qual caso l'intervento dovrà essere nuovamente posto all'esame dell'ufficio Tutela Paesistica della Regione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di competenza;

d) dovranno essere concordati con l'ufficio Tutela Paesistica della Regione i materiali di finitura esterna dei fabbricati;

e) dovrà essere prevista l'installazione e l'utilizzo sistematico dell'impianto mobile di aspirazione delle emissioni di SOV a carboni attivi, di cui alla documentazione trasmessa;

f) dovrà essere prevista una campagna di misurazione delle emissioni acustiche del cantiere in esercizio, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di zona; a fronte del non rispetto dei limiti dovranno essere adottati opportuni accorgimenti di mitigazione.

2. di dare atto che la pronuncia positiva di V.I.A., ai sensi dell'art. 15, comma 1, della ridetta l.r. n. 38/98, avrà una validità di 3 anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.L. e che verrà comunicata dal proponente al Dipartimento Provinciale ARPAL della Spezia la data prevista per l'avvio dell'attività, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e verifica di cui all'art.14 della l.r. 38/98.

3. di dare atto che la realizzazione dell'intervento è subordinata alla caratterizzazione dell'area marino-costiera, nella zona oggetto di intervento, secondo quanto approvato in sede di Conferenza dei Servizi presso il Ministero Ambiente in data 12.02.2002, in quanto la stessa rientra nell'area vasta del Sito di interesse nazionale di Pitelli, ai sensi della L. n. 426/98;

La presente deliberazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n.38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., salva la possibilità di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale della Liguria secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n.1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla sua conoscenza.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

14.06.2002

N. 604

**L.R. 9 settembre 1998, n. 31, art. 4.
Approvazione schema Accordo di Programma 2002/2004 per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di traffico "A".**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di aderire all'allegato schema di accordo di programma per il periodo 2002-2004 per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di traffico A, facente parte in-

tegrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di quantificare l'importo annuo della partecipazione finanziaria della Regione Liguria in E 3.424.202,45=, pari a lire 6.630.180.480=, come quota di pertinenza del bacino di traffico A, relativamente all'importo complessivo di E 117.132.424,71 pari a lire 226.800.000.000=, secondo quanto stabilito nel "Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2002-2004" e come richiamato nelle premesse;
- di assicurare l'erogazione di risorse quantomeno pari per il successivo triennio 2005-2007, secondo quanto stabilito nel citato Programma Triennale e come previsto all'articolo 3, comma 2, dell'accordo di programma;
- di subordinare l'erogazione delle risorse finanziarie alla Provincia di Savona al rispetto, da parte di tale ente, dei vincoli stabiliti dal Programma Triennale per quanto riguarda la predisposizione del disciplinare di gara e del capitolato;
- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore da lui delegato, alla sottoscrizione dell'accordo stesso;
- di pubblicare il testo dell'accordo di programma nel B.U.R.L.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(segue allegato)

Accordo di programma 2002 - 2004 per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale - bacino di traffico A.

La Regione Liguria, in persona del suo Presidente pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 604 in data 14.6.2002

La Provincia di Savona, in persona del suo Presidente pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 in data 29 novembre 2001

Il Comune di Alassio, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 28 febbraio 2002

Il Comune di Albenga, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 20 febbraio 2002

Il Comune di Alto, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 28 novembre 2001 modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 25 febbraio 2002

Il Comune di Andora, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data 24 gennaio 2002 modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 06 giugno 2002

Il Comune di Arnasco, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 in data 20 marzo 2002

Il Comune di Balestrino, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 26 aprile 2002

Il Comune di Bardineto, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 23 novembre 2001 modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 12 aprile 2002

Il Comune di Boissano, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 22 dicembre 2001

Il Comune di Borghetto Santo Spirito, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 28 febbraio 2002

Il Comune di Borgio Verezzi, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 27 febbraio 2002

Il Comune di Calizzano, in persona del suo Vice-Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con de-

liberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 23 novembre 2001

Il Comune di Caprauna, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 29 novembre 2001

Il Comune di Casanova Lerrone, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato

Il Comune di Castelbianco, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 in data 26 marzo 2002

Il Comune di Castelvechio di Rocca Barbena, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 08 aprile 2002

Il Comune di Ceriale, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 10 maggio 2002

Il Comune di Cisano sul Neva, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 in data 07 marzo 2002

Il Comune di Erli, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 in data 27 marzo 2002

Il Comune di Finale Ligure, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 in data 28 novembre 2001 modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 26 febbraio 2002

Il Comune di Garlenda, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato

Il Comune di Giustenice, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 in data 28 febbraio 2002

Il Comune di Laigueglia, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 in data 28 febbraio 2002 modificata con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 28 del 03 giugno 2002

Il Comune di Loano, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 in data 05 marzo 2002

Il Comune di Magliolo, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 29 ottobre 2001 modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 21 febbraio 2002

Il Comune di Nasino, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 22 marzo 2002

Il Comune di Onzo, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 13 marzo 2002

Il Comune di Pietra Ligure, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 26 novembre 2001 modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20 marzo 2002

Il Comune di Stellanello, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 23 marzo 2002

Il Comune di Testico, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 28 marzo 2002

Il Comune di Toirano, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 02 marzo 2002

Il Comune di Tovo San Giacomo, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 03 dicembre 2001 modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 27 febbraio 2002

Il Comune di Vendone, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 21 marzo 2002

Il Comune di Villanova d'Albenga, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 30 novembre 2001 modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 05 aprile 2002

Il Comune di Zuccarello, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 28 novembre 2001 modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 27 marzo 2002

La Comunità Montana Ingauna, in persona del suo Presidente pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Generale n. 06 in data 01 marzo 2002

La Comunità Montana Pollupice, in persona del suo Presidente pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Generale n. 06 in data 18 febbraio 2002

premessi che

la legge regionale 9 settembre 1998, n.31, al comma 5 dell'art.4, prevede che la Regione, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2 dell'art.16 del decreto legislativo n. 422/97, relativo alla determinazione dei livelli dei servizi minimi, stipuli con gli Enti Locali interessati accordi di programma di validità triennale che definiscono quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale;

il comma 6 dello stesso art.4, prevede che gli accordi di programma:

- individuino gli obiettivi di investimento per il rinnovo del materiale rotabile, per gli impianti fissi di trasporto e per le tecnologie di controllo;
- determinino i limiti percentuali dei relativi interventi posti a carico della Regione e degli Enti Locali;

la deliberazione del Consiglio regionale n.22 del 20 aprile 1999 di approvazione del Programma Triennale 1999-2001, previsto dal comma 3 dell'art.3 della citata L.R. n.31/98, individua:

- a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
- b) i criteri per l'integrazione tra modi di trasporto

to, in particolare tra ferrovia e gomma;

- c) le modalità di determinazione delle tariffe;
- d) i criteri per l'integrazione tariffaria;
- e) le risorse da destinare al trasporto pubblico di interesse locale e regionale, specificando l'entità di quelle relative a ciascun bacino ed al trasporto ferroviario;
- f) le modalità di attuazione e di revisione dei contratti di servizio pubblico;
- g) il sistema di monitoraggio dei servizi;
- h) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento acustico, atmosferico ed ambientale;
- i) i criteri per le autorizzazioni di cui all'art. 7 della L.R.n.31/98;

la deliberazione del Consiglio regionale n. 73 del 28 dicembre 2001 ha approvato il "Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2002-2004";

la Giunta regionale ha provveduto a fissare con la deliberazione n.803 del 23 luglio 1999 i criteri di politica tariffaria, ai sensi dell'art.9, comma 1, della L.R. n. 31/98, e pertanto le tariffe dei servizi saranno determinate all'interno dei relativi contratti in conformità ai criteri fissati dalla suddetta deliberazione e dai successivi aggiornamenti;

è stata acquisita l'intesa della Provincia di Imperia, in qualità di ente contermine, ai sensi dell'art.4, comma 8, della L.R. n. 31/98;

stipulano e convengono quanto segue

Art. 1

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

1. Il presente Accordo, definisce:

- a) la quantità e lo standard di qualità relativi ai servizi minimi, i cui costi sono a carico del bilancio regionale, quantitativamente e quali-

tativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini tenuto conto:

- dell'integrazione tra le reti dei trasporti,
- del pendolarismo scolastico e lavorativo,
- della fruibilità dei servizi da parte dagli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali e sportivi,
- delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento;

- b) i servizi relativi alle ulteriori risorse integrative disposte degli Enti Locali.

2. Il presente Accordo definisce, altresì, gli impegni che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'Accordo dovrà assumere e gli adempimenti che dovrà compiere per consentire il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale sul proprio territorio.

Art. 3

1. Il presente Accordo di programma, tenuto conto dell'esigenza di consentire agli Enti di predisporre appositi capitoli di bilancio in conto trasporti, definisce le risorse per il trasporto pubblico locale, relative al triennio 2002-2004, oggetto dell'Accordo, sulla base degli stanziamenti già previsti o in corso di previsione da parte degli Enti sottoscrittori, come di seguito specificato:

REGIONE LIGURIA

| | | | |
|----------------|--------------|------|---------------|
| anno 2002 euro | 3.424.202,45 | lire | 6.630.180.480 |
| anno 2003 euro | 3.424.202,45 | lire | 6.630.180.480 |
| anno 2004 euro | 3.424.202,45 | lire | 6.630.180.480 |

PROVINCIA DI SAVONA

| | | | |
|----------------|------------|------|-------------|
| anno 2002 euro | 214.329,61 | lire | 415.000.000 |
| anno 2003 euro | 214.329,61 | lire | 415.000.000 |
| anno 2004 euro | 214.329,61 | lire | 415.000.000 |

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

COMUNE DI ALASSIO

| | | | |
|----------------|------------|------|-------------|
| anno 2002 euro | 107.882,68 | lire | 208.890.000 |
|----------------|------------|------|-------------|

| | | |
|----------------|-----------------|-------------|
| anno 2003 euro | 107.882,68 lire | 208.890.000 |
| anno 2004 euro | 107.882,68 lire | 208.890.000 |

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

COMUNE DI ALBENGA

| | | |
|----------------|-----------------|-------------|
| anno 2002 euro | 150.477,21 lire | 291.364.507 |
| anno 2003 euro | 151.993,21 lire | 294.299.893 |
| anno 2004 euro | 154.558,21 lire | 299.266.425 |

comprensivi del contributo annuo di lire 95.626.982, pari ad euro 49.387,21 di cui alla legge 204/1995

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

COMUNE DI ALTO

| | | |
|----------------|-------------|-----------|
| anno 2002 euro | 641,16 lire | 1.241.459 |
| anno 2003 euro | 320,58 lire | 620.729 |
| anno 2004 euro | - lire | - |

COMUNE DI ANDORA

| | | |
|----------------|----------------|-------------|
| anno 2002 euro | 51.256,72 lire | 99.246.850 |
| anno 2003 euro | 53.985,64 lire | 104.530.781 |
| anno 2004 euro | 56.714,57 lire | 109.814.712 |

incluso il contributo di cui alla legge 204/95 pari a lire 29.769.737 pari ad euro 15.374,79

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

COMUNE DI ARNASCO

| | | |
|----------------|---------------|-----------|
| anno 2002 euro | 2.821,51 lire | 5.463.211 |
| anno 2003 euro | 3.799,69 lire | 7.357.227 |
| anno 2004 euro | 4.777,86 lire | 9.251.244 |

COMUNE DI BALESTRINO

| | | |
|----------------|---------------|-----------|
| anno 2002 euro | 2.313,17 lire | 4.478.912 |
| anno 2003 euro | 2.313,17 lire | 4.478.912 |
| anno 2004 euro | 2.313,17 lire | 4.478.912 |

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

COMUNE DI BARDINETO

| | | |
|----------------|---------------|-----------|
| anno 2002 euro | 3.000,00 lire | 5.808.810 |
|----------------|---------------|-----------|

| | | |
|----------------|---------------|-----------|
| anno 2003 euro | 3.000,00 lire | 5.808.810 |
| anno 2004 euro | 3.000,00 lire | 5.808.810 |

COMUNE DI BOISSANO

| | | |
|----------------|----------------|------------|
| anno 2002 euro | 10.258,56 lire | 19.863.342 |
| anno 2003 euro | 10.258,56 lire | 19.863.342 |
| anno 2004 euro | 10.258,56 lire | 19.863.342 |

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

| | | |
|----------------|----------------|-------------|
| anno 2002 euro | 55.367,61 lire | 107.206.650 |
| anno 2003 euro | 53.271,26 lire | 103.127.549 |
| anno 2004 euro | 51.174,91 lire | 99.088.447 |

(L'importo suindicato è comprensivo della quota di euro 18.205,98 (lire 35.351.695) ai sensi della L. 204/95 attribuita direttamente alla società di trasporto con delibera C.C. n. 66 del 01.08.1996 per ciascun anno del triennio)

COMUNE DI BORGIO VEREZZI

| | | |
|----------------|----------------|------------|
| anno 2002 euro | 39.478,65 lire | 76.441.319 |
| anno 2003 euro | 38.157,20 lire | 73.882.637 |
| anno 2004 euro | 36.835,75 lire | 71.323.956 |

COMUNE DI CALIZZANO

| | | |
|----------------|----------------|------------|
| anno 2002 euro | 11.701,17 lire | 22.656.625 |
| anno 2003 euro | 11.701,17 lire | 22.656.625 |
| anno 2004 euro | 11.701,17 lire | 22.656.625 |

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

COMUNE DI CAPRAUNA

| | | |
|----------------|---------------|-----------|
| anno 2002 euro | 1.322,40 lire | 2.560.510 |
| anno 2003 euro | 1.322,40 lire | 2.560.510 |
| anno 2004 euro | 1.322,40 lire | 2.560.510 |

COMUNE DI CASANOVA LERRONE

| | | |
|----------------|---------------|------------|
| anno 2002 euro | 6.085,11 lire | 11.782.414 |
| anno 2003 euro | 6.119,27 lire | 11.848.560 |
| anno 2004 euro | 6.153,43 lire | 11.914.706 |

COMUNE DI CASTELBIANCO

| | | |
|----------------|-------------|-----------|
| anno 2002 euro | 748,17 lire | 1.448.667 |
| anno 2003 euro | 374,09 lire | 724.333 |
| anno 2004 euro | - lire | - |

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

(Tali importi sono comprensivi della quota di competenza relativa al contributo ex legge 204/95)

COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA

| | | |
|----------------|--------|---|
| anno 2002 euro | - lire | - |
| anno 2003 euro | - lire | - |
| anno 2004 euro | - lire | - |

COMUNE DI CERIALE

| | | |
|----------------|----------------|------------|
| anno 2002 euro | 50.883,26 lire | 98.523.737 |
| anno 2003 euro | 51.235,00 lire | 99.204.796 |
| anno 2004 euro | 51.586,74 lire | 99.885.855 |

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

(Tali importi sono comprensivi della quota di competenza relativa al contributo ex legge 204/95 pari a lire 36.874.158)

COMUNE DI CISANO SUL NEVA

| | | |
|----------------|---------------|------------|
| anno 2002 euro | 9.132,32 lire | 17.682.642 |
| anno 2003 euro | 8.727,39 lire | 16.898.583 |
| anno 2004 euro | 8.322,46 lire | 16.114.524 |

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

COMUNE DI ERLI

| | | |
|----------------|-------------|-----------|
| anno 2002 euro | 748,02 lire | 1.448.369 |
| anno 2003 euro | 374,01 lire | 724.184 |
| anno 2004 euro | - lire | - |

COMUNE DI FINALE LIGURE

| | | |
|----------------|----------------|-------------|
| anno 2002 euro | 96.876,10 lire | 187.578.268 |
| anno 2003 euro | 90.926,10 lire | 176.057.480 |
| anno 2004 euro | 84.976,20 lire | 164.536.867 |

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

COMUNE DI GARLENDA

| | | |
|----------------|---------------|------------|
| anno 2002 euro | 6.737,48 lire | 13.045.583 |
|----------------|---------------|------------|

| | | |
|----------------|---------------|------------|
| anno 2003 euro | 7.744,59 lire | 14.995.626 |
| anno 2004 euro | 8.751,71 lire | 16.945.670 |

COMUNE DI GIUSTENICE

| | | |
|----------------|---------------|------------|
| anno 2002 euro | 4.920,83 lire | 9.528.053 |
| anno 2003 euro | 5.674,12 lire | 10.986.622 |
| anno 2004 euro | 6.427,41 lire | 12.445.192 |

COMUNE DI LAIGUEGLIA

| | | |
|----------------|----------------|------------|
| anno 2002 euro | 47.224,85 lire | 91.440.056 |
| anno 2003 euro | 43.677,84 lire | 84.572.086 |
| anno 2004 euro | 40.130,83 lire | 77.704.117 |

COMUNE DI LOANO

| | | |
|----------------|----------------|-------------|
| anno 2002 euro | 97.437,23 lire | 188.664.792 |
| anno 2003 euro | 95.409,17 lire | 184.737.910 |
| anno 2004 euro | 93.071,23 lire | 180.211.028 |

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

Comprensivi di un contributo annuo di euro 40.500,06 ai sensi della Legge 204/95 e della L.R. 13/96

COMUNE DI MAGLIOLO

| | | |
|----------------|---------------|------------|
| anno 2002 euro | 3.284,83 lire | 6.360.321 |
| anno 2003 euro | 4.125,24 lire | 7.987.579 |
| anno 2004 euro | 4.965,65 lire | 9.614.8380 |

COMUNE DI NASINO

| | | |
|----------------|-------------|-----------|
| anno 2002 euro | 721,32 lire | 1.396.667 |
| anno 2003 euro | 360,66 lire | 698.333 |
| anno 2004 euro | - lire | - |

COMUNE DI ONZO

| | | |
|----------------|-------------|-----------|
| anno 2002 euro | 641,16 lire | 1.241.459 |
| anno 2003 euro | 320,57 lire | 620.729 |
| anno 2004 euro | - lire | - |

COMUNE DI PIETRA LIGURE

| | | |
|----------------|----------------|-------------|
| anno 2002 euro | 90.830,98 lire | 175.873.311 |
| anno 2003 euro | 91.298,48 lire | 176.778.512 |
| anno 2004 euro | 91.765,98 lire | 177.683.712 |

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

COMUNE DI STELLANELLO

| | | |
|----------------|---------------|------------|
| anno 2002 euro | 5.275,65 lire | 10.215.091 |
| anno 2003 euro | 5.902,90 lire | 11.429.606 |
| anno 2004 euro | 6.530,14 lire | 12.644.120 |

COMUNE DI TESTICO

| | | |
|----------------|-------------|-----------|
| anno 2002 euro | 587,73 lire | 1.138.004 |
| anno 2003 euro | 293,87 lire | 569.002 |
| anno 2004 euro | - lire | - |

COMUNE DI TOIRANO

| | | |
|----------------|----------------|------------|
| anno 2002 euro | 10.058,20 lire | 19.475.386 |
| anno 2003 euro | 10.058,20 lire | 19.475.386 |
| anno 2004 euro | 10.058,20 lire | 19.475.386 |

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

| | | |
|----------------|----------------|------------|
| anno 2002 euro | 4.440,42 lire | 8.597.852 |
| anno 2003 euro | 8.480,11 lire | 16.419.791 |
| anno 2004 euro | 12.519,81 lire | 24.241.731 |

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

COMUNE DI VENDONE

| | | |
|----------------|-------------|-----------|
| anno 2002 euro | 935,02 lire | 1.810.461 |
| anno 2003 euro | 467,51 lire | 905.230 |
| anno 2004 euro | - lire | - |

COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA

| | | |
|----------------|----------------|------------|
| anno 2002 euro | 13.108,17 lire | 25.380.962 |
| anno 2003 euro | 13.833,94 lire | 26.786.249 |
| anno 2004 euro | 14.559,71 lire | 28.191.536 |

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

COMUNE DI ZUCCARELLO

| | | |
|----------------|-------------|-----------|
| anno 2002 euro | 828,16 lire | 1.603.551 |
| anno 2003 euro | 414,08 lire | 801.776 |
| anno 2004 euro | - lire | - |

COMUNITÀ MONTANA INGAUNA

| | | |
|----------------|----------------|------------|
| anno 2002 euro | 12.600,41 lire | 24.397.795 |
| anno 2003 euro | 12.600,41 lire | 24.397.795 |
| anno 2004 euro | 12.600,41 lire | 24.397.795 |

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

COMUNITÀ MONTANA POLLUPICE

| | | |
|----------------|----------------|------------|
| anno 2002 euro | 10.600,00 lire | 20.524.462 |
| anno 2003 euro | 10.600,00 lire | 20.524.462 |
| anno 2004 euro | 10.600,00 lire | 20.524.462 |

(I predetti importi sono da intendersi IVA compresa)

2. I predetti importi, che dovranno costituire il corrispettivo del Contratto di servizio tra la Provincia di Savona e l'Azienda risultata vincitrice delle procedure concorsuali, sono quantomeno confermati da parte degli Enti sottoscrittori del presente Accordo per il periodo 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2007, allo scopo di garantire copertura finanziaria per la durata del suddetto Contratto di servizio.

3. Il sopra detto stanziamento della Regione Liguria, destinato alla copertura dei servizi minimi, è comprensivo degli eventuali oneri per la quota di costo del contratto autoferrotranvieri per gli anni di competenza.

4. In virtù della sopra citata destinazione, lo stanziamento della Regione Liguria, unitamente alla quota di I.V.A. sul medesimo che sarà rimborsata all'Ente titolare delle funzioni amministrative, in applicazione dell'articolo 9, comma 4, della Legge n.472/99, deve essere erogato in via esclusiva in sede di Contratto di servizio.

Art. 4

1. La Regione, d'intesa con gli Enti Locali sottoscrittori del presente Accordo, individua quali obiettivi di investimento per il rinnovo del materiale rotabile la progressiva sostituzione dei mezzi obsoleti immatricolati da più di 12 anni i cui costi, sino al valore massimo del 75%, in conformità ai criteri previsti dal Consiglio regionale, saranno a carico della Regione.

2. I costi di investimento sono al netto degli importi relativi all'I.V.A.

Art. 5

1. Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo, al fine di garantire la interoperabilità dei sistemi di oblitterazione, convengono sulla necessità che i sistemi di oblitterazione non car-

tacei in uso o che saranno adottati dalle Aziende di pubblico trasporto vengano da queste resi conformi agli standard definiti dalla Regione Liguria.

Art. 6

1. Gli interventi finanziari di cui all'art.3 costituiscono corrispettivi che si aggiungono alle entrate tariffarie e sono erogati a fronte del complesso dei servizi che saranno specificati nel Contratto di servizio di cui all'art. 5 della L.R. n. 31/98.
2. La rete dei servizi di trasporto pubblico locale, come sopra finanziata, dovrà garantire, almeno nei giorni feriali, dove non attualmente prevista, una coppia di corse di collegamento per tutti i centri abitati con una popolazione indicativamente di cinquanta abitanti, secondo i dati disponibili relativi all'ultimo censimento del 1991.
3. La fermata più vicina non deve distare più di 500 metri da detti centri abitati, assicurando in tal modo collegamenti minimali, ma certi, con i servizi essenziali: scuole, centri di assistenza, uffici postali, banche, ecc.
4. La rete dei servizi tenderà, nell'assicurare la mobilità nei centri urbani, a ridurre la congestione del traffico, sviluppando le possibilità di integrazione e di collaborazione tra gomma e ferro.

Art. 7

1. Il Contratto di servizio di cui all'art. 5 della L.R. n. 31/98, stipulato dall'Ente titolare delle funzioni amministrative con l'Azienda risultata vincitrice dalla procedura concorsuale, specifica l'effettivo programma di esercizio comprensivo degli orari delle corse, dei capolinea e delle principali fermate.

Art. 8

1. La Provincia di Savona impegnerà l'Azienda, in sede di Contratto di servizio:
 - a migliorare la qualità complessiva dei servizi offerti, così come sarà specificato nel Contratto di servizio;
 - ad assicurare l'integrazione tra servizi su

ferro e su gomma, tra servizi su gomma dei diversi bacini, tra servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea, tra trasporto pubblico e trasporto privato.

Art. 9

1. La Regione Liguria provvederà alla liquidazione del contributo accreditando alla Provincia di Savona le somme di cui all'art. 3 con cadenza mensile, a rate costanti, da erogare entro i 30 giorni successivi al mese di competenza.
2. La Provincia di Savona provvederà a trasferire all'Azienda, nei termini contrattuali, i fondi come sopra liquidati dalla Regione Liguria.

Art. 10

1. Gli Enti Locali provvederanno altresì a liquidare i fondi dagli stessi stanziati ai sensi dell'art. 3 del presente Accordo alla Provincia di Savona in due rate semestrali anticipate, la prima entro il 30 marzo e la seconda entro il 30 settembre.

Art. 11

1. Qualora la Provincia di Savona non potesse corrispondere per intero la rata mensile del corrispettivo per fatto alla stessa non imputabile, ma dovuto a ritardo o ad omissione del versamento della quota a carico della Regione o dell'Ente Locale, gli interessi legali, che decorrono a partire dal 60° giorno di ritardo, riconosciuti al soggetto aggiudicatario saranno sopportati dall'Ente che ha causato l'omissione e/o il ritardo nel versamento della quota a proprio carico.

Art. 12

1. In caso di inadempienza delle disposizioni di cui al precedente art. 10, l'Ente titolare delle funzioni amministrative può autorizzare riduzioni dei servizi nei modi e termini eventualmente previsti dal relativo Contratto.

Art. 13

1. La Provincia di Savona può istituire un apposito capitolo nel Bilancio di previsione, composto da:

- a) eventuali importi stanziati dagli Enti Locali che, in seguito alle procedure concorsuali, dovessero risultare in eccesso rispetto alla misura del corrispettivo prevista nel Contratto di servizio;
- b) eventuali economie di spesa, comprese quelle per servizi non erogati per causa di forza maggiore;
- c) gli importi previsti in relazione a particolari clausole o penali contrattuali;
- d) eventuali rimborsi di quota parte dell'I.V.A. da parte dello Stato sugli importi stanziati dagli Enti Locali.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di servizi di trasporto, o ad attività di monitoraggio, oppure alla realizzazione di ulteriori investimenti nel settore del trasporto pubblico locale.

Art. 14

1. Un Collegio presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e composto dai rappresentanti nominati dagli Enti sottoscrittori entro 90 giorni dalla data del presente Accordo, vigila sull'esecuzione dello stesso.
2. Il Collegio è assistito da una segreteria costituita presso il Settore Mobilità, Trasporti e Infrastrutture della Regione Liguria, che curerà la convocazione del Collegio stesso.
3. Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:
- vigilare sulla piena, tempestiva e corretta realizzazione dell'Accordo di programma;
 - individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
 - provvedere, se necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori, e di altri soggetti eventualmente interessati.

Art. 15

1. Al fine di consentire gli aggiornamenti rite-

nuti opportuni a seguito dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte degli Enti sottoscrittori, il presente Accordo di programma, che ha validità triennale, potrà essere oggetto di verifica, che sarà effettuata con le medesime modalità seguite per la sua stipula.

Art. 16

1. Eventuali modifiche al presente Accordo di programma dovranno essere approvate da tutti gli Enti sottoscrittori.

Art. 17

1. Tutte le controversie tra le parti in relazione al presente Accordo sono deferite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Art. 18

1. Il presente Accordo, sottoscritto dalle parti, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

14.06.2002

N. 613

Approvazione Linee guida per la verifica dell'applicazione del D.Lgs. 155/97 "Attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari".

LA GIUNTA REGIONALE

- Visti la legge n. 283/62 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 327/80;
- Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- Vista la legge regionale 29 giugno 1981, n. 23;

- Visto il Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
- Vista la Legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visti i Decreti Legislativi 26 maggio 1997, n. 155 e n. 156;
- Vista la circolare del Ministero della Sanità 7 agosto 1998, n. 11;
- Visto il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
- Considerato che con deliberazione 26 novembre 1999, n. 1419 la Giunta Regionale, nell'approvare il piano programmatico per il controllo degli alimenti e delle bevande per il triennio 1999-2001, si era riservata di adottare apposite linee guida rivolte alle AA.SS.LL. per una uniforme valutazione delle implicanze del D.Lgs. n. 155/97 sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari, dando mandato al Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria di predisporle;
- Visto il documento: Linee guida per la verifica dell'applicazione del D.Lgs. 155/97 "attuazione delle direttive 93/43CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari" predisposte dal Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
- Vista la deliberazione 12 novembre 1999, n. 1335, con cui la Giunta Regionale ha individuato gli atti di competenza degli organi e degli uffici regionali diversi da quelli consiliari
- Per tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore alla Sanità, prof. Piero Micossi

DELIBERA

- di approvare il documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: linee guida per la verifica dell'applicazione del D.Lgs. 155/97 "attuazione delle direttive 93/43CEE E 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari".
- di invitare i Sindaci dei Comuni liguri quali Autorità Sanitarie Locali e i Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali - nell'eser-

cizio delle competenti funzioni di supporto all'Autorità sanitaria locale stessa - ad attenersi alle disposizioni delle presenti linee guida.

- di pubblicare in forma integrale il presente provvedimento nel B.U.R.L..

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(segue allegato)

LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 155/97 "ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 93/43CEE E 96/3/CE CONCERNENTI L'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI".

Sommario

- 1) premessa
- 2) finalità
- 3) responsabile dell'industria alimentare
- 4) valutazione dell'efficacia dei Piani di autocontrollo
- 5) correlazione tra la pregressa normativa e quella introdotta con il D. Lgs. n. 155/97
- 6) prescrizioni
- 7) coesistenza del D.Lgs 155/97 e del D.Lgs 626/94
- 8) formazione del personale

1 - Premessa

Il D.Lgs. 15/5/1997, n. 155 - in seguito definito Decreto - detta norme generali, in tema di igiene, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche, da applicarsi nella gestione dei prodotti alimentari, che interessano tutte le fasi successive alla produzione primaria e si applicano anche a tutte le ipotesi di vendita al consumatore sia dei prodotti di origine animale che vegetale.

A tal fine il responsabile dell'industria alimentare, intesa come "ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimenta-

ri" (art. 2, comma 1, lett. b del D.Lgs. 155/97), deve garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti mediante adeguate procedure basate sui principi del sistema HACCP.

Sono pertanto assoggettabili all'applicazione del Decreto tutte le strutture ove vengano trattati alimenti, dagli stabilimenti industriali ai laboratori artigianali, agli esercizi di vendita e di somministrazione, alle unità mobili, ai punti di vendita sulle aree mercatali, alle strutture agrituristiche, ai punti vendita in ambito di produzione nel settore agricolo, ecc.

Le disposizioni del Decreto, costituendo norma generale, trovano applicazione anche per quanto riguarda le produzioni di origine animale, disciplinate da norme specifiche di derivazione comunitaria, limitatamente alle fasi che non rientrano nel campo di applicazione delle suddette norme.

Considerando tuttavia che la materia in discorso era già disciplinata dalla legge 30.04.1962, n. 283 e dal suo regolamento di attuazione (D.P.R. 26.03.1980, n. 327) sussiste l'esigenza di correlare la normativa pregressa con quella introdotta dal Decreto.

2 - Finalità

Il D.Lgs 155/97, introducendo elementi di grande novità e rilievo in merito all'igiene degli alimenti, ha previsto l'obbligo per i responsabili delle industrie alimentari di individuare, applicare e aggiornare procedure per garantire la sicurezza degli alimenti mediante piani di autocontrollo basati sul metodo HACCP.

Gli Organi di controllo sono d'altro canto tenuti alla verifica di tali adempimenti secondo le modalità previste dal D.Lgs 123/93 e dallo stesso Decreto.

Al fine di consentire una corretta applicazione della norma ed evitare incongruenze e difformità nelle procedure da osservare, si ritiene opportuno fornire alle competenti strutture dei Dipartimenti di Prevenzione alcune indicazioni operative.

Va comunque puntualizzato che il sistema e la "filosofia" dell'autocontrollo non costituiscono una novità per le imprese alimentari. In effetti diverse norme comunitarie "di settore", recepite

dal nostro ordinamento, avevano già introdotto sistemi di autocontrollo per molti settori produttivi e lo stesso D.Lgs 123/93, in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, ne prevedeva l'applicazione da parte delle imprese.

Con l'adozione del Decreto il sistema di autocontrollo con il metodo HACCP viene esteso a tutte le industrie alimentari, anche a quelle che per tipologia e volume di attività non rientrano nella legislazione specifica.

È così portata a compimento la volontà del legislatore di impostare il controllo igienico sanitario degli alimenti su misure di prevenzione, mediante l'adozione, da parte del responsabile dell'impresa, di procedure tese a controllare le condizioni igienico - sanitarie di tutte le fasi del processo.

Tale nuova impostazione di tipo preventivo viene ad affiancare l'approccio al controllo degli alimenti rivolto prevalentemente al prodotto finito, sia a livello di controlli aziendali che di controlli ufficiali effettuati dagli Organismi preposti.

In tale ottica, se al produttore viene attribuita la responsabilità primaria di assicurare la qualità igienica delle sue produzioni, all'Autorità preposta al controllo è affidato il compito di verificare l'efficacia e l'efficienza delle misure messe in atto per tenere sotto controllo i pericoli di natura igienico-sanitaria connessi con la specifica produzione.

Questo deve essere fatto nell'ambito della massima collaborazione fra l'imprenditore e l'Organo di controllo, nel rispetto dei ruoli di ciascuno.

In tal modo si potranno ottenere i massimi risultati da tale sistema, sia dal punto di vista della tutela del consumatore che in termini di ricaduta positiva sulle produzioni alimentari in generale.

3 - Responsabile dell'industria alimentare

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto il responsabile dell'industria alimentare, che deve garantire l'igienicità della lavorazione, è il titolare dell'industria.

Il titolare può delegare la responsabilità ad

altro soggetto, a condizione che la delega, che può essere limitata a determinati settori o attività dell'industria alimentare, sia scritta e obiettivamente efficace, cioè dia poteri effettivi al delegato in materia di gestione, anche finanziaria.

Il delegato non può quindi identificarsi con una figura che abbia un rapporto occasionale e non continuativo con l'industria alimentare.

4 - Valutazione sull'efficacia dei Piani di autocontrollo

I competenti Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione nell'ambito dell'attività di controllo ufficiale, adoteranno le procedure previste dall'art. 2 del D. Lgs 123/93 con la verifica di:

1. esistenza dei requisiti dell'industria alimentare
2. esistenza del piano di autocontrollo
3. idoneità documentale
4. attuazione delle procedure previste
5. formazione del personale (attuazione ed efficacia dell'intervento formativo).

L'Organo di controllo deve verificare l'efficacia e l'efficienza delle misure messe in atto per tenere sotto controllo i pericoli connessi alla specifica attività e l'industria deve definire in concreto ed adottare eventuali adeguamenti, qualora la verifica ne suggerisse l'adozione.

Su tale presupposto per evitare improprie sovrapposizioni di responsabilità e in considerazione dell'impossibilità di una stretta analisi nel merito dei processi di lavorazione da parte di soggetti esterni all'impresa medesima, le verifiche prenderanno in esame la struttura dei piani adottati, la loro completezza metodologica e l'adeguatezza della relativa documentazione, restando affidate al responsabile dell'industria alimentare l'analisi dei pericoli e quanto ne consegue.

Particolare attenzione deve essere posta al fine di accertare che le operazioni di sorveglianza e monitoraggio dei punti critici e di verifica dell'efficacia delle procedure adottate vengano condotte correttamente dal responsabile dell'industria alimentare.

A tale riguardo si ritiene che le analisi di laboratorio, pur importanti per la verifica della efficacia dei piani di autocontrollo, non siano altrettanto adatti ad un puntuale e costante monitoraggio dei punti critici.

5 - Correlazione fra la pregressa normativa e quella introdotta dal D.Lgs. 155/97

Appare opportuno un coordinamento tra il Decreto, la legge n. 283/62 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 327/80.

Laddove tuttavia la normativa vigente non disciplini specificatamente l'ambito di intervento dell'operatore sanitario, lo stesso operatore - a conclusione della fase istruttoria per la decisione finale - deve sempre tenere conto delle effettive esigenze igienico-sanitarie e della qualità ed entità del rischio connesse alle specifiche attività e circostanze. L'operatore agisce pertanto sotto il profilo sanitario a tutela della salute pubblica collettiva.

Tale circostanza deve essere evidenziata nel parere sanitario, anche per quanto attiene il rilascio dell'atto autorizzativo, e costituisce uno degli aspetti formali e sostanziali delle motivazioni dello stesso parere. In tal modo gli Organi di controllo ne possono essere chiaramente edotti.

Quanto sopra, in ossequio al principio di trasparenza amministrativa degli atti, comporta che, in sede di rilascio dell'autorizzazione, la pianta planimetrica dei locali interessati, asseverata da tecnico abilitato, unitamente al motivato parere sopra menzionato, debba fare parte integrante e necessaria dell'atto autorizzativo. Ciò costituisce riferimento certo a tutela e garanzia dell'utente e a miglior agio degli stessi Organi di controllo, permanendo nel tempo a memoria dei criteri adottati in sede di verifica e delle motivazioni del parere espresso in quella sede.

Tutto quanto sopra è posto a tutela della salute pubblica collettiva, interesse primario della Pubblica Amministrazione.

In base alle definizioni dell'art. 2, comma 1, lett. a), il Decreto prende in esame le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari, che si traducono ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nelle richiamate proce-

di autocontrollo, con cui il responsabile dell'industria alimentare si fa garante, della sicurezza e salubrità dei prodotti stessi.

Il meccanismo sanzionatorio previsto dal Decreto risulta profondamente diverso da quello previsto dal DPR 327/80: infatti mentre il Decreto prevede in caso di accertate violazioni l'imposizione di apposite prescrizioni rivolte all'interessato e solo di fronte all'inadempienza di quest'ultimo l'irrogazione di sanzioni amministrative, il DPR 327/80 impone obblighi alla cui accertata violazione si collega l'immediata irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

In assenza di esplicita abrogazione da parte del legislatore si rende indispensabile assicurare la necessaria coerenza al sistema normativo vigente, anche alla luce dell'art. 3 comma 5 del D. Lgs 155/97, dovendosi ritenere la permanenza nell'ordinamento del DPR 327/80 in linea con l'art. 7 della Direttiva 93/43/CEE che consentiva agli Stati membri di mantenere nella materia in questione norme più dettagliate e rigorose purché non di ostacolo e restrizione agli scambi.

Ferma restando l'assoggettabilità alla disciplina del DPR 327/80 per le fattispecie espressamente non ricomprese nel campo di applicazione del Decreto, la coesistenza delle due diverse discipline può essere letta alla luce della complementarietà delle stesse normative, che regolano aspetti comuni muovendo da approcci del tutto diversi.

Il controllo igienico-sanitario della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande disciplinato dal DPR 327/80 si concentra infatti "a valle" della filiera alimentare, mentre quello del Decreto ha come presupposto "l'autocontrollo" della stessa industria alimentare e pervade tutto il processo.

Considerato tuttavia che il rinnovato approccio reso possibile dal Decreto trae origine dalla disciplina comunitaria ed è rivolto a tutti gli operatori del settore alimentare, nessuno escluso, il controllo ufficiale nel settore deve tenere conto dell'attualità della disciplina del D.Lgs. 155/97 e perseguire il miglioramento dei sistemi aziendali di autocontrollo.

In tal senso la violazione alle disposizioni ine-

renti la disciplina igienico - sanitaria in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande che risultino coordinabili e compatibili con i contenuti del Decreto, deve essere valutata alla luce dei riflessi sul sistema di autocontrollo aziendale, potendosi prefigurare in tale fattispecie una prevalenza delle carenze del sistema stesso, come tale oggetto della specifica procedura dettata dall'art. 8 del Decreto, che verrebbe a sostituirsi alla disciplina sanzionatoria della norma violata.

6 - Prescrizioni

Con riferimento all'art. 8 del Decreto l'Autorità incaricata del controllo, ai sensi e per gli effetti della L.R. 29 giugno 1981, n. 23, è individuata nel Sindaco del Comune competente per territorio.

Il Sindaco, per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei Servizi delle Aziende Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti, tramite i responsabili dei Servizi stessi informandone contemporaneamente il Direttore Generale.

Gli organi di controllo svolgono i controlli previsti in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 3 marzo 1993, n.123, che disciplina il controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

Pertanto, con riferimento alla disciplina dell'articolo 3 del Decreto, come modificato dall'art. 10 della Legge 526/99, a seguito degli anzidetti controlli conseguono i seguenti effetti:

- al termine del sopralluogo svolto viene redatto apposito verbale di ispezione, copia del quale viene rilasciata al responsabile dell'industria alimentare;

- alla valutazione di quanto riscontrato nel corso dell'ispezione, tenuto anche conto della documentazione acquisita in tale sede o successivamente prodotta e di quanto risulti agli atti dell'azienda sanitaria, segue la stesura del verbale di accertamento, che avviene in un momento successivo a quello dell'ispezione;

- in relazione alle carenze riscontrate, il Sindaco provvede ad impartire le prescrizioni di adeguamento che, come tali, formano parte integrante del verbale di accertamento, da notificare alla

relativa industria alimentare nelle forme e con gli effetti previsti.

L'individuazione dei tempi di adeguamento alle prescrizioni impartite, (congruo termine), come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 11/98, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 comma 2 del Decreto, deve discendere da una attenta valutazione, del rischio connesso con l'attività in esame.

Fanno tuttavia eccezione le situazioni in cui le carenze riscontrate fanno ritenere che vi possa essere un rischio incombente per la salute pubblica, nel qual caso risultano applicabili le disposizioni previste dall'art. 15 della legge n.283/62, dall'art. 22 del D.P.R. n. 327/80 e, altresì, dall'art. 8 del D.Lgs. n. 507/99.

L'adozione di provvedimenti di chiusura temporanea o definitiva di stabilimenti od esercizi va posta in relazione allo stato di pericolo per la salute pubblica derivante dalla non igienicità delle operazioni di lavorazione o deposito ovvero dalla natura o condizione delle sostanze prodotte o poste in vendita.

Lo stato di pericolo per la salute pubblica deve pertanto essere valutato da parte del dirigente a ciò preposto.

Nel caso che allo scadere del tempo concesso le prescrizioni non siano state ottemperate si applicheranno le sanzioni previste per le diverse fattispecie, fermo restando che l'applicazione del Decreto deve favorire una progressiva adeguatezza del sistema di autocontrollo aziendale, ricercando a tal fine la massima sinergia collaborativa tra gli organismi preposti al controllo ufficiale e le industrie alimentari.

Si richiama la necessità di uno stretto raccordo fra le strutture organizzative delle Aziende USL e gli Organi di polizia giudiziaria che effettuano accertamenti su tale materia.

7 - Coesistenza del D.Lgs 155/97 e del D.Lgs 626/94

Il D.Lgs 626/94 (e successive modifiche e integrazioni) ha per oggetto la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro e disciplina, a tal fine, gli aspetti organizzativi del processo produttivo di tutti i soggetti pubblici e privati che impiegano lavoratori di-

pendenti o ad essi equiparati così come definiti dalla norma stessa.

Per la verifica degli adempimenti connessi all'applicazione del D.Lgs 155/97 e del D. Lgs 626/94 nelle industrie alimentari il Dipartimento di Prevenzione delle Aziende USL assicura, nell'espressione della propria autonomia organizzativa, l'espletamento delle attività di competenza, garantendo prestazioni più efficaci e realizzando economie di lavoro e di procedure.

Quanto previsto in tema di "igiene personale" dal capitolo VIII dell'allegato al Decreto e dagli articoli 41 e 42 del DPR 327/80 coinvolge pertanto gli aspetti organizzativi del processo produttivo disciplinati dal D.Lgs. 626/94, fermo restando quanto previsto dall'art. 37, u.c., del DPR 327/80.

8 - Formazione del personale

La consapevolezza dell'utilità e della necessità oggettiva di operare in modo igienico da parte degli addetti dell'industria alimentare è elemento fondamentale per ottenere buoni risultati per la salute collettiva.

Tale finalità va perseguita, con le forme che il responsabile dell'industria ritenga più opportune, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento continuo degli addetti allo scopo di rendere il personale partecipe di una azione di prevenzione condivisa.

Inoltre l'applicazione corretta del Decreto favorisce le necessarie sinergie tra imprenditori e Azienda USL, che, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, soddisfino le esigenze di formazione nelle industrie alimentari.

L'informazione di prevenzione nei confronti degli addetti alla produzione, manipolazione, trasporto, somministrazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui al D.P.C.M. 29.11.2001 per l'Area della Prevenzione Collettiva, anche con riguardo a quanto deve essere attuato in materia di "igiene personale" ai sensi del Cap. VIII dell'allegato al Decreto.

Le presenti disposizioni sono assunte a tutela della salute collettiva.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

14.06.2002

N. 621

Sicurezza trasfusionale: attuazione della Circolare del Ministero della Sanità n. 14 del 19 dicembre 2001.

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le seguenti normative in materia trasfusionale:

1. Decreto del Ministro della Sanità del 25 gennaio 2001 concernente "Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue ed emocomponenti";
2. Decreto del Ministro della Sanità del 1 marzo 2000 concernente "Adozione del progetto relativo al piano nazionale sangue e plasma per il triennio 1999 - 2001"
3. Decreto del Ministro della Sanità del 29 marzo 1999, "Introduzione della ricerca di acido nucleico del virus dell'epatite C mediante la tecnica di amplificazione genica nei pool di plasma per la produzione di emoderivati"

Richiamate le circolari ministeriali n. 17 del 30 ottobre 2000, "Adeguamento dei livelli di sicurezza trasfusionali in presenza di metodiche atte alle indagini sui costituenti virali per HCV", e n. 14 del 19 dicembre 2001: Indicazioni integrative alla circolare 30 ottobre 2000, n. 17, con le quali il Ministero della Salute ha stabilito, per assicurare un livello di sicurezza pari a quello del plasma umano destinato alla produzione di emoderivati, di estendere l'obbligatorietà della ricerca dei costituenti virali dell'epatite C con tecniche di biologia molecolare (PCR) anche al sangue e agli emocomponenti destinati alla trasfusione;

Considerato che, sulla base della normativa sopra richiamata, risulta necessario estendere l'utilizzo delle tecniche di biologia molecolare (PCR) su tutto il territorio regionale, organizzando tale attività in servizi trasfusionali opportunamente selezionati, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, al fine di garantire in particolare la sicurezza e l'attendibilità nell'effettuazione dei test e al contempo l'econo-

micità degli stessi;

Considerato pertanto che risulta necessario, in ambito regionale, dare attuazione a tali disposizioni, tenuto conto delle specifiche situazioni esistenti;

Considerato che conseguentemente le ipotesi di fattibilità per l'accentramento dell'esecuzione degli esami con metodica di biologia molecolare per l'individuazione dei costituenti virali del virus dell'epatite C sono state sottoposte a un gruppo di esperti all'uopo designati con la nota n. 65371/1473 del 10 maggio 2002;

Preso atto che tale gruppo, coordinato dal Responsabile del Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione, in seguito alla valutazione degli elementi proposti nel corso della riunione del 17 maggio 2002, il cui verbale (allegato B) è da considerare parte integrante e necessaria del presente provvedimento, ha proposto l'accentramento su base provinciale dell'esecuzione dei test necessari all'identificazione dei costituenti del virus dell'epatite, così come peraltro dettagliato nel piano operativo di cui all'allegato A, parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

Ritenuto che tale ipotesi organizzativa debba essere sottoposta a una sperimentazione di un anno, al fine di valutarne l'impatto organizzativo, funzionale ed economico;

Su proposta dell'Assessore incaricato alla Sanità

DELIBERA

1. Di approvare il "Piano operativo per la validazione di tutte le unità di sangue con tecniche di biologia molecolare" di cui all'allegato A - parte integrante e necessaria del presente provvedimento - redatto sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo di esperti e sotto la responsabilità tecnica del Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione;
2. Di dare atto che le direzioni generali delle Aziende Sanitarie interessate provvederanno a definire le necessarie intese sia per gli aspetti collegati alla remunerazione delle prestazioni degli esami effettuati dai centri di riferimento, sia per quel che concerne il trasporto dei campioni;

3. Di attivare il Programma sperimentale, della durata di un anno, per l'esecuzione delle indagini con metodica di biologia molecolare sui costituenti virali dell'epatite C su tutte le unità di emocomponenti raccolte nella Regione Liguria, stimate in circa 70.000 per anno, dalla data di avvio del servizio che dovrà essere attivato, dalle Aziende Sanitarie interessate, non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera;
4. Di riservarsi la verifica delle misure organizzative - funzionali di cui all'allegato A parte integrante e necessaria del presente provvedimento;
5. Di disporre l'integrale pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(segue allegato)

Allegato A)

PIANO OPERATIVO PER LA VALIDAZIONE DI TUTTE LE UNITÀ DI SANGUE CON TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE REDATTO SOTTO LA RESPONSABILITÀ TECNICA DEL CENTRO REGIONALE DI COORDINAMENTO E COMPENSAZIONE

La sicurezza dei prodotti impiegati nella terapia trasfusionale è essenzialmente basata sull'accuratezza della selezione del donatore e sulla sensibilità dei tests di screening eseguiti sulle unità raccolte per i virus rilevanti in campo trasfusionale.

Sebbene negli ultimi anni sia stata raggiunta una notevole riduzione del rischio di trasmissione di malattie ad eziologia virale mediante terapia trasfusionale, il problema del sangue richiede sempre una attenta e continua considerazione sulla probabilità che una unità di sangue trasfondibile possa comunque risultare infetta perché prelevata durante il periodo asintomatico dell'infezione e in assenza di marcatori virali specifici rilevabili con i test di screening tradizionali (ELISA, RIBA.)

La disponibilità di tecniche di biologia molecolare, che consentono la rilevazione diretta del genoma virale nelle fasi precoci di infezione, può produrre una sensibile riduzione del rischio residuo, aumentando la sicurezza del sangue e dei suoi derivati con indiscutibili vantaggi per il donatore/ricevente e per la collettività in genere.

Il Ministero della Sanità con circolare del 30 ottobre 2000, n. 17 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2000) "adeguamento dei livelli di sicurezza trasfusionale in presenza di metodiche atte alle indagini sui costituenti virali per HCV", ha stabilito di estendere l'obbligatorietà della ricerca dei costituenti virali dell'epatite C, mediante indagini basate su tecniche di biologia molecolare, attualmente applicata nel plasma umano destinato alla produzione di emoderivati (di cui al DM 29.3.1999), anche al sangue ed agli emocomponenti destinati alla trasfusione

Con l'ulteriore circolare n. 14 del 19 dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 28 dicembre 2001), il Ministero della salute ha fornito ulteriori indicazioni tecniche onde consentire alle Regioni, entro il termine 28 giugno 2002, di provvedere a rendere obbligatoria l'introduzione di tale metodica nel proprio territorio.

I risultati dello studio di fattibilità delle tecniche di cui sopra applicate alla rilevazione del virus dell'epatite C quale test di screening di routine sul sangue donato, coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, hanno confermato l'opportunità di procedere alla centralizzazione di tale metodica in considerazione:

- Delle ragioni di economia di scala;
- Delle difficoltà legate all'implementazione di tecniche complesse;
- Di una specifica preparazione tecnica del personale.

Il Direttore Generale del Dipartimento Sanità, ha nominato un gruppo tecnico composto da Primari dei Servizi Trasfusionali designati sulla base della rappresentanza provinciale, a cui affidare lo studio di alcune ipotesi di fattibilità relative alla localizzazione dei centri.

Tali ipotesi sono state elaborate considerando:

1. Le attuali 12 strutture trasfusionali operanti in Liguria;
2. Le caratteristiche orografiche del territorio;
3. Gli orientamenti espressi dalla maggioranza dei Responsabili Servizi Trasfusionali in occasione della riunione tenutasi il 14 marzo 2002.

Rete regionale di riferimento dei Servizi Trasfusionali

Provincia di Imperia

Servizi afferenti:

- ASL 1 Imperiese;

1. Provincia di Savona

Servizi afferenti:

- ASL 2 Savonese
- Azienda Ospedaliera Santa Corona - Pietra Ligure

1. Provincia di Genova

Servizi afferenti:

- ASL 3 Genovese
- ASL 4 Chiavarese
- Azienda Ospedaliera San Martino - Genova
- Azienda Ospedaliera Villa Scassi - Genova
- Istituto G. Gaslini - Genova
- Ente Ospedaliero Ospedale Galliera - Genova

1. Provincia di La Spezia

Servizi afferenti:

- ASL 5 Spezzina

Numero Donazioni

Per il 2001 sono state raccolte 70.000 donazioni

Requisiti dei centri di riferimento

Alla luce delle indicazioni ministeriali impartite per l'esecuzione delle tecniche di biologia molecolare, con kit diagnostici utilizzati su attrezzature semiautomatizzate, è necessario che i centri di riferimento abbiano:

- Ambienti adeguatamente condizionati dal punto di vista microclimatico, o aree efficacemente separate nello stesso ambiente, destinate in modo distinto alla preparazione dei campioni e alla amplificazione e rilevazione;
- Strumentazioni specifiche per la singola metodica, già validate nel controllo effettuato dall'Istituto Superiore di Sanità finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del kit; in caso di gestione manuale dei campioni per la fase di pooling e di estrazione è fortemente consigliato l'uso di una cappa a flusso laminare di tipo bio-hazard;
- Personale adeguatamente formato da adibire all'attività routinaria della metodica;
- Manuale delle procedure.

Per quanto attiene alla definizione delle procedure operative e della manipolazione dei campioni, i centri di riferimento dovranno particolarmente attenersi alle disposizioni ministeriali impartite in materia.

Individuazione dei centri di riferimento

I criteri preliminarmente considerati sono:

- a) Spostare il minor numero possibile di campioni di sangue, ritenuto che gli stessi debbano essere identificati prioritariamente, all'interno di ciascun bacino, nei servizi trasfusionali con maggiore capacità operativa;
 - b) Numero annuo di sacche lavorate;
 - c) Disponibilità organizzativa da parte delle Strutture interessate ad intraprendere l'attività di validazione di che trattasi;
 - d) Dichiarazione da parte dei Responsabili delle stesse di garantire una risposta all'indagine;
- in caso di negatività al saggio di screening: entro le 12 - 24 ore dal prelievo nei giorni feriali e le 48 ore nei giorni prefestivi;

- in caso di positività: entro le 36 - 72 ore dal prelievo.

e) Dichiarazione da parte dei Responsabili delle stesse di effettuare l'analisi anche nelle giornate prefestive (e talora festive, in caso di necessità);

f) Dichiarazione da parte dei Responsabili delle stesse della sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare n. 14 del 19 dicembre 2001;

g) Dichiarazione da parte dei Responsabili delle stesse di avere già in dotazione personale dedicato specificatamente addestrato;

h) Dichiarazione da parte dei Responsabili delle stesse della disponibilità di eseguire le indagini per le strutture di riferimento senza aumento di organico;

i) Dichiarazione da parte dei Responsabili delle stesse di essere già in possesso delle specifiche strumentazioni specialistiche.

In esito alla proposta espressa unanimemente della Commissione tecnica, i centri di riferimento cui demandare l'effettuazione dello screening con tecniche di biologia molecolare sono:

1. Imperia - SIT Imperia;

Servizi afferenti:

- ASL 1 Imperiese;

1. Savona - SIT Savona;

Servizi afferenti:

- ASL 2 Savonese
- Azienda Ospedaliera Santa Corona - Pietra Ligure

1. Genova - SIT Azienda Ospedaliera San Martino - Genova

Servizi afferenti:

- ASL 3 Genovese
- Azienda Ospedaliera San Martino - Genova
- Azienda Ospedaliera Villa Scassi - Genova
- Istituto G. Gaslini - Genova

- Ente Ospedaliero Ospedale Galliera - Genova

1. La Spezia SIT La Spezia

Servizi afferenti:

- ASL 5 Spezzina
- ASL 4 Chiavarese

I Responsabili dei Servizi Trasfusionali sopra individuati come centri di riferimento hanno confermato, come emerge dall'allegato verbale della commissione, la possibilità di avviare il servizio con decorrenza immediata non avendo necessità di aumento di personale e di specifiche strumentazioni.

Identificazione dei campioni

Ciascun centro di riferimento avrà cura di definire protocolli operativi per l'invio, il confezionamento dei campioni e la trasmissione dei risultati.

Intese inter aziendali

Le direzioni generali delle Aziende Sanitarie interessate provvederanno a definire le necessarie intese sia per quel che concerne la data di avvio del servizio, sia per quel che concerne il trasporto dei campioni, sia infine per gli aspetti collegati alla remunerazione delle prestazioni degli esami effettuati dai centri di riferimento

Allegato B)

Verbale della riunione del 17 maggio 2002

1. Centralizzazione della metodica NAT per la validazione delle donazioni di sangue.

In data odierna, si è riunita la Commissione Tecnica regionale incaricata di valutare le ipotesi di centralizzazione della metodica NAT per la validazione delle donazioni di sangue.

Presenti: dott.sa Benvenuto (SIT Savona), dott. Mazzei (SIT Imperia), dott. Valbonesi (SIT San Martino - CRCC) dott. Sabelli (SIT La Spezia). Per la Regione Liguria: sig.ra Rossi, dott. Zullo, dott. Zappavigna.

La Commissione, valutate le varie ipotesi, propone una centralizzazione su base provinciale individuando i vari centri:

SIT San Martino (per l'area di Genova);

SIT Savona;

SIT Imperia;

SIT La Spezia (che opera anche a favore del SIT di Lavagna).

Gli aspetti relativi al trasporto, compresi i relativi costi, saranno oggetto di accordi tra Aziende, senza costi aggiuntivi a carico della Regione Liguria.

I Responsabili dei centri individuati ribadiscono la disponibilità ad operare senza aggiunta di personale nonché la presenza, presso le rispettive strutture, delle necessarie apparecchiature per i test.

Si impegnano, inoltre, ad inviare alla Regione le planimetrie dei locali interessati alla metodica.

La Commissione propone, previa valutazione da parte del Direttore Generale del Dipartimento Sanità della Regione, di trasmettere la presente proposta ai Direttori Generali e ai Responsabili delle strutture trasfusionali interessate.

2. Inattivazione del plasma

I Primari presenti, presa visione della normativa attualmente in vigore, ribadiscono la necessità di mantenere le procedure di inattivazione del plasma per uso clinico.

Oltre al blu di metilene è in oggi possibile utilizzare per l'inattivazione del plasma la metodica solvente - detergente.

L'individuazione delle metodiche dipende da scelte organizzative e logistiche di ciascuna azienda.

f.to

Clemente Mazzei

f.to:

Gisella Benvenuto

f.to:

Mauro Valbonesi

f.to:

Marco Sabelli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.06.2002

N. 626

Associazione "Rari Nantes Camogli" di Camogli (Ge): riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato e iscrizione al registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alla Associazione "Rari Nantes Camogli" con sede in Camogli (Ge), Via Cristoforo Colombo n. 1 e di approvare l'atto ricognitivo e lo Statuto in data 26 marzo 2002, che si allegano alla presente deliberazione in copia conforme alla copia autentica in atti;

di iscrivere l'Associazione nel registro delle persone giuridiche istituito con D.G.R. n. 224 del 2 marzo 2001;

di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

IL SEGRETARIO

Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.06.2002

N. 629

Parere ex art. 39, 1° comma, della legge regionale 4.9.1997 n. 36, relativo al progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale di Avegno (GE).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di esprimere il parere previsto dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 4.9.1997 n. 36, come modificata con legge regionale 6.4.1999 n. 11 e successive modificazioni, nei confronti del progetto preliminare di Piano urbanistico comunale, adottato dal Comune di Avegno con deliberazione consiliare n. 40 del 3.12.2001, nei termini di cui all'allegato voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 84 del 4.6.2002 al quale viene fatto integrale rinvio ad ogni effetto;
- 2) di dare atto che il Comune potrà procedere alla adozione del progetto definitivo a norma dell'art. 40, 1° e 2° comma della citata legge regionale n. 36/1997, alla luce delle indicazioni come sopra rese, nonché di quelle formulate dall'Amministrazione provinciale in sede di espressione del parere di competenza a norma del ridetto art. 39, comma 2, salvo che il Comune non ritenga che le integrazioni da apportare al progetto come sopra adottato, sulla base delle indicazioni contenute nei pareri di cui sopra, nonché degli altri pareri ed osservazioni di cui alla norma sopra citata, siano tali da comportare una rielaborazione del progetto medesimo, fermo restando comunque l'obbligo di acquisire, prima dell'approvazione del progetto definitivo, il nulla osta di cui all'art. 72 della più volte citata legge regionale n. 36/1997 ed all'art. 69 della legge regionale 3.5.2002 n. 19 in ordine alle varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico che detto piano comporta sulla base delle valutazioni al riguardo espresse nel ridetto voto e delle scelte che verranno definitivamente adottate nel progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

14.6.2002

N. 630

**Parere istruttorio V.I.A. da inviare al
Ministero dell'Ambiente ai sensi della**

**Legge 349/86. Proponente Entergy.
Parere negativo.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di esprimere, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 349/1986, parere negativo in merito alla compatibilità ambientale della " realizzazione di una centrale a ciclo combinato da 800 MW a Cairo Montenotte ", per le motivazioni contenute nel parere n.39/119, reso dal Comitato Tecnico Regionale per il Territorio - Sezione per la V.I.A. in data 4.6.2002, ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
- di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato al Ministero dell'Ambiente - Commissione VIA e pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

21.06.2002

N. 631

**Procedura di verifica - screening ex
l.r. 38/98. Realizzazione di una attività
di recupero di rifiuti non pericolosi a
Cairo Montenotte (SV). Proponente
Technometal s.r.l. Non assoggetta-
mento a VIA con prescrizioni.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di pronunciarsi nel senso che il progetto presentato dalla ditta Technometal s.r.l. Corso Stalingrado 50 Cairo Montenotte per operazioni di recupero di cui all'art. 33 del D.L. 22/97 e per l' immagazzinamento di rottami

di ferro, comprese le carcasse di veicoli in Cairo Montenotte non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 38/1998, a condizione che vengano osservate le prescrizioni di seguito elencate:

- a) la ditta Tecnometal dovrà provvedere ad installare opportune schermature, preferibilmente arboree, atte a mitigare l'impatto visivo generato dall'attività;
 - b) le carcasse delle auto dovranno essere poste in cumuli al massimo di due livelli e comunque mai di altezza superiore alla recinzione;
 - c) sia data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Savona della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art.14 della l.r. 38/98;
2. di dare atto che:
- a) l'accettazione delle prescrizioni di cui sopra da parte del soggetto proponente dovrà essere inoltrata all'Ufficio V.I.A. entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.;
 - b) il presente provvedimento acquisterà efficacia soltanto ad avvenuta positiva verifica da parte dell'Ufficio VIA dell'ottemperanza sostanziale alle prescrizioni come sopra apposte;
 - c) contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n.38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ai sensi della Legge 6.12.97 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui al D.P.R. 24.11.71 N. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua conoscenza.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.06.2002

N. 632

Procedura di verifica - screening ex l.r. 38/98. Progetto di riconversione del suolo in località Cappuccini- Comune di Quiliano (SV). Proponente ditta Turco Innocenzo. Non assoggettamento a VIA.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di pronunciarsi nel senso che il progetto presentato dalla ditta Turco Innocenzo per la riconversione del suolo in loc. Cappuccini Comune di Quiliano non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 38/1998;
2. di dare comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Savona della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art.14 della l.r. 38/98;
3. di dare atto che:
 - a) il presente provvedimento acquisterà efficacia soltanto ad avvenuta positiva verifica da parte dell'Ufficio VIA dell'ottemperanza sostanziale alle prescrizioni come sopra apposte;
 - b) contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n.38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ai sensi della Legge 6.12.97 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui al D.P.R. 24.11.71 N. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua conoscenza.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

21.06.2002

N. 633

**Procedura di verifica-screening ex l.r.
38/98 - interventi relativi allo S.U.A. di
iniziativa pubblica relativo alla zona
D3 - loc.Vallesanta - Sp - Prop. Comune
di Levanto - Non assoggettamento
a V.I.A. con prescrizioni.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di pronunciarsi nel senso che non debba essere assoggettato a procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 10 della l.r. 38/98, il progetto presentato dal Comune di Levanto per gli interventi relativi allo S.U.A. di iniziativa pubblica relativo alla zona D3 in località Vallesanta-Sp, a condizione che vengano osservate le prescrizioni di seguito indicate:
 - a) sia realizzato, prima dell'ottenimento del titolo di abitabilità dell'albergo, l'interramento dell'elettrodotto ENEL, garantendo il rispetto di un livello di esposizione medio annuo pari a 0.2 microtesla;
 - b) sia realizzato il locale tecnologico con un potere fonoisolante di almeno 35-40 dB e se necessario siano installati appositi silenziatori in corrispondenza delle aperture di ventilazione;
 - c) siano osservate le Norme Geologiche di Attuazione esplicitate nella relazione integrativa datata 5 giugno 2002;
 - d) sia predisposto un elaborato grafico integrativo che dettagli l'ubicazione, la tipologia e le fasi con cui si intende attuare il ripristino ambientale e dimostri una continuità con il progetto già esaminato dalla Comunità Montana della Riviera Spezzina per il versante percorso da incendio nel luglio 1999 in Vallesanta;
 - e) sia effettuata una specifica valutazione ed

uno studio puntuale in ordine al ruolo ed all'utilizzo della viabilità di collegamento verso mare e della sua interconnessione con il lungomare stesso;

- f) sia data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Spezia della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art. 14 della l.r. 38/98;
2. di dare atto che:
 - a) l'accettazione delle prescrizioni di cui sopra da parte del soggetto proponente dovrà essere inoltrata all'Ufficio V.I.A. entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.;
 - b) il presente provvedimento acquisterà efficacia soltanto ad avvenuta positiva verifica da parte dell'Ufficio VIA dell'ottemperanza sostanziale alle prescrizioni come sopra apposte;
 - c) contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ai sensi della Legge 6.12.97 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui al D.P.R. 24.11.71 N. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua conoscenza.
 3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

21.06.2002

N. 643

**Modifiche alla D.G.R. n. 646
dell'8.6.2001. "Misure di salvaguardia**

per i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) liguri (Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE): applicazione della valutazione di incidenza”.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la direttiva 79/409/CEE e succ. modif (c.d Direttiva Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la direttiva 92/43/CEE e succ. modif (c.d Direttiva Habitat), concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che rappresenta il principale atto legislativo comunitario a favore della biodiversità;
- il D.P.R. 357/97 e suc. modif., recante “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche”;
- il D.M. 03.04.2000, contenente la lista dei proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ricadenti in territorio ligure;
- il progetto nazionale “BioItaly” che, in sede tecnica, ha individuato, anche in Liguria, i siti eleggibili come “Siti di Importanza Comunitaria” in base ai loro contenuti in termini di habitat e specie di cui alle citate direttive 92/43/CEE e /9/409/CEE;
- la propria deliberazione n. 270 del 25.02.2000, avente ad oggetto “Individuazione delle Z.P.S. in Liguria”;
- la propria deliberazione n. 646 del 08.06.2001, avente ad oggetto “Misure di salvaguardia per i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e zone di Protezione Speciale (ZPS) liguri (Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE): applicazione della valutazione di incidenza”.

Richiamati altresì:

- la legge 18 maggio 1989 n.183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modifiche

ed integrazioni ed in particolare l’art. 17, c.6 ter in base al quale i Piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti complessivi del piano;

- la legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9, recante “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione alla legge 18 maggio 1989 n. 183” e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede all’art. 2 comma 4, lett. a), tra le attività di pianificazione, la compilazione e l’aggiornamento dei Piani di Bacino e all’art. 15 detta i contenuti dei piani di bacino;
- la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” ed in particolare:
 - l’art. 96, che organizza l’Autorità di Bacino di rilievo regionale ed in particolare, ai commi 2 e 3, individua, tra gli organi dell’Autorità di bacino, il Comitato Istituzionale, costituito dalla Giunta Regionale e presieduto dal Presidente della Giunta;
 - l’art. 97, che disciplina la formazione e l’approvazione dei Piani di Bacino ed in particolare il comma 8, in base al quale la Provincia, esaminate le osservazioni pervenute, trasmette il Piano al Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale che, sentita la Sezione competente del Comitato Tecnico per il territorio, si esprime con parere vincolante circa la conformità del Piano stesso agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei Piani di bacino e agli altri Piani e Programmi regionali;
- i “Criteri per l’elaborazione dei piani di bacino” formulati ai sensi dell’art.8 della l.r.n. 9/1993 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino di rilievo regionale nella seduta del 20 dicembre 1994 nonché le raccomandazioni, linee guida ed indicazioni metodologiche emanate ad integrazione e specificazione dei criteri suddetti;

Considerato che

- la D.G.R. n. 646 dell’8 giugno 2001 contiene

idonee misure di salvaguardia per i pSIC e ZPS, al fine di promuovere una omogenea e corretta tutela degli stessi, anche da parte degli Enti locali interessati, come risulta dall'Allegato A "Misure di salvaguardia da applicare a pSIC e ZPS" parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;

– ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 delle richiamate "Misure di salvaguardia":

- i piani urbanistici, i piani territoriali e i piani di settore che contengono previsioni di interventi che comportino trasformazioni territoriali insistenti su PSIC e ZPS devono darsi carico di illustrare in apposita relazione degli effetti diretti ed indiretti che le relative previsioni possono comportare sui suddetti siti evidenziando altresì le eventuali modalità adottate per la compatibilizzazione delle medesime previsioni pianificatorie con le pertinenti esigenze di salvaguardia, comprese le eventuali misure di mitigazione e compensazione che il piano adotta o prescrive di adottare da parte dei soggetti attuatori.

- l'approvazione dei piani, per le parti contenenti le previsioni di cui all'art. 1 è condizionata all'esito favorevole della valutazione di incidenza;

Considerato peraltro che il Piano di bacino, pur essendo un Piano di Settore, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato e pertanto rappresenta, per gli obiettivi ed i temi trattati, un piano di sostenibilità ambientale;

Considerato altresì che

– gli interventi previsti nei Piani di bacino, pur non comportando, nella maggior parte dei casi, trasformazioni territoriali dirette, possono produrre alterazioni sugli habitat e sull'ecologia delle specie animali e vegetali tutelate nei siti della Rete Natura 2000, e pertanto si rende obbligatoria l'effettuazione della valutazione di incidenza;

– per detti interventi di norma non è prevista in

sede di piano la relativa progettazione delle opere da realizzare, e comunque la scala pianificatoria, se presente, risulta insufficiente a fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta applicazione della valutazione di incidenza;

Considerato infine che, stante il carattere di urgenza proprio dei piani di bacino stralcio sul rischio idrogeologico da approvarsi ai sensi del D.L. 180/98, appare opportuno che la valutazione di incidenza, di cui all'art 1 dell'allegato A, con i contenuti indicati nella sezione progetti di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale della DGR 646/01 sopra citata, venga effettuata sui progetti relativi ai singoli interventi, al fine di meglio definire in sede di progettazione regole, che minimizzino l'effetto degli stessi sui siti in tutela interessati;

Ritenuto pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, di procedere alla modifica dell'art. 5 (Norme transitorie), di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della citata Deliberazione n. 646/2001, come di seguito indicato:

Dopo il comma 1 dell'art. 5 (Norme transitorie) è inserito il seguente:

– "2. Per i Piani di Bacino in corso di redazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, qualora la Provincia, nel provvedimento di approvazione del Piano, non integri il Piano stesso con gli elementi di cui all'art. 1, in modo che l'approvazione comprenda la valutazione di incidenza, l'efficacia delle previsioni, che interessano pSIC e ZPS, è condizionata all'esito favorevole della successiva valutazione in sede di approvazione dei progetti".

Su proposta dell'assessore all'ambiente ed edilizia

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa

1) di modificare l'art. 5 (Norme transitorie), di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della Deliberazione n. 646/2001, come di seguito indicato:

Dopo il comma 1 dell'art. 5 (Norme transito-

rie) è inserito il seguente:

– “2. Per i Piani di Bacino in corso di redazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, qualora la Provincia, nel provvedimento di approvazione del Piano, non integri il Piano stesso con gli elementi di cui all’art. 1, in modo che l’approvazione comprenda la valutazione di incidenza, l’efficacia delle previsioni, che interessano pSIC e ZPS, è condizionata all’esito favorevole della successiva valutazione in sede di approvazione dei progetti”.

2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 gg. o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

02.07.2002

N. 699

Individuazione dei parametri di perequazione per l’anno 2002 ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 20/2002 (legge finanziaria 2002).

LA GIUNTA

Premesso che la legge regionale 7 maggio 2002, n. 20 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2002)” all’articolo 7 stabilisce che “Il fondo regionale per l’attuazione del Piano degli Interventi, ..., per l’anno 2002, ..., è ripartito sulla base dei criteri già previsti dall’art. 6 della l.r. n. 13/2001 e dalle relative disposizioni attuative”;

Che il predetto articolo 6 della legge finanziaria 2001 prevede che l’applicazione dei criteri di perequazione delle risorse e di capacità di spesa

degli enti avvenga “in funzione di parametri obiettivi di fabbisogno e di capacità fiscale”;

Che il medesimo articolo stabilisce inoltre che “La Giunta Regionale con proprio provvedimento dà attuazione alle disposizioni ...” in esso contenute;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione e alla determinazione di parametri obiettivi di fabbisogno e di capacità fiscale, così come indicato nella “Scheda tecnica sulla perequazione regionale 2002” allegata al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale;

Su proposta dell’Assessore alle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

DELIBERA

- di approvare la “Scheda tecnica sulla perequazione regionale 2002” allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(segue allegato)

SCHEMA TECNICA SULLA PEREQUAZIONE REGIONALE ANNO 2002

MODELLO PER L’APPLICAZIONE DEI CRITERI PEREQUATIVI PREVISTI DALL’ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2002 N. 20 (Legge Finanziaria 2002)

Obiettivo del modello è la definizione di uno schema perequativo per l’anno 2002 progettato sulla base dei criteri individuati dalla Legge finanziaria regionale 2002 ossia perequazione delle risorse e capacità di spesa degli enti locali.

Partendo da un presupposto “redistributivo”

che ogni comunità locale debba garantire un livello minimo di servizi essenziali e che sia necessario un intervento per recuperare situazioni di carenze infrastrutturali, si considerano meritevoli di compensazioni perequative i comuni che presentano differenze che dipendono dalla ristrettezza della base imponibile e dalla diversità nella capacità di spesa rispetto agli standard regionali.

La metodologia si articola in due fasi.

Una prima fase nella quale vengono individuati i comuni che presentano capacità fiscale superiore a quella standard regionale.

Una seconda fase nella quale vengono attribuiti ai comuni che presentano capacità fiscale inferiore a quella standard regionale indicatori che misurano, oltre alla capacità fiscale, la capacità di spesa rispetto agli standard regionali

PRIMA FASE

La prima fase assume come parametro fondamentale la capacità fiscale del comune espressa come numero indice rapportato al valore standard regionale della base imponibile pro capite posto uguale a 100.

Prendendo a riferimento questo parametro si vuole agevolare la convergenza di ogni comune verso una capacità fiscale pro capite standard regionale, nell'invarianza delle politiche fiscali adottate da ciascun comune (perequazione delle risorse).

Al fine di misurare la capacità fiscale dei comuni è stato preso a riferimento il patrimonio immobiliare nella considerazione che il 95% dell'autonomia impositiva dei comuni liguri è rappresentato dal gettito ICI di cui il patrimonio immobiliare rappresenta la base imponibile.

Per la determinazione del numero indice sopra indicato sono stati utilizzati i dati sul patrimonio immobiliare di ogni comune in possesso degli Uffici Provinciali delle Agenzie del Territorio.

Le basi imponibili ICI sono state calcolate secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

NUMERO INDICE "A":

Il numero indice "A" è calcolato, per ogni comune, come somma delle basi imponibili per le categorie catastali da A/1 a D/10 espressa in termini pro capite, indicizzata sul valore regionale pro capite posto convenzionalmente pari a 100.

Sono pertanto individuate due classi di comuni:

- i comuni che hanno capacità fiscale superiore a quella standard regionale.
- i comuni che hanno capacità fiscale inferiore a quella standard regionale.

SECONDA FASE

Per i comuni che hanno capacità fiscale inferiore a quella standard regionale vengono calcolati, oltre al numero indice "A", altri due numeri indice di capacità di spesa (corrente e di investimento).

Per la determinazione dei numeri indice sopra indicati sono stati presi in considerazione per ciascun comune i valori medi della spesa corrente e degli investimenti netti relativi al triennio 1998-2000, per attenuare la variabilità insita nei dati utilizzati.

Gli investimenti netti pro capite sono stati calcolati come il rapporto tra la spesa in conto capitale al netto dei trasferimenti in conto capitale da Stato, Regione, Provincia e altri enti pubblici e la popolazione del comune. Essi rappresentano l'autonoma capacità di spesa per investimenti del comune.

I numeri indice significativi per la seconda fase sono:

Numero indice "A"

Indicativo della capacità fiscale del comune come definito nella prima fase.

Numero indice "B"

Il numero indice "B" è calcolato per ogni comune come media triennale della spesa corrente pro capite indicizzata sul valore regionale posto convenzionalmente pari a 100.

Numero indice "C"

Il numero indice "C" è calcolato per ogni comune come media triennale degli investimenti netti pro capite indicizzata sul valore regionale posto convenzionalmente pari a 100.

FONTE DATI

- Banca dati esistente presso il Settore Risorse Finanziarie della Regione che dispone dei certificati di conto di bilancio d'esercizio (conto consuntivo) dei comuni dai quali sono stati desunti i dati relativi alla popolazione, alla spesa

corrente, alla spesa in conto capitale e ai trasferimenti in conto capitale da Stato, Regione, Provincia e altri enti pubblici (Catt. 2,3,4 del titolo IV Entrate) per il triennio 1998-2000.

- Uffici Provinciali delle Agenzie del Territorio per i dati sugli immobili classati di ogni comune espressi sotto forma di rendita catastale suddivisi per categoria catastale (aggiornati all'anno 2001).

Sono stati considerati per le poste di entrata gli accertamenti e per quelle di spesa gli impegni.

**COMUNI CON CAPACITA'
FISCALE SUPERIORE AL
VALORE STANDARD
REGIONALE**

| | Numero indice "A" |
|-------------------------|----------------------------------|
| REGIONE LIGURIA | 100,0 |
| Portofino | 728,1 |
| Bonassola | 326,5 |
| Santa Margherita Ligure | 257,4 |
| Loano | 252,6 |
| Laigueglia | 251,4 |
| Bergeggi | 228,4 |
| Moneglia | 214,8 |
| Zoagli | 213,6 |
| Albenga | 204,4 |
| Alassio | 199,6 |
| Borghetto Santo Spirito | 193,5 |
| Ceriale | 188,6 |
| Andora | 187,1 |
| Pietra Ligure | 183,0 |
| Deiva Marina | 182,3 |
| Camogli | 181,2 |
| San Bartolomeo al Mare | 179,6 |
| Arenzano | 176,3 |
| Celle Ligure | 171,3 |
| Rapallo | 170,8 |
| Lerici | 166,7 |
| Borgio Verezzi | 165,8 |
| Monterosso al mare | 165,5 |
| Urbe | 164,1 |
| Spotorno | 162,8 |
| Noli | 160,5 |
| Diano Marina | 160,4 |
| Framura | 158,4 |
| Costarainera | 155,7 |
| Ospedaletti | 153,9 |
| Crocefieschi | 150,6 |
| Fontanigorda | 149,8 |
| Finale Ligure | 148,3 |
| Tiglieto | 147,3 |
| Santo Stefano D'Aveto | 146,7 |
| Chiavari | 142,1 |
| Cervo | 141,2 |
| Ameglia | 141,0 |
| Bogliasco | 133,8 |
| Santo Stefano al Mare | 133,4 |
| Portovenere | 133,3 |
| Propata | 132,9 |
| Lavagna | 132,0 |
| Recco | 132,0 |

| | |
|---------------------|-------|
| Varazze | 130,0 |
| Torriglia | 127,3 |
| Bardineto | 126,6 |
| Bordighera | 124,0 |
| Pieve Ligure | 122,3 |
| Garlenda | 122,1 |
| San Lorenzo al Mare | 121,2 |
| Levanto | 118,5 |
| Casella | 117,3 |
| Albissola Marina | 115,8 |
| Sassello | 109,9 |
| San Remo | 109,2 |
| Sori | 106,2 |
| Mendatica | 106,0 |
| Rovegno | 101,6 |
| Gorreto | 100,4 |

**COMUNI CON CAPACITA' FISCALE
INFERIORE AL VALORE STANDARD
REGIONALE ORDINATI SECONDO IL
NUMERO INDICE "A"**

| Comuni | Numero indice "A" | Numero indice "B" | Numero indice "C" |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| REGIONE LIGURIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Sestri Levante | 99,9 | 88,7 | 104,5 |
| Triora | 97,2 | 143,2 | 187,6 |
| Vernazza | 97,2 | 98,5 | 93,0 |
| Vado Ligure | 96,7 | 110,1 | 84,4 |
| Genova | 95,7 | 119,3 | 128,4 |
| Cisano s/Neva | 94,6 | 65,3 | 177,2 |
| Tribogna | 94,1 | 63,8 | 118,6 |
| Busalla | 91,9 | 72,2 | 44,3 |
| Calizzano | 91,4 | 76,7 | 33,7 |
| Vobbia | 91,3 | 90,2 | 58,4 |
| Davagna | 90,8 | 55,0 | 42,6 |
| Diano Arentino | 89,9 | 64,0 | 66,3 |
| Valbrevenna | 88,7 | 71,0 | 36,4 |
| Montoggio | 88,7 | 50,8 | 68,8 |
| Savignone | 87,1 | 65,3 | 29,7 |
| Leivi | 86,3 | 71,2 | 51,7 |
| Albisola Superiore | 85,5 | 66,7 | 27,6 |
| Carro | 84,0 | 75,9 | 85,2 |
| Maissana | 83,7 | 88,4 | 52,7 |
| Sesta Godano | 82,6 | 75,7 | 64,4 |
| Mignanego | 81,6 | 60,2 | 15,6 |
| Pontinvrea | 79,8 | 78,0 | 121,1 |
| La Spezia | 79,4 | 82,7 | 65,2 |
| Uscio | 76,3 | 51,5 | 15,1 |
| Savona | 76,2 | 77,1 | 56,2 |
| Ronco Scrivia | 75,9 | 61,0 | 80,8 |
| Rezzoaglio | 75,7 | 71,9 | 75,8 |
| Altare | 72,8 | 64,9 | 26,3 |
| Riomaggiore | 72,8 | 103,5 | 75,8 |
| Ceranesi | 72,3 | 56,2 | 38,8 |
| Diano Castello | 72,2 | 72,1 | 82,0 |
| Castelvecchio di Rocca Barbena | 72,1 | 89,7 | 133,0 |
| Cairo Montenotte | 71,8 | 65,0 | 41,7 |
| Pieve di Teco | 71,7 | 96,5 | 39,5 |
| Moconesi | 71,3 | 54,5 | 59,5 |
| Villanova d'Albenga | 71,1 | 89,0 | 240,5 |
| Borghetto di Vara | 71,0 | 88,5 | 44,0 |
| Sarzana | 70,7 | 81,9 | 177,5 |
| Taggia | 70,6 | 91,0 | 46,4 |
| Dolcedo | 70,5 | 58,7 | 43,4 |
| Ventimiglia | 70,1 | 77,6 | 47,5 |
| Casarza Ligure | 69,9 | 50,4 | 22,0 |
| Dego | 69,8 | 63,1 | 25,2 |
| Cipressa | 69,7 | 79,7 | 71,0 |

| | | | |
|------------------------|------|-------|-------|
| Stella | 68,9 | 52,6 | 47,9 |
| Serra Riccò | 68,9 | 54,9 | 31,2 |
| Testico | 68,7 | 112,6 | 81,2 |
| Brugnato | 68,4 | 105,2 | 51,7 |
| Quiliano | 68,3 | 73,6 | 33,5 |
| Fascia | 68,1 | 109,7 | 139,6 |
| Imperia | 67,8 | 90,7 | 54,3 |
| Carrodano | 67,1 | 80,5 | 40,3 |
| Bargagli | 67,1 | 47,3 | 36,0 |
| Giusvalla | 65,8 | 73,0 | 208,6 |
| Carasco | 65,5 | 48,1 | 101,1 |
| Isola del Cantone | 63,8 | 62,6 | 55,1 |
| Toirano | 63,7 | 93,9 | 90,6 |
| Neirone | 63,3 | 60,7 | 38,5 |
| Cogoleto | 63,0 | 101,0 | 77,9 |
| Cosseria | 62,7 | 61,0 | 66,0 |
| Campo Ligure | 62,6 | 57,3 | 37,0 |
| Varese Ligure | 62,5 | 60,6 | 79,4 |
| Rossiglione | 62,4 | 52,4 | 77,5 |
| Vallecrosia | 61,8 | 68,6 | 39,0 |
| Ortonovo | 61,7 | 47,9 | 25,8 |
| Chiusavecchia | 61,7 | 78,2 | 86,7 |
| Pornassio | 61,4 | 75,5 | 105,8 |
| Mele | 61,0 | 54,7 | 26,5 |
| Cengio | 60,9 | 53,0 | 13,8 |
| Mioglia | 60,7 | 70,7 | 43,6 |
| Stellanello | 60,7 | 72,0 | 45,4 |
| Santo Stefano Magra | 60,7 | 55,3 | 34,2 |
| Sant'Olcese | 60,4 | 56,9 | 17,6 |
| Boissano | 59,9 | 59,3 | 45,7 |
| Castelnuovo Magra | 59,7 | 55,7 | 15,9 |
| Riva Ligure | 59,7 | 71,4 | 49,0 |
| Bajardo | 59,7 | 76,9 | 120,4 |
| Rocchetta di Vara | 59,2 | 72,3 | 63,8 |
| Castiglione Chiavarese | 59,1 | 73,6 | 95,6 |
| Massimino | 58,6 | 115,4 | 208,4 |
| Campomorone | 58,5 | 65,9 | 27,4 |
| Millesimo | 57,9 | 84,1 | 46,8 |
| Tovo San Giacomo | 56,7 | 50,1 | 82,5 |
| Carcare | 56,1 | 67,9 | 49,7 |
| Beverino | 55,9 | 53,2 | 63,5 |
| Orco Feglino | 54,9 | 67,7 | 40,3 |
| Molini di Triora | 54,8 | 106,3 | 31,2 |
| Cicagna | 53,8 | 59,5 | 49,9 |
| Vezzano Ligure | 53,4 | 58,2 | 77,8 |
| Vezi Portio | 52,0 | 54,8 | 68,7 |
| Avegno | 51,7 | 48,5 | 65,8 |
| Arcola | 51,7 | 54,3 | 39,4 |
| Murialdo | 51,1 | 57,5 | 95,2 |
| Erlì | 50,9 | 78,2 | 101,4 |
| Perinaldo | 50,8 | 61,0 | 61,5 |
| Calice al Cornoviglio | 50,7 | 72,4 | 56,4 |
| Carpasio | 50,4 | 107,4 | 29,7 |
| Osiglia | 50,2 | 106,7 | 14,4 |
| Masone | 49,9 | 48,4 | 68,7 |

| | | | |
|-------------------------|------|-------|-------|
| Zuccarello | 49,2 | 105,7 | 208,5 |
| Montegrosso Pian Latte | 49,1 | 118,1 | 21,6 |
| Montebruno | 48,8 | 100,5 | 95,7 |
| Bolano | 48,7 | 50,9 | 23,5 |
| Balestrino | 48,6 | 70,5 | 46,9 |
| Ricco' del Golfo | 48,6 | 50,4 | 39,3 |
| Follo | 48,4 | 54,8 | 16,3 |
| Lumarzo | 48,1 | 60,1 | 44,3 |
| Zignago | 48,0 | 78,4 | 21,4 |
| San Colombano Certenoli | 48,0 | 49,7 | 50,4 |
| Cogorno | 46,9 | 68,6 | 38,0 |
| Borzonasca | 46,7 | 65,4 | 40,4 |
| Camporosso | 46,7 | 55,6 | 46,3 |
| Diano San Pietro | 46,2 | 55,0 | 97,7 |
| Orero | 46,1 | 63,8 | 64,1 |
| Calice Ligure | 46,0 | 68,2 | - 6,2 |
| Pignone | 45,7 | 84,9 | 107,8 |
| Ne | 45,4 | 62,3 | 70,5 |
| Pontedassio | 44,5 | 58,9 | 190,4 |
| Pallare | 43,9 | 58,5 | 65,5 |
| Mezzanego | 43,6 | 56,9 | 36,5 |
| Mallare | 43,5 | 53,2 | 67,2 |
| Roccapignone | 42,8 | 68,9 | 47,0 |
| Piana Crixia | 42,7 | 72,1 | 44,0 |
| Borgomaro | 42,4 | 70,9 | 71,1 |
| Villa Faraldi | 41,9 | 82,7 | 112,8 |
| Ortovero | 41,8 | 59,5 | 58,3 |
| Magliolo | 41,7 | 107,8 | 332,3 |
| Seborga | 41,2 | 74,6 | 75,7 |
| Giustenice | 40,9 | 57,3 | 63,9 |
| Prelà | 40,6 | 74,5 | 38,9 |
| Rondanina | 40,3 | 106,2 | 189,7 |
| Dolceacqua | 40,2 | 57,0 | 75,7 |
| Castelbianco | 40,2 | 76,8 | 108,2 |
| Borghetto D'Arroscia | 39,9 | 68,0 | 10,4 |
| Arnasco | 39,8 | 57,1 | 49,6 |
| Chiusanico | 39,1 | 60,5 | 81,5 |
| Coreglia Ligure | 38,5 | 77,2 | 252,0 |
| Bormida | 38,5 | 72,9 | 149,0 |
| Favale di Malvaro | 38,1 | 66,2 | 45,7 |
| Ceriana | 37,9 | 69,7 | 50,2 |
| Olivetta San Michele | 37,5 | 94,6 | 17,1 |
| Cosio D'Arroscia | 37,4 | 102,8 | 8,4 |
| Pietrabruna | 37,2 | 79,5 | 82,2 |
| Rocchetta Nervina | 36,8 | 78,3 | 86,3 |
| Pigna | 36,4 | 109,8 | 100,0 |
| Vessalico | 35,9 | 64,0 | 117,3 |
| Rezzo | 35,5 | 90,7 | 62,9 |
| Castellaro | 35,2 | 60,5 | 172,6 |
| Civezza | 35,1 | 78,3 | 136,8 |
| Casanova Lerrone | 35,1 | 67,0 | 52,3 |
| Lorsica | 33,2 | 67,9 | 132,4 |
| Nasino | 32,3 | 97,9 | 95,2 |
| Plodio | 32,0 | 53,7 | 51,1 |
| Onzo | 31,8 | 74,8 | 67,9 |

| | | | |
|-----------------------|------|-------|-------|
| Pompeiana | 31,6 | 73,9 | 95,7 |
| Lucinasco | 31,6 | 76,1 | 64,3 |
| Isolabona | 30,8 | 65,2 | 152,5 |
| Armo | 30,3 | 127,5 | 29,1 |
| Vasia | 30,1 | 67,7 | 53,4 |
| Aquila D'Arroscia | 29,6 | 72,0 | 54,8 |
| Rialto | 29,4 | 59,8 | 43,3 |
| Terzorio | 29,0 | 106,5 | 94,0 |
| Airole | 28,7 | 68,9 | 36,6 |
| Ranzo | 27,9 | 61,2 | 51,3 |
| Badalucco | 27,7 | 74,0 | 33,2 |
| Aurigo | 27,6 | 75,8 | 52,0 |
| Montalto Ligure | 25,9 | 90,6 | 72,1 |
| Vallebona | 25,0 | 45,2 | 95,7 |
| Cesio | 24,8 | 73,6 | 32,4 |
| Castel Vittorio | 24,6 | 70,6 | 68,1 |
| Apricale | 23,8 | 87,7 | 103,2 |
| Caravonica | 23,6 | 67,2 | 130,8 |
| Soldano | 22,2 | 46,3 | 28,1 |
| Vendone | 21,4 | 67,4 | 51,9 |
| San Biagio della Cima | 19,5 | 47,3 | 31,0 |

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

08.07.2002

N. 107

Comune di Torriglia (GE) - Approvazione di variante all'art. 6 del Regolamento Edilizio concernente la composizione della Commissione Edilizia nonché agli artt. 16, 19 e 32 contenenti norme di interesse igienico-sanitario e tecniche.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- 1) È approvata, a condizione dell'osservanza della prescrizione in premessa richiamata, la variante all'art. 6 del Regolamento Edilizio del Comune di Torriglia concernente la composizione della Commissione Edilizia nonché agli artt. 16, 19 e 32 contenenti norme di interesse igienico-sanitario e tecniche, quale adottata con deliberazione consiliare n. 11 in data 21.03.2002;
- 2) Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché mediante affissione, con il relativo allegato, all'Albo Pretorio del Comune di Torriglia a norma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ENERGIA**

01.07.2002

N. 1313

Approvazione graduatoria e concessione contributi ai sensi del program-

ma del Ministero dell'Ambiente "Tetti fotovoltaici".

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 919 in data 3 agosto 2001, con la quale è stato approvato il bando e la relativa modulistica ai sensi del programma del Ministero dell'Ambiente "Tetti fotovoltaici";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 498 in data 24.5.2002 con la quale è stata destinata l'ulteriore somma di E 751.412,79 per l'attuazione del suddetto programma "Tetti Fotovoltaici";
- il comma 5 dell'art. 86 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 ad oggetto " Ordinamento contabile della Regione Liguria;

Premesso che alla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande (rifissato dalla DGR n. 1015 del 15 settembre 2001 al 1° gennaio 2002) sono regolarmente pervenute entro il termine stabilito dal bando, n. 174 domande, delle quali 26 presentate da soggetti pubblici e 148 da privati;

Considerato che a seguito dell'espletamento dell'istruttoria sono risultate inammissibili le seguenti 30 domande presentate dai sottoelencati richiedenti per i motivi a fianco di ciascuna indicati:

| n. dom | Richiedente | Motivo dell'inammissibilità della domanda |
|--------|--------------------|--|
| 3 | Vegni Anna | Installazione impianto sul terreno, manca scheda tecnica |
| 4 | Condominio S. Rita | Manca progetto impianto, modulo incompleto |
| 6 | Pierini Maddalena | Manca progetto impianto, modulo incompleto |
| 8 | Dallo Silvano | Progetto impianto incompleto, manca preventivo |
| 11 | Marradi Federico | Progetto impianto incompleto |
| 12 | Bevacqua Carmelina | Progetto impianto incompleto |

| | | |
|-----|------------------------------|---|
| 13 | Russo Michele | Installazione impianto sul terreno, progetto incompleto |
| 31 | Fumagalli Diego | Carenza documentazione: impossibile fare l'istruttoria |
| 45 | Baarrns Johannes H. Cornelis | Manca progetto impianto |
| 47 | Az. Agricola Fabio Bo | Installazione impianto sul terreno |
| 61 | Codeglia Alberto | Carenza documentazione: impossibile fare l'istruttoria |
| 62 | Convento Frati Domenicani | Manca progetto impianto |
| 63 | A.M.I.U. Genova | Domanda pervenuta a mano |
| 79 | Becherini Edoardo | Manca progetto impianto, manca scheda tecnica |
| 80 | Atturio Riccardo | Manca progetto impianto, manca scheda tecnica |
| 87 | Scaramozzino Ombretta | Carenza documentazione: impossibile fare l'istruttoria |
| 90 | Costa Elio | Carenza documentazione: impossibile fare l'istruttoria |
| 93 | Papalia Maria Rosa | Carenza documentazione: impossibile fare l'istruttoria |
| 99 | Ferraris Lorenzo | Domanda pervenuta a mano |
| 103 | Medicina Lorenzo | Domanda pervenuta a mano |
| 105 | Chitti Cristina | Manca progetto impianto |
| 117 | Moneglia S.r.l. | Più domande nella stessa busta |
| 128 | Bevegni Agostino | Installazione impianto sul terreno |
| 132 | Edil. De Francesco s.a.s. | Manca progetto impianto, manca scheda tecnica |
| 133 | Jamarovia s.n.c. | Manca progetto impianto |
| 143 | Gandolfo Massimiliano | Manca progetto impianto |
| 154 | Trident s.r.l. | Carenza documentazione: impossibile fare l'istruttoria |
| 155 | Garibaldi Alessandra | Carenza documentazione: impossibile fare l'istruttoria |
| 157 | Trimboli Marino | Installazione impianto sul terreno |
| 167 | Di Marco Lauro | Carenza documentazione: impossibile fare l'istruttoria |

Preso atto che:

- la Provincia di Genova dei Frati Minori di S. Leonardo (domanda di contributo n. 7) con nota in data 13.3.2002, il Sig. Giordo Danilo (domanda di contributo n. 71) con nota in data 25.3.2002 e il Sig. Pastorino Giulio (domanda di contributo n. 152) con nota in data 25.5.2002 hanno presentato formale rinuncia e che, pertanto, 141 domande sono state inserite nelle relative graduatorie;
- in base ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del bando vengono redatte due graduatorie di merito distinte per soggetti pubblici e privati e i contributi pubblici sono ripartiti in uguale misura per ciascuna graduatoria;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del succitato bando il contributo in conto capitale viene concesso in misura massima del 75% del costo di investimento ammesso non inclusivo dell'I.V.A., ferma restando la facoltà di richiedere una minore percentuale di contributo al fine di migliorare l'indice di merito della domanda;
- i fondi iscritti ai capitoli 8751 ad oggetto "Contributi in conto capitale per l'uso razionale dell'energia, per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia previsti dagli artt. 8, 10 e 13 della legge 9.1.1991, n. 10", e 8753 ad oggetto "Contributi per l'attuazione del programma tetti fotovoltaici (D.M. Ambiente 16.3.2001)" del bilancio del corrente esercizio, gestione competenza, per un importo complessivo di E 1.623.192,03 consentono di concedere il contributo come di seguito specificato:

a) soggetti pubblici:

nella percentuale richiesta agli interventi dalla posizione n. 1 al n. 12, e in misura parziale per esaurimento dei fondi stanziati al richiedente posizionato al n. 13;

b) soggetti privati:

nella percentuale richiesta agli interventi dalla posizione n. 1 al n. 34, e in misura parziale per esaurimento dei fondi stanziati al richiedente posizionato al n. 35;

Decreta

Per quanto meglio specificato in premessa

1) di dichiarare inammissibili le seguenti 30 domande per i motivi a fianco di ciascuno indicati:

| n. dom | Richiedente | Motivo dell'inammissibilità della domanda |
|--------|------------------------------|--|
| 3 | Vegni Anna | Installazione impianto sul terreno, manca scheda tecnica |
| 4 | Condominio S. Rita | Manca progetto impianto, modulo incompleto |
| 6 | Pierini Maddalena | Manca progetto impianto, modulo incompleto |
| 8 | Dallo Silvano | Progetto impianto incompleto, manca preventivo |
| 11 | Marradi Federico | Progetto impianto incompleto |
| 12 | Bevacqua Carmelina | Progetto impianto incompleto |
| 13 | Russo Michele | Installazione impianto sul terreno, progetto incompleto |
| 31 | Fumagalli Diego | Carenza documentazione: impossibile fare l'istruttoria |
| 45 | Baarrns Johannes H. Cornelis | Manca progetto impianto |
| 47 | Az. Agricola Fabio Bo | Installazione impianto sul terreno |
| 61 | Codeglia Alberto | Carenza documentazione: impossibile fare l'istruttoria |
| 62 | Convento Frati Domenicani | Manca progetto impianto |
| 63 | A.M.I.U. Genova | Domanda pervenuta a mano |
| 79 | Becherini Edoardo | Manca progetto impianto, manca scheda tecnica |
| 80 | Atturio Riccardo | Manca progetto impianto, manca scheda tecnica |
| 87 | Scaramozzino Ombretta | Carenza documentazione: impossibile fare l'istruttoria |
| 90 | Costa Elio | Carenza documentazione: impossibile fare l'istruttoria |
| 93 | Papalia Maria Rosa | Carenza documentazione: impossibile fare l'istruttoria |
| 99 | Ferraris Lorenzo | Domanda pervenuta a mano |
| 103 | Medicina Lorenzo | Domanda pervenuta a mano |

| | | |
|-----|---------------------------|--|
| 105 | Chitti Cristina | Manca progetto impianto |
| 117 | Moneglia S.r.l. | Più domande nella stessa busta |
| 128 | Bevegni Agostino | Installazione impianto sul terreno |
| 132 | Edil. De Francesco s.a.s. | Manca progetto impianto, manca scheda tecnica |
| 133 | Jamarovia s.n.c. | Manca progetto impianto |
| 143 | Gandolfo Massimiliano | Manca progetto impianto |
| 154 | Trident s.r.l. | Carenza documentazione: impossibile fare l'istruttoria |
| 155 | Garibaldi Alessandra | Carenza documentazione: impossibile fare l'istruttoria |
| 157 | Trimboli Marino | Installazione impianto sul terreno |
| 167 | Di Marco Lauro | Carenza documentazione: impossibile fare l'istruttoria |

2) di approvare le due graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento di cui all'allegato 1 del presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale;

3) di concedere i contributi in conto capitale come segue:

a) graduatoria soggetti pubblici:

nella percentuale richiesta agli interventi dalla posizione n. 1 al n. 12, e in misura parziale per esaurimento dei fondi stanziati al richiedente posizionato al n. 13;

b) graduatoria soggetti privati:

nella percentuale richiesta agli interventi dalla posizione n. 1 al n. 34, e in misura parziale per esaurimento dei fondi stanziati al richiedente posizionato al n. 35;

4) di autorizzare l'impegno ai sensi dell'art. 79 della legge regionale n. 42/77 e successive modificazioni, della somma di E 1.013.288,95 sul capitolo 8751 del bilancio del corrente esercizio, gestione competenza, ad oggetto "Contributi in conto capitale per l'uso razionale dell'energia, per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia previsti dagli artt. 8, 10 e 13 della legge 9.1.1991, n. 10", e di E 609.903,08 sul capitolo e 8753 ad oggetto "Contributi per l'attuazione

del programma tetti fotovoltaici (D.M. Ambiente 16.3.2001)” a favore dei beneficiari di cui all'allegato del presente provvedimento, per l'importo a fianco di ciascuno indicato;

5) di dare atto che il contributo spettante verrà erogato ai sensi dell'art. 83 della citata legge regionale 42/77 e successive modificazioni in due fasi con le seguenti modalità:

- a) soggetti pubblici acconto del 50% a fronte dell'acquisizione al Servizio Energia della comunicazione di avvenuto inizio lavori;
- b) soggetti privati acconto del 50% a fronte dell'acquisizione al Servizio Energia della documentazione di spesa sostenuta pari ad almeno il 50% della spesa totale ammessa;

c) il saldo del contributo avverrà previa verifica della documentazione di fine lavori trasmessa al Servizio Energia e consistente nelle fatture debitamente quietanzate conformi alle vigenti leggi fiscali e nella copia del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso T.A.R. della Liguria, entro 60 giorni o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Arcangelo Picone

(allegato disponibile presso Servizio Energia)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE MOBILITÀ TRASPORTI E VIABILITÀ

28.06.2002

N. 1276

L.r. 25.2.1988 n. 8. Nomina di n. 17 verificatori titoli di viaggio dipendenti del consorzio ACTS SpA di Savona.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

– si nominano i sottoelencati dipendenti del Consorzio ACTS SpA di Savona, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 8/1988 agenti di polizia amministrativa;

| Cognome | Nome | Luogo di nascita | Pr | Data | Matricola reg. |
|------------|-------------------|------------------|----|------------|----------------|
| ABATE | Sergio | Noli | SV | 15.03.1960 | 655. |
| ARTEMISIO | Luciano | Pietra Ligure | SV | 10.10.1953 | 656. |
| AVONDOGLIO | Roberto | Aosta | AO | 13.07.1959 | 657. |
| CANEVARI | Walter | Savona | SV | 03.12.1970 | 658. |
| DELFINO | Franco | Savona | SV | 07.10.1950 | 659. |
| DISINT | Luigino | Lusevera | UD | 22.04.1955 | 660. |
| IVALDO | Lorenzo | Calizzano | SV | 22.01.1941 | 661. |
| LUPIERI | Massimiliano | Savona | SV | 12.03.1968 | 662. |
| MARENCO | Giovanni Battista | Varazze | SV | 04.01.1950 | 663. |
| MORTARA | Antonio | Portici | NA | 15.11.1954 | 664. |
| PELUFFO | Nicolino | Vado Ligure | SV | 28.03.1961 | 665. |
| PENNINO | Emiliano | Cairo Montenotte | SV | 28.05.1968 | 666. |

| | | | | | |
|------------|-----------|----------|----|------------|------|
| PREGLIASCO | Francesco | Savona | SV | 15.04.1954 | 667. |
| ROVELLO | Giovanni | Sassello | SV | 24.07.1953 | 668. |
| SCARRONE | Mauro | Quiliano | SV | 07.01.1952 | 669. |
| SISMONDI | Claudio | Saliceto | CN | 03.03.1959 | 670. |
| TALLU | Tarcisio | Carbonia | CA | 05.11.1953 | 671. |

- si iscrivono i suddetti dipendenti nell'elenco regionale, di cui al comma 1 dell'art. 9 della l.r. n. 8/88;
- i incaricano gli stessi all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui alla l.r. 8/1988;
- il presente decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Carlo Maggi

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE MOBILITÀ TRASPORTI E VIABILITÀ

28.06.2002

N. 1277

L.R. 25/2/1988 n. 8. nomina di n. 41 verificatori titoli di viaggio della AMT SpA di Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- si nominano i sottoelencati dipendenti della AMT SpA di Genova, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 8/1988 agenti di polizia amministrativa;

| Cognome | Nome | Luogo di nascita | Pr | Data nascita | Matricola reg. |
|------------------|------------|------------------|----|--------------|----------------|
| ABETE | Marco | Genova | GE | 04.08.1959 | 614 |
| BARALDI | Gianfranco | Bondeno | FE | 04.02.1959 | 615 |
| BAZZANI AZZOLINI | Sergio | Genova | GE | 11.06.1957 | 616 |
| BERNABINI | Riccardo | Genova | GE | 19.01.1966 | 617 |
| BERTOLINI | Paolo | Genova | GE | 29.05.1962 | 618 |
| BORMIDA | Ezio | Genova | GE | 11.05.1963 | 619 |
| CANNAVACCIUOLO | Antonio | Torre Annunziata | NA | 21.09.1956 | 620 |
| CASALI | Claudio | Genova | GE | 20.06.1965 | 621 |
| CASAMASSIMA | Antonio | Matera | MT | 05.03.1950 | 622 |
| CERVETTO | Ettore | Genova | GE | 09.12.1949 | 623 |
| CURRARINO | Maurizio | Genova | GE | 08.08.1958 | 624 |
| CUSATO | Sandro | Genova | GE | 05.05.1964 | 625 |
| DAGLIO | Mauro | Genova | GE | 27.12.1963 | 626 |
| FANTI | Giovanni | Genova | GE | 22.12.1952 | 627 |

| | | | | | |
|-------------|------------|---------------|----|------------|-----|
| FORNACIARI | Marco | Genova | GE | 25.01.1961 | 628 |
| GALLAZZI | Enrico | Savona | SV | 08.05.1949 | 629 |
| GARBINI | Agostino | Genova | GE | 28.08.1955 | 630 |
| GARDELLA | Gino | Genova | GE | 05.08.1955 | 631 |
| GIACOMINI | Paolo | Genova | GE | 18.06.1957 | 632 |
| GUALA | Mauro | Genova | GE | 12.12.1959 | 633 |
| GUGLIEMUCCI | Marco | Genova | GE | 25.08.1961 | 634 |
| IENTILE | Antonio | Genova | GE | 14.04.1949 | 635 |
| LANGELLA | Gabriele | Recco | GE | 02.02.1957 | 636 |
| MARTINONI | Maurizio | Genova | GE | 29.08.1959 | 637 |
| MORETTI | Gian Luigi | Genova | GE | 30.09.1957 | 638 |
| PARODI | Giorgio | Genova | GE | 09.12.1960 | 639 |
| PECORARI | Auro | Genova | GE | 03.12.1953 | 640 |
| PELLEGRINO | Massimo | Genova | GE | 10.11.1959 | 641 |
| PESCI | Stefano | Genova | GE | 08.10.1958 | 642 |
| PETTIROSSI | Luigi | Genova | GE | 02.08.1955 | 643 |
| PINNA | Luciano | Carbonia | CA | 16.04.1950 | 644 |
| PISERÀ | Giuseppe | Vibo Valentia | CZ | 19.03.1957 | 645 |
| RICCI | Angelo | Genova | GE | 16.04.1964 | 646 |
| RICCI | Paola | Genova | GE | 12.07.1961 | 647 |
| ROCCA | Fabio | Genova | GE | 10.10.1963 | 648 |
| RONCALLO | Giorgio | Campomorone | GE | 19.03.1958 | 649 |
| SANTIN | Massimo | Genova | GE | 26.02.1966 | 650 |
| SCHIARETTI | Franco | Genova | GE | 25.08.1957 | 651 |
| SCOGNAMILLO | Giampiero | Genova | GE | 24.03.1956 | 652 |
| SEROTTI | Gianmarco | Bogliasco | GE | 19.03.1953 | 653 |
| TASSISTRO | Fulvio | Genova | GE | 10.06.1961 | 654 |

- si iscrivono i suddetti dipendenti nell'elenco regionale, di cui al comma 1 dell'art. 9 della l.r. n. 8/88;
- si incaricano gli stessi all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui alla l.r. 8/1988;
- il presente decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Carlo Maggi

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE MOBILITÀ TRASPORTI E VIABILITÀ

28.06.2002

N. 1278

L.r. 25/2/1988 n. 8. Nomina di n. 36 verificatori titoli di viaggio dipendenti del consorzio ATC di La Spezia.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- si nominano i sottoelencati dipendenti del Consorzio ATC di La Spezia, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 8/1988 agenti di polizia amministrativa;

| Cognome | Nome | Luogo di nascita | Pr | Data | Matricola reg. |
|------------|------------|------------------|----|------------|----------------|
| BALDINI | Renzo | La Spezia | SP | 05.06.1960 | 578 |
| BERTOLONI | Alfio | La Spezia | SP | 05.03.1949 | 579 |
| BONCI | Renzo | Siena | SI | 15.02.1952 | 580 |
| BORDIGONI | Silvio | Pignone | SP | 26.01.1953 | 581 |
| BRUNI | Fausto | La Spezia | SP | 16.11.1964 | 582 |
| CAPUTO | Davide | La Spezia | SP | 01.06.1968 | 583 |
| CARIOLA | Giorgio | Follo | SP | 16.10.1953 | 584 |
| CASALE | Antonio | La Spezia | SP | 25.06.1958 | 585 |
| CASOLARI | Mario | Lucca | LU | 13.04.1952 | 586 |
| CECINA | Graziano | Ameglia | SP | 04.09.1959 | 587 |
| CONTI | Marco | Sarzana | SP | 09.02.1966 | 588 |
| CORBANI | Ermanno | La Spezia | SP | 07.09.1950 | 589 |
| COZZANI | Roberto | Riccò del Golfo | SP | 11.03.1948 | 590 |
| DE PAOLI | Flavia | Chiavari | GE | 06.08.1967 | 591 |
| FERRARI | Renzo | La Spezia | SP | 21.03.1965 | 592 |
| GIANARDI | Walter | La Spezia | SP | 24.01.1955 | 593 |
| GIANNONI | Giuliano | Sarzana | SP | 23.10.1956 | 594 |
| GUGLIELMI | Riccardo | La Spezia | SP | 12.03.1962 | 595 |
| GUGLIELMO | Carlo | La Spezia | SP | 02.11.1947 | 596 |
| MAGNANELLI | Marco | La Spezia | SP | 10.06.1970 | 597 |
| MAINERI | Francesco | Riomaggiore | SP | 01.01.1950 | 598 |
| MONTANO | Attilio | Ameglia | SP | 17.03.1950 | 599 |
| MORETTI | Andrea | Carrara | MS | 08.04.1949 | 600 |
| MORETTI | Antonio | Ortonovo | SP | 13.02.1956 | 601 |
| MORSELLI | Giampaolo | Sarzana | SP | 11.03.1949 | 602 |
| PITZOI | Giampiero | La Spezia | SP | 07.02.1951 | 603 |
| PRETTICO | Domenico | La Spezia | SP | 24.06.1964 | 604 |
| PULIAFITO | Graziano | Vezzano Ligure | SP | 08.12.1961 | 605 |
| REMEDI | Aldo | La Spezia | SP | 15.07.1957 | 606 |
| RICCI | Eraldo | La Spezia | SP | 16.04.1956 | 607 |
| RINALDI | Alessandro | La Spezia | SP | 12.03.1962 | 608 |
| RUGGERI | Marco | La Spezia | SP | 31.03.1962 | 609 |
| SECOLI | Carlo | La Spezia | SP | 07.10.1960 | 610 |
| TEDESCHI | Sandro | La Spezia | SP | 20.01.1961 | 611 |
| VACCHI | Roberto | La Spezia | SP | 09.09.1957 | 612 |
| VENTURI | Roberto | La Spezia | SP | 03.07.1958 | 613 |

- si iscrivono i suddetti dipendenti nell'elenco regionale, di cui al comma 1 dell'art. 9 della l.r. n. 8/88;

- si incaricano gli stessi all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui alla l.r. 8/1988;
- il presente decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Carlo Maggi

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE MOBILITÀ TRASPORTI E VIABILITÀ

28.06.2002

N. 1279

L.r. 25/2/1988 n. 8. Nomina di n. 12 verificatori titoli di viaggio dipendenti della SAR SpA di Cisano sul Neva (SV).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- si nominano i sottoelencati dipendenti della SAR SpA di Cisano sul Neva (SV), ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 8/1988 agenti di polizia amministrativa;

| Cognome | Nome | Luogo di nascita | Pr | Data | Matricola reg. |
|-----------|-----------|------------------|----|------------|----------------|
| BERTONE | Agostino | Albenga | SV | 31.03.1957 | 675. |
| CAPPONI | Stelvio | Imperia | IM | 04.02.1962 | 676. |
| CAVALLARO | Mario | Acireale | CT | 10.01.1959 | 677. |
| COMASCHI | Aldo | Milano | MI | 30.06.1951 | 678. |
| CONDELLO | Domenico | San Lorenzo | RC | 03.11.1949 | 679. |
| DI VITA | Leonardo | Villalba | CL | 02.03.1953 | 680. |
| FERRARI | Paolo | Onzo | SV | 10.11.1955 | 681. |
| ORSO | Michele | Albenga | SV | 22.03.1949 | 682. |
| RAVERA | Valter | Millesimo | SV | 14.09.1959 | 683. |
| SCIUTTO | Flavio | Albenga | SV | 20.03.1956 | 684. |
| SCOTTO | Giancarlo | Orco Feglino | SV | 21.06.1959 | 685. |
| VIGNOLA | Marco | Albenga | SV | 08.11.1958 | 686. |

- si iscrivono i suddetti dipendenti nell'elenco regionale, di cui al comma 1 dell'art. 9 della l.r. n. 8/88;
- si incaricano gli stessi all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui alla l.r. 8/1988;
- il presente decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Carlo Maggi

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE MOBILITÀ TRASPORTI E VIABILITÀ

28.06.2002

N. 1280

L.r. 25/2/1988 n. 8. Nomina di n. 3 verificatori titoli di viaggio dipendenti della TPT di Carasco (Ge).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- si nominano i sottoelencati dipendenti della TPT di Carasco (GE), ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 8/1988 agenti di polizia amministrativa;

| Cognome | Nome | Luogo di nascita | Pr | Data | Matricola reg. |
|----------|-----------|------------------|----|------------|----------------|
| CALANI | Andrea | Sestri Levante | GE | 11.09.1973 | 672 |
| MARTINIS | Raffaello | Chiavari | GE | 30.04.1961 | 673 |
| ZEREGA | Francesco | Rapallo | GE | 14.12.1959 | 674 |

- si iscrivono i suddetti dipendenti nell'elenco regionale, di cui al comma 1 dell'art. 9 della l.r. n. 8/88;
- si incaricano gli stessi all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui alla l.r. 8/1988;
- il presente decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE

Carlo Maggi

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE MOBILITÀ TRASPORTI E VIABILITÀ

28.06.2002

N. 1281

L.r. 25/2/1988 n. 8. Nomina di n. 35 verificatori titoli di viaggio dipendenti della Riviera Trasporti SpA di Imperia.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

- si nominano i sottoelencati dipendenti della Riviera Trasporti SpA di Imperia, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 8/1988, agenti di polizia amministrativa:

| Cognome | Nome | Luogo di nascita | Pr | Data | Matricola reg. |
|----------------|--------------|--------------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| ALBERIGO | Ilario | Albenga | SV | 28.12.1954 | 687. |
| ALLARIA | Gianfranco | Sanremo | IM | 26.01.1958 | 688. |
| AMMIRATI | Giulio | Badalucco | IM | 06.01.1958 | 689. |
| BALBO | Eleonildo | Taggia | IM | 24.07.1957 | 690. |
| CACCAVELLI | Rocco | Castelnuovo della Daunia | FG | 10.07.1953 | 691. |
| CALLIGARO | Lorenzo | Civezza | IM | 20.11.1947 | 692. |
| CALZIA | Giuliano | Imperia | IM | 17.05.1961 | 693. |
| CATALANO | Fortunato | Menfi | AG | 16.02.1954 | 694. |
| CHIAPPORI | Francesco | Imperia | IM | 24.06.1951 | 695. |
| DOMENIGHINI | Giancarlo | Sanremo | IM | 24.07.1956 | 696. |
| FARALDI | Renzo | Sanremo | IM | 05.02.1950 | 697. |
| GALLIZZI | Michelangelo | Polistena | RC | 20.10.1949 | 698. |
| GARIBALDI | Carlo | Imperia | IM | 07.04.1957 | 699. |
| GARIBALDI | Fabrizio | Imperia | IM | 20.10.1956 | 700. |
| GARIBALDI | Giampiero | Imperia | IM | 12.02.1957 | 701. |
| GIORDANO | Franco | Genova | GE | 04.03.1953 | 702. |
| GORLERO | Giovanni | Imperia | IM | 08.10.1960 | 703. |
| GRAMEGNA | Marco | Sanremo | IM | 26.05.1958 | 704. |
| GUARNACCIA | Gerardo | Senerchia | AV | 15.11.1953 | 705. |
| GUGLIERI | Sergio | Albenga | SV | 05.01.1959 | 706. |
| IARIA | Luciano | Sanremo | IM | 18.04.1954 | 707. |
| LAURA | Flavio | Bajardo | IM | 19.07.1958 | 708. |
| LEONE | Gino | Bisenti | TE | 04.08.1952 | 709. |
| LUCIANI | Claudio | Sanremo | IM | 15.07.1957 | 710. |
| MELLINO | Domenico | Varapodio | RC | 04.01.1947 | 711. |
| MININNO | Armando | Sanremo | IM | 31.07.1953 | 712. |
| PUCCELLI | Silvano | Sanremo | IM | 31.10.1954 | 713. |
| RATTALINO | Giacomo | Andora | SV | 18.12.1956 | 714. |
| RIGOLI | Salvatore | Gioia Tauro | RC | 07.03.1954 | 715. |
| RODÀ | Giacomo | Sanremo | IM | 04.07.1951 | 716. |
| SASSO | Giampiero | Triora | IM | 02.06.1954 | 717. |
| TEMPESTINI | Claudio | Sanremo | IM | 31.03.1959 | 718. |
| VALDANO | Roberto | Sanremo | IM | 07.02.1960 | 719. |
| VIGLIONE | Angelo | Pietrabruna | IM | 28.11.1959 | 720. |
| VOLPONE | Claudio | Loreto Aprutino | PE | 08.11.1955 | 721. |

- si iscrivono i suddetti nell'elenco regionale, di cui al comma 1 dell'art. 9 della l.r. n. 8/88;
- si incaricano gli stessi all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui alla l.r. 8/1988;
- il presente decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Carlo Maggi

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE MOBILITÀ TRASPORTI
E VIABILITÀ**

28.06.2002

N. 1282

Legge regionale 25 febbraio 1988, n.8. Furto placca di riconoscimento verificatore titoli di viaggio. Annullamento della matricola regionale n. 798 e sua sostituzione.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- il numero di matricola 798 dell'elenco regionale dei soggetti autorizzati ad accertare e contestare le violazioni per irregolarità dei titoli di viaggio è annullato;
- al sig. Ricchini Luca, nato Chiavari (GE) il 17 luglio 1964, già autorizzato all'accertamento ed alla contestazione di violazioni corredate di sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico di interesse locale, con d.P.G.R. n.987 in data 6 ottobre 1993 e nominato con lo stesso decreto agente di polizia amministrativa, con il numero di matricola regionale 798, è assegnato il nuovo numero di matricola regionale 722.
- Il Direttore d'Esercizio della Tigullio Pubblici Trasporti S.p.A. di Carasco, ai sensi di quanto disposto con D.G.R. n. 760 del 23 febbraio 1989, provvederà a ritirare la placca del predetto agente, portante il numero di matricola regionale 798, che è annullato.
- Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE

Carlo Maggi

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO QUALITÀ
DELLE PRODUZIONI
E ASSISTENZA TECNICA**

01.07.2002

N. 1290

Reg. (CE) n. 2815/98, art. 4. Riconoscimento ed identificazione alfanumerica di imprese del settore oleario. Ditta Pietro Isnardi Alimentari spa - Imperia. Determinazione.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il riconoscimento di impianto di condizionamento di oli extravergini e vergini di oliva a denominazione di origine, della Ditta Pietro Isnardi Alimentari spa, con sede in Imperia, Via De Amicis 20, in quanto conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente;
2. di attribuire alla soprariportata Ditta Pietro Isnardi Alimentari spa, con sede in Imperia, il codice di identificazione alfanumerica - IM09 - ai sensi dell'art 1 del DPR n. 458 del 27.10.1999;
3. di iscrivere, ai sensi della DGR n. 1269/00, la soprariportata Ditta Pietro Isnardi Alimentari spa al n. 18 dell'Elenco regionale di seguito indicato:

| N. | DITTA | INDIRIZZO | CODICE |
|----|--------------------------|---------------------------------------|--------|
| 1 | SANTAGATA s.r.l. | Via N. Bixio 20 - Chiavari (GE) | GE01 |
| 2 | RAINERI S.p.A. | Via T. Schiva 68 - Imperia | IM01 |
| 3 | FRANCESCO E LUIGI MERANO | Via G. Marconi 1 - Chiusavecchia (IM) | IM02 |
| 4 | GIUSEPPE CALVI & C. | Via Garesio 56 - Imperia | IM03 |
| 5 | OLIO GUARDONE | Via Garesio 52 - Imperia | IM04 |
| 6 | CAVANNA OLI | Via Pontasso 24 - Casella (GE) | GE02 |
| 7 | FRANTOIO PORTOFINO | Via Parma 402 - Chiavari (GE) | GE03 |
| 8 | COOP VALLATA DI LEVANTO | Loc. Le Ghiare 20 - Levanto (SP) | SP01 |
| 9 | G. CRESPI E FIGLI | Corso Italia 81 - Ceriana (IM) | IM05 |
| 10 | FRANTOIO ABELLO | Via ValleCalda 25 - Campo L. (GE) | GE04 |
| 11 | RAVINI E MALONI | Loc. Vincinella - S. Stefano M. (SP) | SP02 |

| | | | |
|----|---------------------------|---|------|
| 12 | AMORETTI & GAZZANO | Via Argine Sin. 102 - Imperia | IM06 |
| 13 | FRANTOIO OLIVE MARCO | Via Piemonte 152 - Leca d'Albenga (SV) | SV01 |
| 14 | OLIO ANFOSSO | Via IV Novembre 96 - Chiusavecchia (IM) | IM07 |
| 15 | SAN LORENZO srl | Via Nazionale 373 - Imperia | IM08 |
| 16 | BAGLIETTO e SECCO sas | Via Roma 137 - Villanova d'Albenga (SV) | SV02 |
| 17 | A. FRANTOIO SOMMARIVA sas | Via Mameli 7 - Albenga (SV) | SV03 |
| 18 | PIETRO ISNARDI ALIMENTARI | Via De Amicis 20 - Imperia | IM09 |

4. trasmettere il presente atto al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, per quanto di competenza del Ministero stesso;

5. di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

**DECRETO DIRIGENTE UFFICIO
QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
E ASSISTENZA TECNICA**

01.07.2002

N. 1291

Reg. (CE) n. 2815/98, art. 4. Riconoscimento ed identificazione alfanumerica di imprese nel settore oleario. Ditta Frantoio Sant'Agata di Oneglia di Mela C & C. sas - Imperia Determinazione.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il riconoscimento di impianto di condizionamento di oli extravergini e vergini di oliva a denominazione di origine, della Ditta Frantoio Sant'Agata di Oneglia di Mela C. & C. con sede in Via Scuole, Fraz Sant'Agata - Imperia, in quanto conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente;

2. di attribuire alla soprariportata Ditta Frantoio Sant'Agata di Oneglia di Mela C. & C. sas, con sede in Imperia, il codice di identificazione alfanumerica - IM10 - ai sensi dell'art 1 del DPR n.458 del 27.10.1999;

3. di iscrivere, ai sensi della DGR n. 1269/00, la soprariportata Ditta Frantoio Sant'Agata di Oneglia di Mela C. & C. sas, al n. 19 dell'Elenco regionale di seguito indicato:

| N. | DITTA | INDIRIZZO | CODICE |
|----|---------------------------|---|--------|
| 1 | SANTAGATA s.r.l. | Via N. Bixio 20 - Chiavari (GE) | GE01 |
| 2 | RAINERI S.p.A. | Via T. Schiva 68 - Imperia | IM01 |
| 3 | FRANCESCO E LUIGI MERANO | Via G. Marconi 1 - Chiusavecchia (IM) | IM02 |
| 4 | GIUSEPPE CALVI & C. | Via Garesio 56 - Imperia | IM03 |
| 5 | OLIO GUARDONE | Via Garesio 52 - Imperia | IM04 |
| 6 | CAVANNA OLI | Via Pontasso 24 - Casella (GE) | GE02 |
| 7 | FRANTOIO PORTOFINO | Via Parma 402 - Chiavari (GE) | GE03 |
| 8 | COOP VALLATA DI LEVANTO | Loc. Le Ghiare 20 - Levanto (SP) | SP01 |
| 9 | G. CRESPI E FIGLI | Corso Italia 81 - Ceriana (IM) | IM05 |
| 10 | FRANTOIO ABELLO | Via ValleCalda 25 - Campo L. (GE) | GE04 |
| 11 | RAVINI E MALONI | Loc. Vincinella - S. Stefano M. (SP) | SP02 |
| 12 | AMORETTI & GAZZANO | Via Argine Sin. 102 - Imperia | IM06 |
| 13 | FRANTOIO OLIVE MARCO | Via Piemonte 152 - Leca d'Albenga (SV) | SV01 |
| 14 | OLIO ANFOSSO | Via IV Novembre 96 - Chiusavecchia (IM) | IM07 |
| 15 | SAN LORENZO srl | Via Nazionale 373 - Imperia | IM08 |
| 16 | BAGLIETTO e SECCO sas | Via Roma 137 - Villanova d'Albenga (SV) | SV02 |
| 17 | A. FRANTOIO SOMMARIVA sas | Via Mameli 7 - Albenga (SV) | SV03 |
| 18 | P. ISNARDI ALIMENTARI spa | P.za De Amicis 20 - Imperia | IM09 |
| 19 | SANT'AGATA DI ONEGLIA sas | Via Scuole Fraz. Sant'Agata - Imperia | IM10 |

4. trasmettere il presente atto al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, per quanto di competenza del Ministero stesso;

5. di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

**DECRETO DEL DIRIGENTE
UFFICIO TUTELA PAESISTICA**

05.07.2002

N. 1354

Albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali ex art. 3 della l.r. 21.8.1991, n. 20. Nono aggiornamento.

IL DIRIGENTE

Visto il Titolo II del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto l'art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616, come modificato dall'art. 146 del Decreto Legislativo n. 490/1999, con il quale le funzioni amministrative concernenti la protezione delle bellezze naturali sono state delegate alle Regioni;

Vista la Legge Regionale 21.8.1991, n. 20 e s.m., la quale - nel riordinare le competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali, mediante subdelega alle Province di nuove competenze ed ampliamento della subdelega già conferita ai Comuni con Legge Regionale 18.3.1980, n. 15, come modificata con Legge Regionale 19.11.1982, n. 44 - ha previsto sub art. 3 la formazione di un apposito Albo di Esperti nella suddetta materia, in modo che:

- le Amministrazioni Comunali, a norma del comma 1 dell'ora citato art. 3, sono tenute a scegliere i membri esperti delle proprie Commissioni Edilizie Integrate, al cui parere favorevole è subordinato il rilascio da parte del Sindaco dell'autorizzazione prescritta dall'art. 151 del citato Testo Unico;
- le Amministrazioni Provinciali sono tenute a scegliere alcuni membri dell'eventuali apposite Commissioni di lavoro istituite a norma dell'art. 6, comma 2, della medesima legge regionale per l'esercizio delle funzioni ad esse subdelegate in materia;

Vista la propria deliberazione n. 204 in data

30.1.1992 e successive modificazioni con la quale è stata istituita la Commissione consultiva prevista dal comma 9 del più volte richiamato art. 3 ai fini della formazione del suddetto Albo e dei suoi successivi aggiornamenti annuali;

Preso atto che:

a) con deliberazione n. 3676 del 3.8.1992 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 10, lett. b), della ridetta legge regionale n. 20/1991, l'Albo Regionale in parola, inserendovi n. 494 esperti;

b) a norma del comma 11 del più sopra citato art. 3 della l.r. n. 20/1991, si è proceduto all'aggiornamento annuale di detto Albo sulla base delle domande pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, e segnatamente:

1. con deliberazione della Giunta Regionale n. 5401 del 29.7.1994 di approvazione del primo aggiornamento dell'Albo di che trattasi, con conseguente inserimento in esso di ulteriori n. 58 esperti;
2. con deliberazione della Giunta Regionale n. 1417 del 28.4.1995 di approvazione del secondo aggiornamento dell'Albo di che trattasi, con conseguente inserimento in esso di ulteriori n. 17 esperti;
3. con deliberazione della Giunta Regionale n. 1199 del 26.4.1996 di approvazione del terzo aggiornamento dell'Albo di che trattasi, con conseguente inserimento in esso di ulteriori n. 38 esperti;
4. con deliberazione della Giunta Regionale n. 1535 del 30.4.1997 di approvazione del quarto aggiornamento dell'Albo di che trattasi, con conseguente inserimento in esso di ulteriori n. 19 esperti;
5. con deliberazione della Giunta Regionale n. 1569 del 29.5.1998 di approvazione del quinto aggiornamento dell'Albo di che trattasi, con conseguente inserimento in esso di ulteriori n. 26 esperti;
6. con decreto del Dirigente dell'Ufficio Tutela Paesistica n. 1550 del 29.7.1999 di approvazione del sesto aggiornamento dell'Albo di che trattasi, con conseguente inserimento in esso di ulteriori n. 31 esperti;

7. con decreto del Dirigente dell'Ufficio Tutela Paesistica n. 1666 del 10.7.2000 di approvazione del settimo aggiornamento dell'Albo di che trattasi, con conseguente inserimento in esso di ulteriori n. 27 esperti;

8. con decreto del Dirigente dell'Ufficio Tutela Paesistica n. 1182 del 7.6.2001 di approvazione dell'ottavo aggiornamento dell'Albo di che trattasi, con conseguente inserimento in esso di ulteriori n. 19 esperti;

Considerato che devesi ora procedere al nono aggiornamento del ridetto Albo con riferimento alle n. 25 domande pervenute nel corso del 2001;

Che la suddetta Commissione consultiva ha espresso, in data 17.5.2002, il proprio parere in merito alle domande di cui sopra, rassegnando all'Amministrazione il verbale della relativa seduta, dal quale risulta che di tali domande, sulla base dei criteri interpretativi ed applicativi dell'art. 3, comma 3, della l.r. n. 20/1991, come approvati dalla Commissione stessa nella seduta del 26.3.1992 ed aggiornati da ultimo in data 19.5.1999:

a) sono state ritenute non ricevibili, per inidoneità del piano di studi prodotto a dimostrazione dell'attinenza delle materie in esso comprese alla protezione delle bellezze naturali, n. 2 domande presentate dai candidati qui di seguito elencati in ordine alfabetico:

Bocciardi Gianni;

Negro Claudio;

b) sono state ritenute non ammissibili, per mancanza dei titoli prescritti o inadeguatezza di quelli prodotti, n. 5 domande presentate dai candidati qui di seguito elencati in ordine alfabetico:

Biondi Alessandro, per insufficienza dell'attività progettuale dichiarata in quanto riferita, oltrechè ad un periodo di tempo inferiore al triennio, a progetti non aventi significativa rilevanza paesistico-ambientale;

Musetti Massimo, per insufficienza dell'attività progettuale dichiarata in quanto riferita, oltrechè ad un periodo di tempo inferiore al triennio, a progetti non aventi significativa rilevanza paesistico-ambientale;

Rotta Fabio, per insufficienza dell'attività professionale dichiarata;

Scarone Giuseppe, per insufficienza dell'attività progettuale dichiarata in quanto riferita, oltrechè ad un periodo di tempo inferiore al triennio, a progetti non aventi significativa rilevanza paesistico-ambientale ;

Spina Stefania, per insufficienza dell'attività progettuale dichiarata in quanto riferita a progetti non aventi significativa rilevanza paesistico-ambientale;

c) sono state conseguentemente ritenute ammissibili le restanti n. 18 domande per i motivi rispettivamente indicati nel ridetto verbale;

Ritenuto che sono da condividere i riscontri e le valutazioni espresse dalla ridetta Commissione e le conclusioni cui la stessa è pervenuta nella seduta del 17.5.2002, come da relativo verbale;

Precisato che l'inserimento dei suddetti esperti come sopra disposto nell'Albo Regionale di che trattasi, in ragione della funzione ad esso attribuita dall'art. 3 della L.R. n. 20/1991, costituisce esclusivo titolo di legittimazione per essere chiamati a far parte delle Commissioni Edilizie Comunali nella loro composizione integrata;

Che gli esperti di cui sopra, se ed in quanto dipendenti pubblici, potranno essere chiamati a far parte delle Commissioni Edilizie Integrate soltanto a seguito di esplicita autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza;

DECRETA

- sono fatte proprie le conclusioni alle quali è pervenuta nella seduta del 17.5.2002 la Commissione consultiva di cui in premessa come da relativo verbale;
- si procede conseguentemente, a norma dell'art. 3, comma 11, della legge regionale 21.8.1991, n. 20, e con le precisazioni in premessa riportate, al nono aggiornamento dell'Albo Regionale degli Esperti in materia di bellezze naturali, approvato con propria Deliberazione n. 3676 in data 3.8.1992, il quale viene a comprendere così anche i n. 18 candidati qui di seguito elencati in ordine alfabetico:

Alborno Fabrizio
 Amandola Francesco
 Artuso Antonella
 Auteri Monica
 Borro Andrea
 Casu Giovanna
 Gandolfo Cristina
 Garibaldi Piero
 Ghiglione Tullio
 Granelli Claudio
 Guido Manuela
 Isolabella Elsa
 Lingua Giorgio
 Moscatelli Walter
 Queirolo Enrico
 Reverberi Antonella
 Ruggia Alberto
 Traversaro Anna Maria

- si dà atto che ad oggi l'Albo di che trattasi risulta costituito da n. 747 esperti, di cui n. 494 inseriti all'atto della formazione dell'Albo stesso, n. 58 inseriti in sede di primo aggiornamento, n. 17 inseriti in sede di secondo aggiornamento, n. 38 inseriti in sede di terzo aggiornamento, n. 19 inseriti in sede di quarto aggiornamento, n. 26 inseriti in sede di quinto aggiornamento, n. 31 inseriti in sede di sesto aggiornamento, n. 27 inseriti in sede di settimo aggiornamento, n. 19 inseriti in sede di ottavo aggiornamento e n. 18 inseriti per effetto del presente provvedimento;
- si dispone che il presente decreto venga pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, per ogni effetto di legge

IL DIRIGENTE
 Giuliano Bernardini

**DECRETO DEL PRESIDENTE
 DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

28.6.2002

N. 19545/18156

Comune di Riccò del Golfo - Variante al PRG ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della L. 1/78 per la realizzazione di un parcheggio pubblico ed area verde attrezzata in località Caresana Nuova.

IL PRESIDENTE

omissis

Che la Civica Amministrazione, con deliberazione consiliare n. 56 del 23.11.2001, ha adottato la variante al PRG ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della L. 1/78 per la realizzazione di un parcheggio pubblico ed area verde attrezzata in località Caresana Nuova;

omissis

DECRETA

1. È approvata la variante al PRG del Comune di Riccò del Golfo, adottata, ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della L. 1/78, con deliberazione consiliare n. 56 del 23.11.2001, concernente il progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico ed area verde attrezzata in località Caresana Nuova;
2. Gli elaborati della variante, debitamente vistati, sono depositati ai relativi atti in allegato al secondo originale del presente decreto quale sua parte integrante;
3. Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della L.R. 75/88, nonché mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, 6° comma, della L. 1150/42 e s.m.;
4. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della L. 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla L. 1034/71, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta modificazione del presente atto.

IL PRESIDENTE
 Giuseppe Ricciardi

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

28.6.2002

N. 19546/18155

Comune di Riccò del Golfo - Variante al PRG ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della L. 1/78 per la realizzazione di un parcheggio pubblico in località Agostinella.

IL PRESIDENTE

omissis

Che la Civica Amministrazione, con deliberazione consiliare n. 55 del 23.11.2001, ha adottato la variante al PRG ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della L. 1/78 per la realizzazione di un parcheggio pubblico in località Agostinella;

omissis

DECRETA

1. È approvata la variante al PRG del Comune di Riccò del Golfo, adottata, ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della L. 1/78, con deliberazione consiliare n. 55 del 23.11.2001, concernente il progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico in località Agostinella;
2. Gli elaborati della variante, debitamente vistati, sono depositati ai relativi atti in allegato al secondo originale del presente decreto quale sua parte integrante;
3. Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della L.R. 75/88, nonchè mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, 6° comma, della L. 1150/42 e s.m.;
4. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della L. 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla L. 1034/71, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a nor-

ma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta modificazione del presente atto.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Ricciardi

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

2.7.2002

N. 19607/18531

Comune di Arcola - Variante al PRG ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/87 relativa al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica in località Pianazze.

IL PRESIDENTE

omissis

Che la Civica Amministrazione, con deliberazione C.C. n. 64 del 30.10.2001, ha adottato il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica in località Pianazze contestualmente alla variante al PRG che lo stesso comporta;

omissis

DECRETA

1. È approvata la variante al PRG del Comune di Arcola, adottata con deliberazione consiliare n. 64 del 30.10.2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L.R. 24/87, contestualmente al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica in località Pianazze;
2. Gli elaborati della variante, debitamente vistati, sono depositati ai relativi atti in allegato al secondo originale del presente decreto quale sua parte integrante;
3. Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della L.R. 75/88, nonchè mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, presso la Segreteria Comunale a libera

visione del pubblico a norma dell'art. 10, 6° comma, della L. 1150/42 e s.m.;

4. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della L. 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla L. 1034/71, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta modificazione del presente atto.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Ricciardi

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
DERIVAZIONE ACQUA
E LINEE ELETTRICHE
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

03.06.2002.

N. 3101

Pratica n. 3702. Corso d'acqua: Sorg. Renada Trib. Del Rio La Croce (bacino del Torr. Gioventina). Domanda in data: 14.03.2001 dei Sigg. Rebora Ivo e Rebora Stelvio per subingresso nella concessione di derivazione acqua ad uso agricolo - abbeveraggio - bestiame assentita alla ditta Rebora Giuseppe con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1087 in data 09.10.1985. In Comune di Campomorone.

IL DIRIGENTE

omissis

Dispone

Art. 1) - La Ditta Ivo Rebora e Stelvio Rebora riconosciuti titolare della concessione assentita alla Ditta Rebora Giuseppe con Decreto del Presidente dell G:R: n. 1087 in data 09.10.1985 per derivare da una Sorgente Renada trib. Del Rio La Croce (Bacino del Rio Gioventina) moduli

0,00014 (LS 0,014) di acqua per uso agricolo e abbeveraffio bestiame nel Comune di Campomorone alle stesse condizioni, con lo stesso canone e con la medesima scadenza del 31.07.2015 di cui al disciplinare n. 181/85 di repertorio in data 31.07.1985, che regola la concessione di cui trattasi, nonchè con l'obbligo del pagamento di eventuali canoni arretrati rimasti insoluti.

Art. 2) - Estratto del presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28.12.1988, n.75.

omissis

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
DERIVAZIONE ACQUA
E LINEE ELETTRICHE
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

03.06.2002

N. 3102

Pratica n. 3496. Corso d'acqua: Rio Torre sorg. Trib. Rio Torre (bac. Torr. Sori). Ditta: Olcese Ricci S.r.l. Domanda in data: 24.04.02 ed integrativa in data 14.05.2002, di rinuncia alla concessione di derivazione acqua per uso industriale con restituzione a suo tempo assentita con D.P.G.R. n. 605 in data 07.06.1982 alla Ditta Sorimast S.p.A. in comune di Sori.

IL DIRIGENTE

omissis

Dispone

Art. 1) - È accolta l'istanza in data 14.05.02 della ditta Olcese Ricci S.r.l. di rinuncia alla concessione assentita alla ditta Sorimast S.p.A. con D.P.G.R. n. 605 in data 07.06.1982 per derivare dal Rio Torre e da una sorgente tributaria in sponda destra del Rio Torre (bacino del Torrente

Sori) in località La Torre del comune di Sori, una portata non superiore a mod. 0,00116 (L/S 0,116) per uso industriale con restituzione.

omissis

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
- AREA12 - VIABILITÀ ESPROPRI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

28.06.2002 N. 3687/54863

GE/110. Comune di Genova. Variante suppletiva riguardante i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sede della scuola media "Alessi" sito in Piazza Bonavino, 4. Imposizione di Servitù, a favore del Comune di Genova, dell'immobile necessario

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e l'art. 36 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

omissis

DISPONE

1) l'imposizione di servitù permanente, a favore del Comune di Genova, per posa in opera di allaccio rete bianca sul sottoriportato immobile interessato dai lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sede della scuola media "Alessi" sito in Piazza Bonavino, n. 4 e censito nel NCT del Comune medesimo:

omissis

I dati di identificazione degli immobili soggetti ad esproprio, parte integrante del p.1) del suddetto provvedimento, sono in visione presso

l'Ufficio Espropri della Provincia di Genova - Via G. Maggio 3.

Genova, 04.07.2002

IL DIRIGENTE
Dott. Mauro Cuttica

**PROVINCIA DI SAVONA
Settore Difesa del Suolo
Servizio: Idrogeologico e Derivazioni
d'acqua**

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 11.08.2000 la Crosa & C. S.p.A. con sede in Cairo Montenotte, località Fornaci n. 26, ha chiesto il riconoscimento di derivazione d'acqua per prelevare da un pozzo di falda sotterranea sito in Loc. Fornaci n. 30 A su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 66 Mappale 313 in Comune di Cairo Montenotte - una quantità d'acqua di circa 100 metri cubi annui ad uso industriale.

Il prelievo dal pozzo avviene di norma 10 volte l'anno nei giorni feriali e durante l'orario di lavoro 8,00 - 17,00

Savona, 02.07.2002

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE AA.GG. ED II. SERVIZIO
APPALTI-CONTRATTI-ESPROPRI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

01.07.2002

N. 10079

**PROVINCIA DI SAVONA - S.P. n. 13
"di Valmerula" - Lavori di allargamento curve pericolose tra i Km.11+000 e 18+000 in Comune di Testico - Espropriazione di immobili a favore della Provincia di Savona.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

È pronunciata a favore della Provincia di Savona l'espropriazione degli immobili di seguito indicati, ubicati nel Comune di Testico necessari per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto

omissis

I dati di identificazione degli immobili e delle ditte espropriande sono in visione presso l'Ufficio Espropri della Provincia (4° piano).

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Paolo Sinisi

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE AA.GG. ED II. SERVIZIO
APPALTI-CONTRATTI-ESPROPRI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

01.07.2002 N. 10080

**PROVINCIA DI SAVONA - S.P. n. 27
"Finale Ligure - Orco Feglino" - Lavori
di somma urgenza per la messa in si-
curezza e il disciplinamento acque dal
Km. 5+650 al Km. 6+150 in Comune
di Orco Feglino - Eventi alluvionali
2000 - Espropriazione di immobili per
realizzazione di opere di pubblica uti-
lità a favore della Provincia di Savona.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

È pronunciata a favore della Provincia di Savona l'espropriazione degli immobili di seguito indicati, ubicati nel Comune di Orco Feglino necessari per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto

omissis

I dati di identificazione degli immobili e delle ditte espropriande sono in visione presso l'Uffi-

cio Espropri della Provincia (4° piano).

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Paolo Sinisi

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
SETTORE AFFARI GENERALI
ED ISTITUZIONALI SERVIZIO
APPALTI-CONTRATTI-ESPROPRI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

26.06.2002

N. 1055

**COMUNE DI BERGEGGI - Lavori di
realizzazione parcheggio in via Co-
lombo - Realizzazione di opere di pub-
blica utilità - Ordinanza di versamen-
to indennità provvisoria di espropria-
zione**

omissis

IL DIRIGENTE

omissis

ORDINA

il versamento nella Cassa DD.PP. - Sez. di Sa-
vona - della somma come di seguito indicata, da
convertirsi in polizza di deposito a favore della
sottospecificata ditta...

omissis

I dati di identificazione degli immobili e delle
ditte espropriande sono in visione presso l'Uffi-
cio Espropri della Provincia (4° piano).

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Paolo Sinisi

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO OPERE IDRAULICHE -
RISORSE IDRICHE
E LINEE ELETTRICHE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

19.06.2002

N. 338

Nulla Osta n. 10379 Corso d'acqua:

Casserola. Domanda della Ditta: Rocchetta Vara Comune. Relativa all'autorizzazione per la sistemazione di un tratto dell'alveo del corso d'acqua dello sviluppo complessivo di 95.00 m. di cui 45.00 m. di scogliera e 50.00 m. di risagomatura dell'alveo per opportuno raccordo ai lavori già eseguiti. In Comune di: Rocchetta Vara.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

il rilascio alla ditta: Rocchetta Vara Comune, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, del nulla osta ai soli fini idraulici per la sistemazione di un tratto dell'alveo del corso d'acqua dello sviluppo complessivo di 95.00 m. di cui 45.00 m. di scogliera e 50.00 m. di risagomatura dell'alveo per opportuno raccordo ai lavori già eseguiti. Difesa spondale con materiale prelevato dall'alveo del corso d'acqua e, per un tratto di ml. 40,00, rinforzato con massi naturali ciclopici, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio.

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

**AUTORIZZAZIONE DEL
RESPONSABILE AREA SERVIZI
AGRARI DELLA COMUNITÀ
MONTANA INGAUNA**

26.06.2002

N. 5

L.R. 21.07.1983 N. 30 art. 1 comma c. Richiedente: Consorzio Agrario Delle Provincie del Nord-Ovest Scarl. Richiesta di autorizzazione per la vendita di piante, parti di piante, sementi. Comune di Albenga. Riferimenti Catastali: Reg. Tore Pernice complesso Polo 90 Leca Albenga

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI AGRARI

Vista la Legge 18.06.1931 n. 987 e s.m.i

Vista la L.R. 21.07.1983 n. 30.

Vista la Legge 15.05.1997 n. 127 ed in particolare l'art. 6 comma 2 che modifica l'art. 51 della Legge 08.06.1990 n. 142

Vista la domanda pervenuta in data 20.06.02 presentata da Sandro Montecchi nato a Faenza, il 29.12.45, in qualità di direttore generale del consorzio su citato, residente in comune di Cuneo c.so Giolitti, 6 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla vendita e al commercio di piante, parti di piante, sementi, materiale per la moltiplicazione.

Visto il verbale di accertamento all'uopo redatto dal Responsabile del Procedimento

AUTORIZZA

Alla vendita e commercializzazione di piante, parti di piante, sementi, materiale per la moltiplicazione nei locali della propria attività sita in comune di Albenga fz. Leca reg. Torre Pernice complesso Polo 90.

Albenga 26.06.02

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI AGRARI

Dott. Agr. Paolo Galizia

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE AREA TECNICA
DEL CONSORZIO IMPERIESE**

27.06.2002

N. 32

Rilascio autorizzazione per vendita di piante, parti di piante e semi. Ditta Montecchi Sandro.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la domanda pervenuta in data 19.06.2002 con la quale la Ditta Montecchi Sandro, Direttore generale del Consorzio Agrario delle Provincie del Nord-Ovest Scarl, chiede l'au-

torizzazione alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi in genere per l'esercizio commerciale sito in Diano Marina via Sottana alla Foce;

Vista la Legge 18.06.1931 n. 987 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè il regolamento approvato con R.D. n. 1700 del 12.10.1933;

Visto il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

Vista la Legge Regionale del 21.07.1983 n. 30;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

di autorizzare la Ditta Montevecchi Sandro alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi per l'esercizio commerciale sito in Diano Marina in via Sottana della Foce.

Il RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Carlo Dr. Antonio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA DEL CONSORZIO IMPERIESE

28.06.2002

N. 34

Rilascio autorizzazione per vendita di

piante, parti di piante e semi. Ditta BERTA GINIO OTTAVIO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la domanda pervenuta in data 25.06.2002 con la quale la Ditta Berta Ginio Ottavio, titolare dell'esercizio commerciale sito in Imperia via G. Airenti n. 28, chiede l'autorizzazione alla vendita di piante, parti di piante, bulbi e sementi in genere per l'esercizio commerciale citato;

Vista la Legge 18.06.1931 n. 987 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè il regolamento approvato con R.D. n. 1700 del 12.10.1933;

Visto il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

Vista la Legge Regionale del 21.07.1983 n. 30;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

di autorizzare la Ditta Berta Ginio Ottavio alla vendita di piante, bulbi e sementi per l'esercizio commerciale sito in Imperia in via G. Airenti n. 28.

Il RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Carlo Dr. Antonio
